



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Prot. 0002760 U dell'8 novembre 2024



**LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DEL DELITTO DI CUI ALL'ART. 572 C.P. E SU
QUESTIONI PROCEDIMENTALI/PROCESSUALI RELATIVE AI REATI DI VIOLENZA
DI GENERE, DOMESTICA E CONTRO LE DONNE. ESPOSIZIONE RAGIONATA
DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE**





SOMMARIO:

PREMESSA	5
I. L'evoluzione normativa e della giurisprudenza di legittimità nel contrasto alla violenza di genere, domestica e contro le donne.....	5
II. L'applicazione delle fonti sovranazionali. La doverosa interpretazione convenzionalmente orientata.	6
II. Le <i>Linee guida</i> quale esposizione ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione sul delitto di cui all'art. 572 c.p. e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne.....	8
IV. Pubblicazione sul sito della Procura e modalità di citazione delle Linee guida...	8
PARTE PRIMA - IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 572 C.P.....	9
1. L'origine della norma. La <i>ratio</i> e il bene giuridico tutelato. La prospettiva di genere.	9
1.1. <i>L'origine della norma nel codice Rocco del 1930, l'estensione normativa nel 2012 al convivente come adeguamento alla mutata realtà sociale. Il rilievo centrale della Convenzione di Istanbul.</i>	9
1.2. <i>La ratio e il bene giuridico tutelato: la protezione dell'integrità fisica e morale, della dignità umana e dell'autodeterminazione della persona da condotte di sopraffazione di un familiare o convivente ai danni dell'altro.</i>	10
1.3. <i>La prospettiva di genere come criterio interpretativo dell'abitudine.</i>	13
2. La condotta, caratteristiche.	15
2.1. <i>I fatti di per sé non costituenti reato.</i>	15
2.2. <i>La violenza psicologica ed economica.</i>	16
2.3. <i>L'abitudine, l'irrilevanza di un tempo prolungato.</i>	17
2.4. <i>La forma omissiva.</i>	19
3. La condotta, l'accertamento.....	19
3.1. <i>L'esclusivo rilievo della condotta dell'autore, l'irrilevanza della condotta della persona offesa (resistenza e reazione).</i>	19
3.2. <i>L'irrilevanza della soggezione della persona offesa.</i>	20
3.3. <i>L'irrilevanza della reciprocità delle condotte.</i>	22
3.4. <i>La differenza tra liti familiari (penalmente irrilevanti) e violenza (che integra il delitto ex art. 572 c.p.).</i> .	24
3.5. <i>Le violenze in corso di separazione.</i>	27
3.6. <i>Il controllo ossessivo.</i>	29
3.7. <i>Gli stereotipi giudiziari che inquinano la valutazione dei fatti.</i>	30
3.8. <i>L'ubriachezza e le dipendenze dell'autore.</i>	30



L'ubriachezza.....	31
Le dipendenze.	31
4. L'elemento soggettivo: coscienza e volontà di negare libertà e dignità della persona offesa.	32
5. Il momento consumativo.....	33
5.1. La successione delle leggi penali nel tempo.	33
5.2. La continuazione, medesima o diversa persona offesa.	34
5.3. La c.d. contestazione aperta che consente di giudicare fatti commessi e accertati nel corso del dibattimento di primo grado.	35
5.4. Specifiche Linee guida: contestazione e cessazione della consumazione.	36
5.5. Il carattere unitario del reato ex art. 572 c.p., gli atti commessi dopo la consumazione.	38
6. La competenza funzionale e il reato commesso all'estero.	38
6.1. La competenza funzionale.	39
6.2. La condotta posta in essere totalmente all'estero da un cittadino italiano.	39
7. I maltrattamenti nei confronti di conviventi e il rapporto con il delitto di atti persecutori aggravati ex art. 612-bis, secondo comma, c.p. (cenni).	40
8. L'aggravante prevista dall'art. 572, secondo comma, c.p.: la presenza del minorenne a uno o a più atti maltrattanti.	41
9. La sospensione condizionale e la pena subordinata ex art. 165, quinto comma, c.p.....	42
9.1. L'origine (sovranaazionale) della norma.	42
9.2. La ratio dei percorsi di recupero: la consapevolezza necessaria per prevenire future reiterazioni.	43
9.3. Il contenuto del provvedimento del giudice, in generale.	44
9.4. Il contenuto del provvedimento del giudice: a) il consenso dell'imputato.	45
9.5. Il contenuto del provvedimento del giudice: b) l'individuazione dell'ente/associazione.	46
9.6. Il contenuto del provvedimento del giudice: c) il rilievo dello specifico delitto per cui vi è condanna.	46
9.7. Il contenuto del provvedimento del giudice: d) il dies a quo (la non computabilità di periodi iniziati in precedenza) e il dies ad quem.....	47
9.8. La sospensione condizionale della pena e la misura cautelare personale in atto: rapporti.....	48
9.9. Le condotte dell'indagato/imputato protratte dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2019.....	49
9.10. L'omessa applicazione dei corsi.	49
10. Le cause di non punibilità: a) l'irrilevanza delle consuetudini e prassi di natura culturale o religiosa; b) l'applicabilità della scriminante ex art. 54 c.p. alla parte offesa di maltrattamenti indagata/imputata per falsa testimonianza.	50
10.1. L'irrilevanza delle consuetudini e prassi di natura culturale o religiosa.	50
10.2 L'applicabilità della scriminante ex art. 54 c.p. (quanto meno putativa), alla parte offesa di maltrattamenti contro familiari e conviventi indagata/imputata per falsa testimonianza.	51



PARTE SECONDA - QUESTIONI PROCEDIMENTALI/PROCESSUALI RELATIVE AI DELITTI DI VIOLENZA DI GENERE, DOMESTICA E CONTRO LE DONNE	53
11. La valutazione dell'attendibilità della persona offesa, in generale. Il principio di presunzione di veridicità.....	53
11.1. <i>La persona offesa non costituita parte civile, in generale.</i>	53
11.2. <i>La persona offesa costituita parte civile, in generale.</i>	54
12. La valutazione dell'attendibilità della persona offesa nei delitti di violenza di genere, domestica e contro le donne	54
12.1. <i>La sufficienza delle sole dichiarazioni della persona offesa. La presunzione di veridicità soprattutto per la specificità dei delitti (contesti chiusi e privi di testimoni, condizione di isolamento della PO, sensazione di minaccia, etc.).....</i>	54
12.2. <i>La tossicodipendenza della persona offesa non ne pregiudica l'attendibilità.</i>	56
12.3. <i>Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: a) il ciclo della violenza come presupposto per la loro valutazione.</i>	56
12.4. <i>Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: b) la perseguibilità d'ufficio del delitto ex art. 572 c. p., la necessaria valutazione degli eventuali tentativi di condizionamento.</i>	57
12.5. <i>La separazione come atto di tutela propria della persona offesa e dei suoi figli.</i>	62
12.6. <i>L'erroneità di consulenze tecniche sull'attendibilità della parte offesa.</i>	63
12.7. <i>L'infondatezza delle generiche affermazioni delle "false accuse".</i>	64
12.8. <i>L'infondatezza delle generiche affermazioni di "strumentalità" delle denunce/querelle per ottenere "vantaggi" nel corso del procedimento di separazione legale in sede civile.</i>	65
12.9. <i>L'irrelevanza della mancanza di precedenti denunce.</i>	66
12.10. <i>La progressione dichiarativa e la vulnerabilità della persona offesa.</i>	66
12.11. <i>L'incidente probatorio (cenni).</i>	67
12.12. <i>Il rischio di inquinamento probatorio per l'intera durata del processo derivante dalla pregressa relazione e dalla condotta dell'indagato.</i>	68
13. Il divieto di vittimizzazione secondaria. La necessità di evitare conseguenze pregiudizievoli per la persona che denuncia.	69
14. La misura precautelare dell'arresto: la prioritaria tutela della persona offesa.	71
14.1. <i>La valutazione della flagranza (e quasi flagranza) ex ante, in linea generale.</i>	71
14.2. <i>La valutazione della quasi flagranza, in linea generale.</i>	72
14.3. <i>La ratio dell'arresto obbligatorio (in flagranza, quasi flagranza, flagranza differita) per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (e 612-bis c.p.).</i>	73
14.4. <i>L'arresto (obbligatorio, in flagranza e quasi flagranza) per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (e 612-bis c.p.), i presupposti.</i>	74
14.5. <i>L'arresto (obbligatorio) in flagranza differita per il delitto di cui all'art. 572 c.p., i presupposti.</i>	77
14.6. <i>Specifiche Linee Guida su arresto obbligatorio in flagranza, quasi flagranza e flagranza differita.</i>	78



15. Le misure cautelari personali: la prioritaria tutela della persona offesa.	79
15.1. <i>La prioritaria tutela della persona offesa nei reati di violenza di genere e ai danni delle donne.</i>	79
15.2. <i>La prioritaria tutela del figlio minorenni rispetto ai provvedimenti del Giudice civile.</i>	82
15.3. <i>L'importanza del cd. braccialetto elettronico (oggi obbligatorio) e della distanza congrua nel divieto di avvicinamento. La sentenza della Corte costituzionale n. 173/2024.</i>	83
15.4. <i>L'irrilevanza della concorrenza di misura cautelare applicata per altro delitto.</i>	85
15.5. <i>L'irrilevanza delle condotte autoprotettive per la persona offesa (ricovero in casa rifugio, casa famiglia o trasferimento altrove).</i>	86
15.6. <i>L'irrilevanza della volontà dell'indagato/imputato di separarsi legalmente e di trasferirsi in altro luogo.</i>	88
16. Le sanzioni sostitutive, la specifica motivazione nei delitti di violenza di genere, domestica e ai danni delle donne.....	88
<i>Appendice: elenco cronologico delle sentenze citate, con l'indicazione dei paragrafi in cui sono riportate.</i>	90



PREMESSA¹

I. L'evoluzione normativa e della giurisprudenza di legittimità nel contrasto alla violenza di genere, domestica e contro le donne.

Le leggi nn. 69/2019, 122/2023, 168/2023 sono intervenute negli anni per incrementare e rendere effettivo il contrasto alla violenza di genere, ai danni delle donne e domestica modificando l'intero impianto procedimentale e, in alcuni casi, sostanziale con l'introduzione di nuove fattispecie di reato, dando anche indicazioni "ordinamentali".

La Procura della Repubblica di Tivoli, nell'ambito dei propri doveri istituzionali, da tempo ha in atto un'azione finalizzata all'emersione e al contrasto della citata violenza. La sintesi delle azioni e i dati sono raccolti in numerosi documenti presenti nel sito web della Procura alla sezione *Contrasto alla violenza di genere*, cui si rinvia².

Sotto il profilo normativo è sufficiente in questa sede porre in risalto la progressiva creazione di un "diritto specializzato" relativo ai cd reati *Codice Rosso*, spesso con assimilazione alla criminalità organizzata come si desume, in primo luogo, dalla previsione di Gruppi di lavoro di magistrati formati e specializzati per la "cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica", abbandonando la superata diffusa dizione di "fasce deboli" (art. 5 l. n. 168/2023), parallelamente alla criminalità organizzata per cui è prevista la Direzione Distrettuale Antimafia. Vi sono, inoltre, plurime disposizioni procedurali o processuali:

a) la necessità che la polizia giudiziaria informi immediatamente, anche oralmente, il pubblico ministero della notizia di reato, come per i gravi delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), nn. da 1) a 6) (art. 347, comma 3, c.p.p. come modificato dalla l. n. 69/2019);

b) la necessità che il pubblico ministero, di norma, proceda all'assunzione di informazioni entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato (art. 362, comma 1-ter, c.p.p. introdotto dalla l. n. 69/2019). Si prevede una particolare celerità evocando la necessaria tutela dell'incolumità che ricorre appunto per le persone offese dei delitti di criminalità organizzata;

c) le modalità di controllo del rispetto di quanto esposto supra c), con una vigilanza che sembra più estesa rispetto ai delitti di criminalità organizzata (art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 106/2006, come modificato dalla l. n. 122/2023), anche con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e della Corte di cassazione;

d) una specifica celerità, riferita al pubblico ministero e al giudice, per la valutazione della richiesta di misura cautelare a tutela della persona offesa (art. 362-bis c.p.p., introdotto dalla l. n. 168/2023), con imposizione di termini brevi, non prevista per nessun'altra tipologia di delitti, neanche di criminalità organizzata;

¹ Le presenti Linee Guida sono state redatte con la collaborazione delle colleghe e dei colleghi della Procura della Repubblica di Tivoli e della dott.ssa Eleonora Petracci, tirocinante presso questa Procura ex art. 73 d.l. n. 69/2013, conv. con l. n. 98/2013.

² <https://www.procura.tivoli.giustizia.it/>

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



- e) le modalità di controllo del rispetto di quanto esposto supra d), con una vigilanza che sembra essere più estesa rispetto ai delitti di criminalità organizzata (art. 127, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., per il pubblico ministero; art. 4 l. n. 169/2023 per il giudice);
- f) una particolare celerità (“senza ritardo”) per la polizia giudiziaria nel compimento degli atti delegati dal pubblico ministero, di qualunque natura (art. 370, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla l. n. 69/2019), con una disposizione unica nel panorama normativo;
- g) specifiche disposizioni in materia di misure di prevenzione nel caso di revoca o sostituzione della misura cautelare personale (art. 299, comma 2-ter, c.p.p. introdotto dalla l. n. 168/2023) o concessione della sospensione condizionale della pena (art. 165, quinto comma, c.p. come modificato dalla l. n. 168/2023);
- h) specifiche disposizioni in materia di competenza del prefetto nel caso di revoca o sostituzione delle misure cautelari personali (art. 299, comma 2-quater, c.p.p.).

Sotto il profilo interpretativo, benché nei provvedimenti giudiziari di merito si citi, non di rado, giurisprudenza della Corte di cassazione assai risalente, il Giudice di legittimità negli ultimi anni ha rivisto completamente le coordinate con cui leggere le disposizioni (sostanziali) in esame, procedendo ad una progressiva interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, escludendo elaborazioni che apparivano consolidate ma ormai superate per l’evoluzione normativa nazionale e convenzionale (cfr. sub).

In questa evoluzione normativa (e giurisprudenziale) si colloca la necessità di riconoscere lo **Statuto della vittima**, in particolare in questa specifica materia, imponendo una rivisitazione complessiva del procedimento/processo penale in cui trova ingresso una parte prima ritenuta secondaria e, talvolta, perfino estranea ad un processo diretto a garantire esclusivamente la tutela (essenziale) dei diritti dell’indagato/imputato.

D’altra parte, la mera ricognizione delle disposizioni introdotte nel nostro ordinamento dall’approvazione della direttiva 2012/29 UE del 25 ottobre 2012 *che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GA* conferma l’importanza della presenza negli ordinamenti nazionali dello Statuto della vittima, si ripete in particolare in questa materia, con l’ampliamento progressivo dei diritti, da ultimo con le leggi nn. 69/2019 e 168/2023 che è opportuno ricordare sono state approvate all’unanimità, a dimostrazione della comune attenzione del legislatore.

II. L’applicazione delle fonti sovranazionali. La doverosa interpretazione convenzionalmente orientata.

La Corte di cassazione richiama, con sempre maggiore frequenza, le fonti sovranazionali in materia di contrasto alla violenza di genere, domestica e contro le donne ³ e la doverosità dell’interpretazione convenzionalmente orientata: “[...] L’operazione ermeneutica di

³ Sul tema cfr., ad esempio: B. Conforti, *Diritto internazionale*. XI edizione, Napoli, 2018, 343 ss; D. Russo, *Sulla diretta applicabilità della CEDU nel giudizio di cassazione*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 1, 2022, 49 ss.; P. Di Nicola Travaglini *Il Nuovo Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno*, 2024, 27 ss.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull’applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



bilanciamento, in una logica di certezza del diritto e di ragionevolezza del sistema, non può e non deve prescindere dalla disamina delle fonti, anche sovranazionali, che delincono la natura dei diritti che ne sono oggetto [...]. Il giudice comune, in forza del primato del diritto euro-unitario e dell'effetto utile di quest'ultimo, anche quando non autoapplicativo, ha l'obbligo di provvedere ad un'interpretazione conforme del diritto interno al fine di adeguarlo a quello dell'Unione Europea - primario o derivato - in modo che, tra le possibili letture del testo normativo, prescelga quella consona alle prescrizioni dell'UE e agli strumenti normativi del Consiglio d'Europa. "[...] L'obbligo di interpretazione conforme non si limita alla sfera propria del diritto euro-unitario, ma è imposta anche con riferimento alla Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa, come più volte ricordato dalla Corte costituzionale [...]"⁴.

In tal senso anche la Corte costituzionale: "Nell'attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della Convenzione europea e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti di quest'ultima» (sent., n. 109 del 2017).⁵

Queste le fonti sovranazionali frequentemente citate dalla Corte di cassazione nelle sentenze più recenti:

— La Convenzione *per l'eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione delle Donne* (Cedaw), approvata dall'Assemblea Generale ONU il 18 dicembre del 1979, ratificata dall'Italia con la legge n. 132/1985;

— La Convenzione europea per la *salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (Cedu), approvata a Roma il 4 novembre 1950 dal Consiglio d'Europa, ratificata dall'Italia con la legge n. 848/1955;

— La Convenzione del Consiglio d'Europa *sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*, detta anche Convenzione di Istanbul, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge n. 77/2013. L'Unione europea ha concluso il processo di adesione alla Convenzione il 1° giugno 2023;

— la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che *istituisce norme minime riguardanti la protezione delle vittime di reato*, recepita con il d.lgs. n. 212/2015 entrato in vigore il 20 gennaio 2016;

— la Direttiva 2024/1385 UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 2024 *sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica* del 14 maggio 2024 che dovrà essere recepita entro il 14 giugno 2027.

⁴ Cass. Pen., Sez. VI, n. 2319/2024, in *Ced cass.*, n. 285890.

⁵ Recentemente, Corte cost. sent. n. 173/2024.



III. Le *Linee guida* quale esposizione ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione sul delitto di cui all'art. 572 c.p. e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne.

Le presenti *Linee guida* costituiscono un'esposizione ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione che deve guidare l'interprete, compresa la Procura della Repubblica, espressa con ragionamenti articolati e calati proprio sulla specificità dei delitti in esame anche attraverso sentenze non massimate.

Sono stati individuati solo gli argomenti principali sotto il profilo pratico-operativo, oggetto della recente rivisitazione del Giudice di legittimità, senza pretesa di esaustività, riportati nell'indice sommario per facilitarne la consultazione, esponendo:

– prima i temi di **carattere sostanziale** relativi al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (PARTE PRIMA) – in alcune parti estensibili al delitto di atti persecutori trattandosi egualmente di delitto abituale,

– poi quelli di **carattere procedimentale-processuale** relativi ai delitti di violenza di genere, domestica e nei confronti delle donne (PARTE SECONDA);

Per ogni argomento, cui è dedicato un paragrafo che descrive il suo contenuto e spesso le indicazioni offerte dalla Corte di cassazione, vi è una breve **sintesi delle interpretazioni offerte dalla stessa Corte di cassazione** per rendere agevole una lettura rapida, facendo seguire le principali sentenze, in ordine cronologico, con ampie parti delle motivazioni, indicando in nota gli estremi della decisione con tutti i dati utili per la consultazione⁶.

Sullo stesso tema sono state riportate anche più sentenze per evidenziare quanto le scelte interpretative si siano consolidate.

Infine, per semplificare la consultazione, vi è un'*Appendice* con l'elenco cronologico delle sentenze citate (aggiornate al 7 novembre 2024), con l'indicazione dei paragrafi in cui sono riportate.

Il documento è stato elaborato in conformità alla vigente circolare sull'*Organizzazione degli Uffici di Procura*⁷.

IV. Pubblicazione sul sito della Procura e modalità di citazione delle *Linee guida*.

Il presente documento è pubblicato sul sito della Procura della Repubblica di Tivoli, anche in **formato modificabile** per consentire di riprendere agevolmente le parti di interesse, nella sezione *Contrasto alla violenza di genere, Linee guida* (pagina www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=463).

⁶ Le sentenze della Corte di cassazione citate sono reperibili:

- in ItalgIure www.italgiure.giustizia.it (accessibile con password), Sezione SNPEN (testi integrali riportando numero della sentenza e anno); ovvero PENALE (Massime penali, riportando il numero della massima indicato nel presente documento come *Ced cass.*);
- in Corte di cassazione, servizi on line, sentenze web www.italgiure.giustizia.it/sncass/ (accessibile liberamente);
- nelle Riviste online indicate con la data della pubblicazione.

⁷ Art. 14 - Atti d'indirizzo e protocolli investigativi.



Le Linee guida dovranno essere **citare col seguente riferimento**: *Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee guida sull'applicazione del delitto di cui all'art. 572 c.p. e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Esposizione ragionata della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione.*

PARTE PRIMA - IL DELITTO DI CUI ALL'ART. 572 C.P.

1. L'origine della norma. La *ratio* e il bene giuridico tutelato. **La prospettiva di genere.**

1.1. L'origine della norma nel codice Rocco del 1930, l'estensione normativa nel 2012 al convivente come adeguamento alla mutata realtà sociale. Il rilievo centrale della Convenzione di Istanbul.

Sintesi

La Corte di cassazione, nell'esaminare la differenza tra maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori derivante dalla necessità di dare puntuale applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 98/2021⁸, ha ricostruito l'origine delle attuali norme. Per il delitto ex art. 572 c.p. si pone in rilievo l'introduzione del termine *convivente* quale adeguamento della norma alla mutata realtà sociale rispetto all'epoca di redazione del codice penale, tenuto conto anche con riferimento all'obbligo, derivante dalla Convenzione di Istanbul, di prevedere nella legislazione nazionale un delitto che punisse le condotte di violenza domestica, come definita dalla stessa Convenzione.

Questa la sentenza di interesse:

- “[...] Il reato previsto dall'**art. 572 cod. pen.** ... (è) **un delitto che nel Codice Zanardelli era contro la persona e nel Codice Rocco** è stato collocato nel Titolo XI «*Dei delitti contro la famiglia*» (sub capo V «*Dei delitti contro l'assistenza familiare*») nella prospettiva di tutelare proprio l'istituzione-famiglia, «*centro di irradiazione di ogni civile convivenza*», mantenendo fermo lo *ius corrigendi* del *pater familias* nei confronti di moglie e figli. **La legge 1° ottobre 2012, n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote ... ha inserito «il convivente»** tra i soggetti attivi e passivi del reato.... con l'obiettivo di estendere la tutela penale, in risposta all'evoluzione sociale e nel rispetto di una lettura costituzionalmente orientata della fattispecie, anche all'interno di stabili legami affettivi[...]. La riforma legislativa del 2012, inserendo tra le persone tutelate anche il/la «convivente», genera un effetto evolutivo di estremo rilievo sotto diversi profili: **adeguata la norma alla mutata realtà sociale dei rapporti di coppia** e così depotenzia l'anacronistica collocazione sistematica della fattispecie penale tra i delitti contro la famiglia; consente, proprio a partire dal dato testuale dell'assimilazione tra

⁸ La Corte, in sostanza, richiamava l'importanza del principio di legalità e del divieto di analogia in materia penale rispetto al rapporto tra le due diverse fattispecie di reato (cfr. *sub par. 7*).

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



familiare e convivente, l'abbandono dell'impostazione pubblicistica e funzionale della famiglia fondata sul matrimonio, **delineando l'oggetto giuridico del reato e dei beni che esso garantisce** secondo un'esegesi costituzionalmente (artt. 2, 3, 32 Cost.) e convenzionalmente orientata (la CEDAW, con l' art. 16; la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, detta CEDU, con gli artt. 3 e 14; la Convenzione di Istanbul, con l'art. 3) individuandoli nell'integrità fisica e morale, oltre che nella dignità e nell'autodeterminazione, della persona [...]. Questa interpretazione è ulteriormente avvalorata dalla **reformulazione parziale della rubrica** dell'art. 572 cod. pen., avvenuta sempre con la l. n. 172 del 2012, **che da «maltrattamenti in famiglia» è divenuta «maltrattamenti contro familiari e conviventi»** tanto da rovesciare, in modo inequivoco, la prospettiva di tutela della norma che passa dall'istituzione-famiglia alla protezione dei suoi componenti dalle violenze, fisiche e psicologiche, che vi si compiono [...]."⁹.

1.2. La ratio e il bene giuridico tutelato: la protezione dell'integrità fisica e morale, della dignità umana e dell'autodeterminazione della persona da condotte di sopraffazione di un familiare o convivente ai danni dell'altro.

Sintesi

La Corte di cassazione negli ultimi anni, anche alla luce delle modifiche normative (introduzione del termine convivente) e della lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata (in particolare, in forza della Convenzione di Istanbul), ha progressivamente rivisto la *ratio* della norma e il bene giuridico tutelato: l'art. 572 c.p. mira a proteggere l'integrità fisica e morale, la dignità umana e l'autodeterminazione della persona da condotte di sopraffazione di un familiare o convivente ai danni dell'altro.

Ciò che muove l'autore dei maltrattamenti contro familiari e conviventi è esclusivamente la volontà di sminuire la persona offesa, denigrarla e umiliarla, sicuro di una condizione di maggiore forza (fisica, economica).

Perché la fattispecie possa dirsi integrata, non è affatto richiesta la sistematicità di condotte plurime, isolatamente inquadrabili come atti di violenza, ma è sufficiente che il comportamento dell'autore sia volto a comprimere la libertà e l'integrità della persona offesa, attraverso forme coercitive (fisiche, morali o economiche) che ne minano l'identità, la dignità o l'autodeterminazione.

La *ratio* della norma di cui all'art. 572 c.p. "[...] corrisponde alla necessità di tutelare l'integrità psicofisica delle persone facenti parte di contesti familiari o, dopo la riforma del 2012, di convivenza. [...]. **Ciò che muove l'autore dei maltrattamenti contro familiari e**

⁹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 9187/2023, in *Sistemapenale.it*, 8 maggio 2023.



conviventi è esclusivamente la volontà di sminuire la persona offesa, denigrarla e umiliarla, sicuro di una condizione di maggiore forza (fisica, economica) [...].”¹⁰.

La Corte di cassazione ha individuato **il bene giuridico tutelato** dal delitto in esame per impedire interpretazione riduttive o ridimensionanti come quella che traspare da alcune motivazioni di sentenze derivanti da orientamenti di legittimità degli anni Sessanta del secolo passato¹¹. Queste le sentenze di interesse:

– “[...] perché la fattispecie possa dirsi integrata...è **sufficiente che il comportamento dell'autore sia volto a comprimere la libertà e l'integrità della persona offesa**, attraverso forme coercitive (fisiche, morali o economiche) che ne minano l'identità, la dignità o l'autodeterminazione.... **Il sostrato normativo sovranazionale [...] è dato innanzitutto dalla [...] Convenzione di Istanbul** [...] da ritenere il più importante strumento, giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza che, nel suo Preambolo, richiamandone **"la natura strutturale" la qualifica come "uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini"** [...].”¹²;

– “[...] l'oggetto giuridico del reato e dei beni che esso garantisce (è), **costituito dall'integrità fisica e morale, oltre che dalla dignità della persona, nel contesto familiare**. ...in adesione all'orientamento di questa Corte secondo cui il bene giuridico protetto dall'art. 572 cod. pen. è costituito dall'integrità e dalla libertà della persona sotto il profilo fisico e morale [...], in linea anche con la lunga e complessa evoluzione interna e sovranazionale. [...].”¹³;

– “[...] l'art. 572 cod. pen., privo di una definizione della violenza domestica, stante la sua risalenza al 1930, e per questo da interpretarsi secondo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica [...]. Questa fonte nel suo Preambolo richiama **"la natura strutturale" della violenza contro le donne** e la qualifica come "uno dei

¹⁰ Cass. Pen., Sez. VI, n. 19847/2022, in *Njus.it*, 19 maggio 2022.

¹¹ Ad esempio, Cass. Pen., n. 1720 del 1.1.1965 (dep. 30.3.1966): “L'elemento materiale del delitto di maltrattamenti in famiglia consiste in un complesso di attività persecutorie dirette ad avvilitare ed a opprimere in modo durevole la personalità della vittima; l'elemento psicologico consiste nel dolo generico, cioè nella coscienza e volontà di ottenere questa durevole oppressione. Quando non siano compiuti Atti di violenza fisica, ma solo Atti di persecuzione morale, l'accertamento dei predetti elementi richiede un approfondito esame di tutte le circostanze del caso concreto; in particolare, per quanto attiene all'elemento oggettivo deve esaminarsi con cura la psicologia della vittima, in relazione all'età, allo sviluppo morale, alle condizioni sociali della famiglia, al fine di valutare l'attendibilità delle sue dichiarazioni; mentre per quanto concerne l'elemento soggettivo debbono formare oggetto d'indagine anche le ragioni ed i motivi dell'Azione, che possono assurgere ad elemento rilevante quando siano tali da escludere la volontà di persecuzione e di sopraffazione.”.

¹² Cass. Pen., Sez. VI, n. 19847/2022, in *Njus.it*, 19 maggio 2022.

¹³ Cass. Pen., Sez. VI, n. 30340/2022.



meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali...sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini. [...]"¹⁴;

– “[...] Questo rigoroso apparato normativo ed interpretativo vale a maggior ragione nei delitti di maltrattamenti intra-familiari, come quello oggetto di esame, in cui **la violenza, innescata dalla mancata soggezione della moglie ai minimali voleri del marito, non solo assume i connotati dell’abitudine, perché costitutiva di una strutturata relazione di potere che lede il diritto umano delle donne di vivere libere dalla violenza...** ma è sempre effetto di una deliberata volontà sopraffattrice dell’autore. [...]"¹⁵;

– “[...] Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi [...] lede in modo protratto il bene giuridico tutelato che, in un’esegesi costituzionalmente (artt. 2, 3 e 32 Cost.) e convenzionalmente orientata [...] è costituito dall’**integrità fisica e morale, dalla dignità umana e dall’autodeterminazione della persona** [...] e la famiglia (o la convivenza) rappresenta soltanto l’ambito in cui si sviluppano i rapporti interpersonali da punire e tutelare. [...]"¹⁶;

– “[...] **l’art. 572 cod. pen. [...] è una norma posta a tutela di diritti umani inalienabili e, per questo, rende illecite le pratiche punitive fondate su una pretesa insubordinazione femminile ad obblighi familiari o coniugali di qualsiasi natura ingiunti dall’autore** [...]"¹⁷;

– “[...] Attraverso la chiave di lettura offerta dalle richiamate fonti sovranazionali in materia, per come recepita dall’interpretazione giurisprudenziale... viene riconosciuto il preciso disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza nei confronti delle donne, il cui nucleo è costituito, non dalla gelosia o da perdita di controllo, ma **da deliberati intenti di possesso e dominazione** [...]"¹⁸;

– “[...] **La matrice culturale dei delitti di violenza domestica e contro le donne, nei termini esposti, è espressamente indicata dal Preambolo della Convenzione di Istanbul** (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata senza riserve con l. 27 giugno 2013, n. 77), **che ne richiama «la natura strutturale» e qualifica questa specifica forma di violenza come espressiva di «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione»** (Sez. 6, n. 28217 del 20/12/2022, dep. 2023, G., par. 5.2.). **È questa la ragione giuridica per la quale il bene tutelato dall’art. 572 cod. pen. è costituito dall’integrità fisica e morale, dalla dignità umana e dall’autodeterminazione della persona** (tra le tante Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, Rv. 285273; Sez. 6, n. 9187 del 15/09/2022, dep. 2023, C., non mass.; Sez.6, n. 30340 del 08/07/2022, S., non

¹⁴ Cass. Pen., Sez. VI, n. 3377/2023.

¹⁵ Cass. Pen., Sez. VI, n. 39578/2022.

¹⁶ Cass. Pen., Sez. VI, n. 23204/2024, in *Ced. Cass.* n. 286616. In tal senso, anche Cass. Pen., Sez. VI, n. 37978/2023, in *Ced. Cass.*, n. 285273, Cass. Pen., Sez. VI, n. 37453/2024.

¹⁷ Cass. Pen., Sez. VI, n. 26934/2024.

¹⁸ Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042/2024, in *Ced. Cass.*, n. 286854.



mass.; Sez.6, n. 29542 del 18/09/2020, G., Rv. 279688; Sez. 6 n. 2625 del 12/01/2016, G., Rv. 266243) mentre la famiglia (o la convivenza) rappresenta soltanto l'ambito in cui si sviluppano i rapporti interpersonali da punire e tutelare [...].”¹⁹.

1.3. La prospettiva di genere come criterio interpretativo dell'abitudine.

Sintesi

Quando la violenza si consuma nell'ambito di una coppia costituita da un uomo e da una donna, come nel caso in esame, o nell'ambito familiare (figlio verso madre, fratello verso sorella, padre verso figlia, ecc.) non c'è alcuna *ideologia di genere*, ma viene adottata la *prospettiva di genere* nei termini indicati dalle fonti sovranazionali.

Per *prospettiva di genere* si intende quel criterio concettuale ed interpretativo volto a valorizzare, nei delitti di violenza contro le donne, l'appartenenza dell'autore al genere maschile e della persona offesa al genere femminile, per collocare in una precisa dinamica, gerarchizzata ed identitaria, strutturata e normalizzata, le condotte attraverso le quali il delitto si sviluppa, così evitando letture ridimensionanti e parcellizzate che non ne colgono l'effettivo movente discriminatorio, per ricondurle ad estemporanei eccessi comportamentali dell'autore.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] Quando la violenza si consuma nell'ambito di una coppia costituita da un uomo e da una donna, come nel caso in esame, o nell'ambito familiare (figlio verso madre, fratello verso sorella, padre verso figlia, ecc.) non c'è alcuna “ideologia di genere” [...] ma viene adottata la *prospettiva di genere* nei termini sopra indicati dalle fonti sovranazionali, ovvero sia una categoria interpretativa, correttamente e doverosamente adottata dai giudici di merito, volta ad accertare e valutare la violenza: a) per inquadrare i fatti in modo integrale e non parziale, b) per collocare il delitto non come atto isolato mosso da ragioni naturali, biologiche, religiose, economiche o psicologiche, ma come riproduttivo di una quotidiana relazione di dominio di quell'uomo su quella donna proprio per motivi di genere; c) per riflettere la radice strutturale e discriminatoria del rapporto tra i sessi di cui al citato Preambolo della Convenzione di Istanbul [...]”²⁰;

– “[...] Giustificare la condotta maltrattante, sotto il profilo soggettivo, in questi termini è giuridicamente errato sotto due profili. Innanzitutto, contrasta con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.; con il divieto di utilizzo di pregiudizi di genere enunciato sia dall'art. 12.1 della Convenzione di Istanbul («Le parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea

¹⁹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 38602/2024.

²⁰ Cass. Pen., Sez. VI, n. 14247/2023 in *Questione.giustizia.it*, 4 ottobre 2023.



dell'inferiorità della donna o sui modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini») che dall'art. 5 della Cedaw («Gli Stati prendono ogni misura adeguata: a) al fine di modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socioculturale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne»), e con lo stesso art. 572 cod. pen. che, secondo l'esegesi costituzionalmente e convenzionalmente orientata adottata da questa Corte (tra le tante, da ultimo, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273), è una norma posta a tutela di diritti umani inalienabili e, per questo, rende illecite le pratiche punitive **fondate su una pretesa insubordinazione femminile ad obblighi familiari o coniugali, di qualsiasi natura**, ingiunti dall'autore per presunte lesioni dell'unità familiare [...].”²¹

– “[...] **in un’ottica costituzionalmente e convenzionalmente orientata, è indispensabile adottare una lettura del delitto che valorizzi innanzitutto l’appartenenza di genere dell’autore e della persona offesa, quale chiave interpretativa per collocare in una dimensione relazionale ed identitaria gli atteggiamenti discriminatori e sessisti dell’agente. Questi, infatti, infligge le proprie violenze (psicologiche, economiche, sessuali o fisiche) alla vittima proprio in quanto donna che, per essere tale, deve ubbidire ed assecondare i suoi voleri, rivestire obbligatoriamente precisi ruoli familiari, soggiacere alla dominazione dell’uomo di famiglia ed essere priva di esigenze proprie e spazi di autonomia e se non si adegua deve essere punita con disprezzo, umiliazioni, violenze, isolamento** [...]”. La **matrice culturale** dei delitti di violenza domestica e contro le donne, nei termini esposti, è espressamente indicata dal Preambolo della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata senza riserve con l. 27 giugno 2013, n. 77) [...]”²²;

– “[...] **in una doverosa ottica costituzionalmente e convenzionalmente orientata, per la lettura della violenza domestica nel contesto di coppia è indispensabile utilizzare una «prospettiva di genere», come richiesto dalla Risoluzione del Parlamento europeo TA(2021)0388 «Riconoscimento della violenza di genere come nuova fattispecie di reato tra i reati di cui all’articolo 83, paragrafo 1, TFUE» (parr. 27 e 53), all’esito della quale il 14 maggio 2024 è stata adottata la Direttiva 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio «Sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica», utile fonte interpretativa, il cui art. 36 (parr. 1 e 3) richiede agli operatori di affrontare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica adottando una dimensione «sensibile alle specificità di genere». Per “prospettiva di genere” si intende quel criterio concettuale ed interpretativo volto a valorizzare, nei delitti di violenza contro le donne, l’appartenenza dell’autore al genere maschile e della persona offesa al genere femminile, per collocare in una precisa dinamica, gerarchizzata ed identitaria, strutturata e normalizzata, le condotte attraverso le**

²¹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 26934/2024.

²² Cass. Pen., Sez. VI, n. 38602/2024.



quali il delitto si sviluppa, così evitando letture ridimensionanti e parcellizzate che non ne colgono l'effettivo movente discriminatorio, per ricondurle ad estemporanei eccessi comportamentali dell'autore. Nella chiave interpretativa indicata l'agente utilizza le diverse tipologie di violenza (psicologica, economica, sessuale o fisica) come tecnica automatica di potere disciplinatorio sulla vittima, proprio in quanto donna, che, per essere tale, è diseguale e, per questo, deve ubbidire ed assecondare i suoi voleri, rivestire precisi ruoli familiari di mera subordinazione, soggiacere alla dominazione dell'uomo di famiglia ed essere deprivata di esigenze proprie e spazi di autonomia oltre che castigata con disprezzo, umiliazioni, violenze, isolamento, quando non si adegua al potere gerarchico del marito [...]"²³.

2. La condotta, caratteristiche.

2.1. I fatti di per sé non costituenti reato.

Sintesi

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi può essere integrato anche mediante atti che, di per sé, non costituiscono reato. Il termine "maltrattare" non evoca in sé la necessità del compimento di singole condotte riconducibili a fattispecie tipiche ulteriori rispetto a quella di cui all'art. 572 c.p. Il riferimento è oggi anche alla definizione di violenza (fisica, morale o psicologica, economica) contenuta nella Convenzione di Istanbul.

La giurisprudenza è granitica nell'affermare che il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è integrato anche da fatti che non integrino di per sé reato²⁴.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] Integra il delitto maltrattamenti in famiglia, oltre che l'esercizio reiterato di minacce e restrizioni della libertà di movimento di una donna componente del gruppo familiare, anche la sostanziale privazione della sua funzione genitoriale, realizzata mediante l'avocazione delle scelte economiche, organizzative ed educative relative ai figli minori e lo svilimento, ai loro occhi, della sua figura morale [...]"²⁵;

– “[...] Invero, il reato di maltrattamenti, presupponendo il dolo generico, non implica l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria [...]"²⁶;

– “[...] (la) realizzazione della violenza domestica commessa ai danni della donna si manifesta nel delitto in esame [...] principalmente attraverso atti che, in sé considerati, non configurano reati, quali forme di disprezzo, umiliazioni, denigrazioni, ricatti morali

²³ Cass. Pen., Sez. VI, n. 39554/2024.

²⁴ Tra le tante: Cass. Pen., Sez. VI, n. 13422/2016, in *Ced Cass.*, n. 267270.

²⁵ Cass. Pen., Sez. V, n. 21133/2019, in *Ced Cass.*, n. 275315.

²⁶ Cass. Pen., Sez. VI, n. 8617/2024, in *Ced Cass.*, n. 286069.



soprattutto rispetto ai figli, manipolazioni psicologiche, richiami costanti all'inadeguatezza delle donne nei loro ruoli familiari (come mogli, madri o figlie) [...]. **Il singolo segmento deve essere collocato, dunque, nell'ambito del più ampio sviluppo di una condotta causalmente orientata alla creazione prima, e al mantenimento poi, di un rapporto ordinariamente fondato su una matrice sopraffattoria dell'agente ai danni della persona offesa [...].**²⁷;

– “[...] Ritenere [...] che le condotte violente siano le sole lesioni, da misurarsi secondo un criterio quantitativo (profilo cronologico e numero di atti), non tiene conto dell'approdo evolutivo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, anche in un'ottica convenzionalmente orientata, **ai fini della configurabilità del delitto in esame è necessaria la valorizzazione di tutte le componenti in cui si esprime la violenza, soprattutto quella psicologica ed economica**, convergenti nello strutturare una normalizzata relazione di dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla nell'ambito di una relazione di coppia o di altro rapporto familiare (così, tra le altre, Sez. 6, n. 17656 del 12/03/2024, V.; Sez. 6, n. 28217 del 20/12/2022, dep. 2023, G.; Sez. 6, n. 27166 del 30/05/2022, C.) [...].”²⁸;

– “[...] Le sentenze, dunque, descrivono **un rapporto di coppia da sempre fondato sul dominio di F ai danni di B che doveva rispettare precisi obblighi di ruolo culturalmente assegnati alle donne e riproduttivi di precisi stereotipi di genere e di subordinazione**, la cui violazione comportava umiliazioni, utilizzo di epiteti sessisti anche alla presenza dei figli, violenze, espropriazione delle capacità economiche e professionali della persona offesa costretta a mansioni subordinate, tutte condotte che, saldandosi le une con le altre, stante la struttura abituale del reato, avevano consolidato un assetto di potere asimmetrico, dimostrativo della configurabilità del delitto [...].”²⁹.

2.2. La violenza psicologica ed economica.

Sintesi

Integrano l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi non solo le condotte violente ma anche la valorizzazione di tutte le componenti in cui si esprime la violenza, soprattutto quella psicologica ed economica.

Questa la sentenza di interesse:

- “[...] Ritenere, come propone il ricorso, che le condotte violente siano le sole lesioni, da misurarsi secondo un criterio quantitativo (profilo cronologico e numero di atti), non tiene conto dell'approdo evolutivo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, anche in un'ottica convenzionalmente orientata, ai fini della configurabilità del delitto in **esame è necessaria la valorizzazione di tutte le componenti in cui si esprime la violenza, soprattutto quella psicologica ed economica**, convergenti nello strutturare una normalizzata relazione di

²⁷ Cass. Pen., Sez. VI, n. 23204/2024, in *Ced. Cass.* n. 286616.

²⁸ Cass. Pen., Sez. VI, n. 38602/2024.

²⁹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 39554/2024.



dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla nell'ambito di una relazione di coppia o di altro rapporto familiare (così, tra le altre, Sez. 6, n. 17656 del 12/03/2024, V.; Sez. 6, n. 28217 del 20/12/2022, dep. 2023, G.; Sez. 6, n. 27166 del 30/05/2022, C.) [...]."³⁰

2.3. *L'abitudine, l'irrilevanza di un tempo prolungato.*

Sintesi

Integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi il compimento di più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e **non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo.**

Il giudice è, dunque, tenuto a valutare non solo gli episodi che ritiene soggettivamente più gravi, sol perché colpiscono l'integrità fisica o costituiscono specifici reati, ma **deve valorizzare e descrivere, in modo puntuale, innanzitutto il contesto diseguale di coppia in cui si consuma la violenza, anche psicologica, praticata dall'autore ed il clima di umiliazione che impone alla vittima per lederne la dignità.**

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] la consolidata giurisprudenza di legittimità su tale punto [...] ha sempre sottolineato che **è la reiterazione delle condotte vessatorie ad assumere rilievo senza che sia necessario una protrazione per un determinato lasso temporale particolarmente prolungato**, essendo, invece, richiesto che la loro ripetizione sia espressione di un tendenziale sistematico assoggettamento della persona offesa a continue vessazioni, tale da creare un vero e proprio sistema di vita, anche se manifestatosi in un limitato contesto temporale [...].”³¹

– “[...] integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, **senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale**, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo. [...].”³²

– “[...] ai fini della configurabilità del delitto in esame **è necessaria la valorizzazione di tutte le componenti in cui si esprime la violenza, soprattutto quella psicologica ed economica**, convergenti nello strutturare una normalizzata relazione di dominazione e

³⁰ Cass. Pen., Sez. VI, n. 23204/2024, in *Ced. Cass.* n. 286616. In tal senso, Cass. Pen., Sez. VI, n. 38602/2024.

³¹ Cass. Pen. Sez. VI, n. 8447/2023.

³² Cass. Pen., Sez. II, n. 2122/2023.



controllo della libertà femminile per impedirla nell'ambito di una relazione di coppia o di altro rapporto familiare. [...] È un reato necessariamente abituale: "proprio" [...] perché esprime, appunto, **un'abitudine relazionale dell'autore** idonea a costituire un'unica fattispecie illecita. Infatti, dopo l'integrazione del delitto gli eventuali episodi successivi vi si saldano, in una linea di continuità, ledendo, in modo ripetuto, il medesimo bene giuridico così da generare una realtà autonoma e diversa anche rispetto alla violazione, isolata ed occasionale, di altri delitti che lo compongono [...]. La peculiarità della dinamica che caratterizza le forme di realizzazione della violenza domestica commessa ai danni della donna si manifesta nel delitto in esame sotto due profili: 1) si sviluppa principalmente attraverso atti che, in sé considerati, non configurano reati, quali forme di disprezzo, umiliazioni, denigrazioni, ricatti morali soprattutto rispetto ai figli, manipolazioni psicologiche, richiami costanti all'inadeguatezza delle donne nei loro ruoli familiari (come mogli, madri o figlie); 2) assume un modalità ciclica [...] È proprio la struttura discontinua e frammentaria del delitto abituale, soprattutto quando sia "proprio", ad imporre all'interprete di leggere i singoli atti, non costitutivi di per sé reato, secondo una prospettiva globale che ne valorizzi adeguatamente il grado di offensività, collocandoli entro la trama discriminatoria che viene a connotare, talora con identiche dinamiche, lo sviluppo di quella relazione nel tempo (es: utilizzo dei medesimi appellativi sessisti, delle stesse forme di umiliazione e disprezzo, impiego di identici strumenti manipolatori, ecc.) [...]"³³;

– "[...] il reato di cui all'art. 572 cod. pen. è **consumato allorché siano compiuti, anche in un limitato contesto temporale, più atti, delittuosi o meno, finalizzati a determinare sofferenze fisiche o morali della vittima** [...] anche in un'ottica convenzionalmente orientata, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia è necessario la valorizzazione soprattutto del **disegno discriminatorio** che muove l'autore nell'imporre una normalizzata relazione di controllo della libertà della persona offesa, per impedirla nell'ambito di una relazione di coppia o di altro rapporto familiare [...]"³⁴;

– "[...] l'orientamento, ormai consolidato di questa Corte, secondo il quale il reato di cui all'art. 572 cod. pen. è consumato **allorché siano compiuti, anche in un limitato contesto temporale e nonostante periodi pacifici, vista la ciclicità che connota questo delitto [...] più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria, finalizzati a determinare sofferenze fisiche o morali della vittima** [...] volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà e autodeterminazione, a ferirne l'identità di genere con violenze psicologiche ed umiliazioni [...], **in quanto il disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza contro le donne è costituito dal deliberato intento di possesso, dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla** [...] (è una) **precisa modalità relazionale, discriminatoria e violenta, fondata su umiliazione, controllo, obbligo di subordinazione, denigrazione**, richiamo a stereotipati ruoli di genere assegnati alle donne,

³³ Cass. Pen., Sez. VI, n. 23204/2024, in *Ced. Cass.* n. 286616.

³⁴ Cass. Pen., Sez. VI, n. 23619/2024.



condizionamento manipolatorio fondato su ricatti affettivi agevolati dal rapporto genitoriale, assenza di contribuzione al mantenimento familiare, tutte condotte che, saldandosi le une con le altre, stante la struttura abituale del reato, arrivano a consolidare un assetto di potere asimmetrico, dimostrativo della configurabilità del delitto di maltrattamenti [...].”³⁵.

2.4. La forma omissiva.

Sintesi

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi può essere commesso anche in forma omissiva.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] il reato di maltrattamenti in famiglia ben può essere commesso anche imponendo ai familiari [...] un regime di vita connotato non solo dal frequente ricorso a violenze fisiche, ma più in generale improntato a un generale degrado nell’accudimento...A tal riguardo, infatti, deve precisarsi che il reato di maltrattamenti può essere commesso anche in forma omissiva, lì dove il genitore non provveda ad assicurare al minore, specie se in tenera età, tutte quelle condotte di cura, assistenza e protezione a fronte di esigenze cui il minore non può altrimenti provvedere [...].”³⁶;

– “[...] È configurabile il concorso per omissione nei delitti di maltrattamenti e lesioni nel caso in cui il genitore di figli minori, nella consapevolezza delle reiterate condotte violente perpetrate dal convivente nei confronti dei ragazzi, pur avendone la possibilità, ometta di intervenire per impedirle. [...].”³⁷.

3. La condotta, l’accertamento.

3.1. L’esclusivo rilievo della condotta dell’autore, l’irrelevanza della condotta della persona offesa (resistenza e reazione).

Sintesi

L’accertamento del reato riguarda esclusivamente la condotta dell’autore, unico elemento oggettivo e descrittivo della fattispecie penale, non assumendo alcuna valenza, sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza della illiceità penale, né la capacità reattiva della persona offesa (né l’eventuale reciprocità delle condotte di cui si dirà oltre).

Queste le sentenze di interesse:

³⁵ Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042/2024, in *Ced. Cass.*, n. 286854.

³⁶ Cass. Pen., Sez. VI, n. 8617/2024, in *Ced. Cass.*, n. 286069.

³⁷ Cass. Pen., Sez. V, n. 18832/2024, in *Ced. Cass.*, n. 286452.



– “[...] Lo spostamento dell'osservazione sulla condotta della vittima [...] è indice inequivoco della rivendicazione di queste come dovute, proprio in una logica punitiva della moglie che non si è assoggettata alla volontà del ricorrente, e tanto vale a costituire, al contrario, ulteriore prova del pericolo di reiterazione del delitto in quanto R. non tollera la libertà della B. [...]”³⁸;

– “[...] **L'accertamento, dunque, deve appuntarsi esclusivamente sulla condotta dell'autore, unico elemento oggettivo e descrittivo della fattispecie penale**, non assumendo alcuna valenza, sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza della illiceità penale, né la capacità reattiva della persona offesa [...], né l'eventuale reciprocità delle condotte, né la concreta idoneità delle violenze di ottenere l'annientamento o la subordinazione della vittima [...]”³⁹;

– “[...] L'art. 572 cod. pen. descrive la condotta illecita con il solo verbo maltrattare e non fa alcuna menzione di quale debba essere la condizione, la condotta, lo stato di chi ne è vittima. **La pretesa che la persona offesa dei maltrattamenti assuma o non assuma determinati comportamenti finisce per invertire l'oggetto dell'accertamento giudiziario che riguarda solo la condotta dell'autore, inserendo un dato valutabile solo ab extrinseco [...]**”⁴⁰;

– “[...] Il dolo, quale coscienza e volontà del fatto tipico, da intendersi, nella specie, come l'idoneità a ledere beni di rilievo costituzionale quali la dignità, l'autodeterminazione e l'integrità fisica e psichica [...] non è accertabile sulla base delle condotte tenute dalla persona offesa, perché oltre a contrastare con la logica, finirebbe per sovvertire l'oggetto della valutazione giudiziaria, concernente, sul piano soggettivo, l'accertamento della colpevolezza di chi agisce. **Infatti, i comportamenti della persona offesa sono estranei alla struttura oggettiva e soggettiva del reato di maltrattamenti.** [...] Non considera il ricorrente che, a fronte di un delitto di mera condotta, come è quello di maltrattamenti, in cui è solo il comportamento dell'autore ad essere oggetto di accertamento per valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che lo integrano, non incide sul dolo del reato la circostanza che la persona offesa abbia legittimamente richiesto, al Tribunale civile, il riconoscimento dei propri diritti patrimoniali nei confronti del marito [...]”⁴¹.

3.2. L'irrelevanza della soggezione della persona offesa.

Sintesi

Coerentemente con l'aggiornamento della *ratio* e del bene giuridico, non è consentito introdurre un ulteriore elemento costitutivo rappresentato dall'instaurazione di un rapporto di soggezione della persona offesa, perché la norma richiede esclusivamente che siano poste in essere atti idonei a "maltrattare" e, quindi, a provocare una sofferenza morale o psichica

³⁸ Cass. Pen., Sez. VI, n. 8452/2023.

³⁹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 9187/2023, in *Sistemapenale.it*, 8 maggio 2023.

⁴⁰ Cass. Pen., Sez. VI, n. 11733/2023.

⁴¹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 26934/2024, in *Aiaf-avvocati*, 16 luglio 2024.



che, tuttavia, non deve necessariamente comportare che la vittima risulti soggiogata dall'autore del reato. A fronte dell'oggettiva ricorrenza di tali presupposti, **il reato non è escluso per effetto della minore o maggior capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa**, come pure non è richiesto che la condotta maltrattante sia tale da rendere la vittima succube dell'autore del reato.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] (per l'art. 572 c.p.) **non è consentito introdurre un ulteriore elemento costitutivo rappresentato dall'instaurazione di un rapporto di soggezione della persona offesa**, proprio perché la norma richiede esclusivamente che siano poste in essere atti idonei a "maltrattare" e, quindi, a provocare una sofferenza morale o psichica che, tuttavia, non deve necessariamente comportare che la vittima risulti soggiogata dall'autore del reato. È del tutto irrilevante, pertanto, che la persona offesa dimostri una maggiore o minore capacità di resistenza, come pure il mantenimento di un'autonomia decisionale, posto che tali dati attengono essenzialmente ad un profilo strettamente soggettivo che, tuttavia, non inficiano l'idoneità della condotta illecita a determinare uno stato di sofferenza nella persona che la subisce. [...] In buona sostanza, il reato in esame presuppone l'accertamento di condotte oggettivamente lesive della sfera psico-fisica del convivente, a fronte delle quali il grado di sofferenza in concreto indotto non costituisce un elemento costitutivo del reato [...]. In altri termini, per la configurabilità del reato non è richiesta una totale soggezione della vittima perché la norma, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza [...]. Per le ragioni in precedenza esposte, ciò che rileva è l'oggettiva idoneità della condotta ad imporre condizioni di vita umilianti e vessatorie, mentre il variabile grado di reazione e di sopportazione da parte della persona offesa rimane estranea alla tipicità del fatto. In conclusione, deve affermarsi il principio - cui dovrà attenersi il giudice di rinvio secondo cui il reato di cui all'art. 572 cod. proc. pen. richiede, quale elemento costitutivo, una condotta oggettivamente idonea a ledere la persona nella sua integrità psico-fisica, consistente nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da risultare concretamente idonei a cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni. **A fronte dell'oggettiva ricorrenza di tali presupposti [...] non è richiesto che la condotta maltrattante sia tale da rendere la vittima succube dell'autore del reato.** [...]”⁴²;

– “[...] lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilito generale conseguente alle vessazioni patite, **non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima** la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali (Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018, Rv. 274519), in quanto **il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento**

⁴² Cass. Pen., Sez. VI, n. 809/2023, in *Altalex.com*, 23 gennaio 2023.



costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente [...]”⁴³.

3.3. L'irrelevanza della reciprocità delle condotte.

Sintesi

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è configurabile **anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere in danno reciproco gli uni degli altri**. Rileva l'oggettiva idoneità della condotta ad imporre condizioni di vita umilianti e vessatorie, mentre il variabile grado di reazione e di sopportazione da parte della persona offesa rimane estranea alla tipicità del fatto.

Il precedente e risalente orientamento valorizzava la reciprocità delle offese, escludendo però il delitto solo qualora le stesse fossero equivalenti: “In tema di maltrattamenti in famiglia, integra gli estremi del reato la condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, a un'altra persona, che ne rimane succube, imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante, che non ricorre qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti”.⁴⁴ La motivazione della sentenza ora citata muoveva da premesse che ormai sono superate sulla base della corretta individuazione del bene giuridico.

Per la Corte di cassazione, dal 2020 la reciprocità delle offese non esclude il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] **Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri.** (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato di cui all'art. 572 cod. pen. non prevede il ricorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti e reciprocamente poste in essere) [...]”⁴⁵;

– “[...] **Ciò che, invece, costituisce oggetto dell'accertamento circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è la volontà dell'autore di piegare e sottomettere la persona offesa, negandole libertà e dignità, affermando la propria posizione di incontrastato dominio proprio attraverso le condotte maltrattanti; cosicché l'eventuale condotta della vittima, reattiva o passiva, diventa del tutto irrilevante ed utile, al più, a fini descrittivi o sintomatici [...].”**⁴⁶;

⁴³ Cass. Pen., Sez. VI, n. 11724/2024, in *Ced Cass.*, n. 286294.

⁴⁴ Cass. Pen. Sez. VI, n. 4395/2019, in *Ced Cass.*, n. 278393.

⁴⁵ Cass. Pen., Sez. III, n. 12026/2020, in *Ced Cass.*, n. 278968.

⁴⁶ Cass. Pen., Sez. VI, n. 19847/2022, in *Njus.it*, 19 maggio 2022, in cui la Corte di Cassazione formula uno stringente ed articolato convincimento che evoca le fonti sovranazionali, a partire dalla Convenzione di Istanbul. In senso analogo, Cass. Pen., Sez. VI, n. 38602/2024; Cass. Pen., Sez. VI, n. 39554/2024.



– “[...] ciò che rileva è l'oggettiva idoneità della condotta ad imporre condizioni di vita umilianti e vessatorie, mentre **il variabile grado di reazione e di sopportazione da parte della persona offesa rimane estranea alla tipicità del fatto.** [...]”⁴⁷;

– “[...] **il provvedimento impugnato fonda, correttamente, l'accertamento della responsabilità sulla condotta dell'imputato e non sul dato soggettivo, estraneo alla fattispecie, della reazione di chi lo subisce.** Richiedere alla persona offesa del reato di maltrattamenti di tenere comportamenti di passività, soggezione, docilità e accondiscendenza e, dunque, di non reazione alle condotte umilianti e violente, aldilà del non essere richiesto dalla norma e dall'imporre di non difendersi proprio rispetto ad un reato che lede un diritto umano, quale il diritto alla vita e all'integrità fisica e psichica, inverte l'oggetto dell'accertamento che viene illogicamente spostato dalla condotta dell'autore, di piegare la persona offesa proprio attraverso le condotte maltrattanti, all'eventuale condotta della vittima, del tutto irrilevante, reattiva o passiva, secondo la più recente giurisprudenza cui aderisce il Collegio (Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M. e Sez.3, n. 12026 del 24/01/2020 M., Rv. 278968) [...]”⁴⁸;

– L'art. 572 cod. pen. descrive la condotta illecita con il solo verbo maltrattare e non fa alcuna menzione di quale debba essere la condizione, la condotta, lo stato di chi ne è vittima. [...]. Le reazioni della vittima possono essere apprezzate sul piano sintomatico, per misurare la concreta entità e consistenza dei maltrattamenti e, come avvenuto nella specie, per verificare la prosecuzione della condotta maltrattante, attraverso varie forme, nel quadro dello sviluppo ciclico della violenza domestica [...]”⁴⁹;

– “[...] Nella stessa linea si è affermato che, a fronte di condotte abitualmente vessatorie, che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni e umiliazioni, **il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa,** non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente [...]”⁵⁰;

– “[...] Il reato di maltrattamenti in famiglia è **configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri,** poiché l'art. 572, cod. pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcuna "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente [...]”⁵¹;

– “[...] 4.4. il ricorso, paventando una sorta di *provocazione*, chiede di escludere illiceità del fatto in base alla reazione della persona offesa, peraltro neanche indicata. Va ribadito che le sentenze di merito fondano, con argomenti logici coerenti, l'accertamento della

⁴⁷ Cass. Pen., Sez. VI, n. 809/2023, in *Altalex.com*, 23 gennaio 2023.

⁴⁸ Cass. Pen., Sez. VI, n. 30340/2022.

⁴⁹ Cass. Pen. Sez. VI, n. 11733/2023.

⁵⁰ Cass. Pen., Sez. VI, n. 37978/2023, in *Ced Cass.*, n. 285273; Cass. Pen., Sez. VI, n. 11724/2024, *ivi.*, n. 286294.

⁵¹ Cass. Pen., Sez. III, n. 19769/2024, in *Ced Cass.*, n. 286399.



responsabilità sui soli comportamenti dell'imputato e non su un dato estrinseco, rappresentato dalla reazione di chi subisce i comportamenti illeciti perché, se così fosse si finirebbe per invertire l'oggetto dell'accertamento giudiziario [...]"⁵².

3.4. La differenza tra liti familiari (penalmente irrilevanti) e violenza (che integra il delitto ex art. 572 c.p.).

Sintesi

Si delinea la differenza tra conflitto e violenza, sottolineando la frequente confusione tra i due aspetti che si riflette su un'erronea esclusione del reato. **Ricorrono i maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. quando emerge un rapporto di gerarchia e di potere, dunque, di sopraffazione di un soggetto su un altro; vi sono "conflitti/liti familiari" quando le parti sono in posizione paritaria e simmetrica.** Alcuni criteri per cogliere la differenza sono, ad esempio

- che vi sia o meno l'ascolto del giudizio o della volontà altrui;
- **che la relazione sia consapevolmente e strutturalmente sbilanciata a favore di uno solo dei due in ragione dell'identità sessuale;**
- **che emerga o no un divario di potere fondato su costrutti sociali o culturali connessi ai ruoli di genere tali da creare modelli comportamentali fissi e costanti di prevaricazione;**
- che una parte approfitti di specifiche condizioni soggettive (età, gravidanza, problemi di salute, disabilità) per esercitare anche un controllo coercitivo;
- che si ripeta o meno, con modalità prestabilite e prevedibili, la soccombenza sempre dello stesso soggetto attraverso offese o umiliazioni o limitazioni della sua libertà personali o di esprimere un proprio autonomo punto di vista;
- che la sensazione di paura per l'incolumità o di rischio o di controllo riguardi sempre e solo uno dei due anche utilizzando forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli minorenni della coppia.

Queste le sentenze di interesse:

- "[...] Se si opera questo esame, anche rappresentando la personalità e i modelli comportamentali riguardanti i ruoli di genere e familiari dei protagonisti, **si evita di confondere il delitto di maltrattamenti con le liti familiari, lì dove vi sono i primi quando emerge un rapporto di gerarchia e di potere; dunque, di sopraffazione di un soggetto su un altro; mentre vi sono le seconde quando le parti sono in posizione paritaria e simmetrica.** Alcuni criteri per cogliere la differenza sono, ad esempio, che vi siano o meno l'accettazione del punto di vista dell'altro; che si ripeta o meno, con modalità prestabilite, la soccombenza sempre dello stesso soggetto; che vi sia la sensazione di paura solo di uno dei due. [...]"⁵³;
- "[...] si tratta di espressioni che valgono a descrivere condotte da inserire in una modalità relazionale consolidata, **non potendosi confondere condotte vessatorie e umilianti**

⁵² Cass. Pen., Sez. VI, n. 26934/2024, in *Aiaf-avvocati*, 16 luglio 2024.

⁵³ Cass. Pen., Sez. VI, n. 19847/2022, in *Njus.it*, 19 maggio 2022.



con semplici liti familiari, ravvisabili solo allorché le parti si pongano in posizione paritaria e simmetrica e non anche quando ricorra un rapporto di supremazia e prevaricazione, tale da determinare la soccombenza del medesimo contendente o una sensazione di paura in capo ad uno solo dei due. [...].”⁵⁴;

– “[...] **non vi erano litigi o conflitti**, come definiti con una errata scelta lessicale anche a pag. 4 della pronuncia impugnata. Infatti, per tali devono intendersi ordinarie modalità di confronto fondate sull'accettazione del pensiero e della volontà altrui; sul riconoscimento dell'autonomia e delle scelte di altri, pur quando non condivise; sulla soccombenza paritaria dell'uno e dell'altro; sull'assenza di ritorsioni o di conseguenze pregiudizievoli per sé o per i propri figli; sulla piena parità emotiva, economica, fisica, psicologica (in questi termini Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M., non massimata) e non di certo, come nella specie, **quando vi sono atti vessatori unilaterali, provenienti sempre da uno rispetto all'altro, capaci di creare un clima di costante terrore e tali da umiliare l'interlocutore pretendendo di imporre sempre e solo il proprio punto di vista [...].**”⁵⁵;

– “[...] **La confusione tra delitto di cui all'art. 572 cod. pen. e le ordinarie «liti» avviene quando non è presa in alcuna considerazione l'asimmetria, di potere e di genere, che esiste nel contesto di coppia o familiare oggetto di esame, ritenendola un dato neutro [...].** Detta attività qualificatoria si pone in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost. che impone di ritenere le donne in una condizione paritaria, anche in fatto, rispetto agli uomini, dunque titolari del diritto alla dignità e alla libertà, diritti umani fondamentali, che non possono subire lesioni, neanche occasionali, o essere in qualche modo giustificabili in base ai costrutti sociali fondati sull'accettazione della disparità di genere. [...] Alcuni criteri per cogliere la differenza sono, ad esempio, che vi sia o meno l'ascolto del giudizio o della volontà altrui; che la relazione sia consapevolmente e strutturalmente sbilanciata a favore di uno solo dei due in ragione dell'identità sessuale; che emerga o no un divario di potere fondato su costrutti sociali o culturali connessi ai ruoli di genere tali da creare modelli comportamentali fissi e costanti di prevaricazione; che una parte approfitti di specifiche condizioni soggettive (età, gravidanza, problemi di salute, disabilità) per esercitare anche un controllo coercitivo; che si ripeta o meno, con modalità prestabilite e prevedibili, la soccombenza sempre dello stesso soggetto attraverso offese o umiliazioni o limitazioni della sua libertà personali o di esprimere un proprio autonomo punto di vista; che la sensazione di paura per l'incolumità o di rischio o di controllo riguardi sempre e solo uno dei due anche utilizzando forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli minorenni della coppia [...] **la violenza avviene sempre e solo su un piano inclinato a favore dell'autore e gli esiti sono sempre unidirezionali a vantaggio di questi; mentre la conflittualità di coppia si sviluppa su un piano paritario, in cui i protagonisti si riconoscono reciprocamente come soggetti autonomi,**

⁵⁴ Cass. Pen., Sez. VI, n. 27171/2022. In tal senso anche Cass. Pen., Sez. VI, n. 37453/2024.

⁵⁵ Cass. Pen., Sez. VI, n. 3377/2023.



dotati di dignità e libertà, e gli esiti del contrasto sono alterni, non prevedibili e tali da non ingenerare mai paura dell'altro [...].”⁵⁶;

– “[...] 2.4. La sentenza di primo grado, con un linguaggio deformante rispetto ai fatti accertati, ha ingiustificatamente sminuito e banalizzato come “sfoghi d’ira estemporanei” le gravi violenze esercitate da V. sulla donna [...]. La sentenza impugnata, nel capovolgere quella del Tribunale di [...], ha correttamente qualificato i fatti come maltrattamenti in adesione all’orientamento consolidato di questa Corte in materia di violenza domestica [...]. **La linea distintiva tra violenza domestica e liti familiari è netta.** Si consuma il delitto quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza – fisica o psicologica -, della coartazione e dell’offesa e quando la sensazione di paura per l’incolumità (o di rischio o di controllo) riguarda sempre e solo uno dei due, soprattutto attraverso forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli della coppia. Mentre ricorrono le liti familiari quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, riconoscendo e accettando, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista (Sez. 6, n. 37978 del 3/07/2023, cit.; Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M., non mass.) e, soprattutto, nessuno teme l’altro [...].”⁵⁷;

– “[...] La linea distintiva tra violenza domestica e liti familiari è netta e non consente confusioni. Si consuma la prima quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza – fisica, psicologica o economica -, della coartazione e dell’offesa e quando la sensazione di paura per l’incolumità (o di rischio o di controllo) riguarda sempre e solo uno dei due, soprattutto attraverso forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli della coppia prospettando il loro allontanamento dalla vittima se denuncia o se non soggiace ai volere dell’agente. Mentre ricorrono le liti familiari quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, riconoscendo e accettando, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista e, soprattutto, nessuno teme l’altro [...], perché ciò che costituisce il fondamento della relazione sono la riconosciuta e reciproca parità -economica, psicologica, fisica, eccetera - e la piena libertà [...].”⁵⁸.

Negli stessi sensi si esprime la Corte europea. Nella sentenza De Giorgi c. Italia del 16 giugno 2022 la Corte indica alcuni principi che consentono di distinguere il conflitto o la lite dalla violenza:

– “64. Nel caso di specie, la ricorrente ha subito delle violenze da parte di L.B., che sono state documentate il 21 novembre 2015 (si veda il paragrafo 12 supra) dall’ospedale e dai carabinieri. La ricorrente è stata colpita alla testa con un casco da moto e ha subito una

⁵⁶ Cass. Pen., Sez. VI, n. 37978/2023, in *Ced Cass.*, n. 285273.

⁵⁷ Cass. Pen., Sez. VI, n. 17656/2024, in *Avvocatoandreaani.it*, 6 maggio 2024.

⁵⁸ Cass. Pen. Sez. VI, n. 32042/2024, in *Ced Cass.*, n. 286854.



contusione a livello dello zigomo sinistro, una contusione nella regione parietale destra, una distorsione del rachide cervicale e una contusione alla spalla.

– “65. Il comportamento minaccioso di L.B. le ha fatto temere il ripetersi delle violenze per un lungo periodo di tempo. Le varie denunce e richieste di protezione rivolte alle autorità dello Stato testimoniano questo timore. La ricorrente ha lamentato in diverse occasioni un comportamento di controllo e coercizione, manifestatosi attraverso la sorveglianza dei suoi spostamenti, le molestie davanti alla sua abitazione e le minacce di ucciderla davanti ai bambini. I maltrattamenti sono stati segnalati anche dai servizi sociali nella loro relazione del febbraio 2018. **L’atteggiamento delle autorità, che ritenevano si trattasse di un conflitto tipico di alcune separazioni e non hanno offerto alcuna protezione alla ricorrente, deve aver esacerbato i sentimenti di ansia e impotenza che quest’ultima provava a causa del comportamento minaccioso di L.B”;**

– “66. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il trattamento denunciato abbia oltrepassato il livello minimo di gravità previsto dall’articolo 3 della Convenzione”.

3.5. *Le violenze in corso di separazione.*

Sintesi

La violenza domestica “fondata su motivi di genere” si aggrava con la scelta della persona offesa di interrompere attraverso la separazione, che costituisce atto di affermazione di autonomia e libertà, negate nella relazione di coppia.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] A questo dato formale si aggiunge un dato di comune esperienza, fatto proprio dalle Convenzioni internazionali, secondo cui la violenza domestica tra coniugi, fondata su motivi di genere, **è una forma di violenza che spesso continua e si aggrava proprio con la scelta della persona offesa di interromperla attraverso la separazione, che costituisce atto di affermazione di autonomia e libertà, negate nella relazione di coppia** (in questi termini par. 42 della Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011, ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77) [...]”⁵⁹;

– “[...] L’interpretazione costante di questa Corte, secondo cui le condotte violente, psicologiche e/o fisiche, consumatesi in fase di separazione tra coniugi vanno qualificate ai sensi dell’art. 572 cod. pen. **è ulteriormente rafforzata quando si condivide un rapporto genitoriale poiché, in situazioni di pregressa violenza domestica, sono proprio i figli a costituire per l’agente l’occasione o lo strumento per proseguire i maltrattamenti ai danni della persona offesa** [...]”⁶⁰;

⁵⁹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 45400/2022, in *Ced Cass.*, n. 284020. In tal senso Cass. Pen., Sez. VI, 23204/2024

⁶⁰ Cass. Pen., Sez. VI, n. 9187/2023, in *Sistemapenale.it*, 8 maggio 2023; Cass. Pen., Sez. VI, n. 4570/2023.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull’applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



– “[...] La separazione coniugale, infatti, da un lato è una condizione che incide soltanto sull'assetto concreto delle condizioni di vita, ma non sullo *status* acquisito; dall'altro dispensa dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lascia integri quelli discendenti dall'art. 143, comma 2, cod. civ. (reciproco rispetto, assistenza morale e materiale oltre che di collaborazione) cosicché il coniuge separato resta "persona della famiglia" come peraltro si evince anche dalla lettura dell'art. 570 cod. pen. (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020). A questo dato formale se ne aggiunge uno di comune di comune esperienza, fatto proprio dalle Convenzioni internazionali, secondo cui la **violenza domestica tra coniugi, fondata su motivi di genere, spesso continua e si aggrava proprio con la scelta della persona offesa di interromperla attraverso la separazione, che costituisce atto di affermazione di autonomia e libertà della donna, negate nella relazione di coppia dall'uomo maltrattante** (in questi termini § 42 della Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77). L'interpretazione costante di questa Corte, secondo cui le condotte violente, psicologiche e/o fisiche, consumatesi in fase di separazione tra coniugi vanno qualificate ai sensi dell'art. 572 cod. pen. è ulteriormente rafforzata quando si condivida un rapporto genitoriale poiché, in situazioni di pregressa violenza domestica, sono proprio i figli a costituire per l'agente l'occasione o lo strumento per proseguire i maltrattamenti ai danni della persona offesa [...]”⁶¹;

– “[...] Al riguardo, si è significativamente evidenziato come tale approdo esegetico, oltre ad essere il più rispettoso della lettera della norme incriminatrice *de qua*, risulti più coerente alle indicazioni contenute in numerose Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, in base alle quali si è chiarito che la violenza domestica tra coniugi, fondata su motivi di genere, è **una forma di violenza che spesso continua e si aggrava proprio con la scelta della persona offesa di interromperla attraverso la separazione**; e che, laddove i coniugi siano legati anche dal comune rapporto genitoriale, spesso sono i figli a costituire per l'agente l'occasione o lo strumento per proseguire i maltrattamenti ai danni della persona offesa (in questo senso cfr. Sez. 6, n. 46797 del 18/10/2023, T., Rv. 285542; Sez. 6, n. 37978 del 3/07/2023, B., Rv. 285273; Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020) [...]”⁶²;

– “[...] **va ricordato che a fronte di un delitto di mera condotta, come è quello di maltrattamenti, in cui è solo il comportamento dell'autore ad essere oggetto di accertamento per valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che lo integrano, non rileva la più volte valorizzata circostanza che la persona offesa abbia legittimamente richiesto, al Tribunale civile, la separazione coniugale e il riconoscimento dei propri inalienabili e personalissimi diritti anche rispetto all'affidamento dei figli minorenni vittime di violenza da parte del padre.** [...] Peraltro, proprio con riferimento al ricorso per separazione coniugale,

⁶¹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 23322/2023.

⁶² Cass. Pen., Sez. VI, n. 23619/2024. In tal senso Cass. Pen., Sez. VI, n. 20004/2024, in *Ced Cass.* n. 286478



soprattutto quando venga richiesto l'affidamento dei figli in contesti di violenza, il legislatore, in ossequio al principio, immanente all'ordinamento interno (artt. 2 e 30 Cost.) ed internazionale, del *best interest of the child*, sancito dalla CEDU (artt. 3 e 8), ma soprattutto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza[...]. Il diritto del minore a non subire pregiudizi, fatto proprio dall'ordinamento interno, penale e civile, è stato ulteriormente ribadito e rafforzato, proprio in fase di separazioni e divorzi, dalla c.d. riforma Cartabia (il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 [...]). **La circostanza che una donna che denuncia di avere subito violenza domestica da parte del marito, in pendenza di una separazione coniugale, possa averlo fatto per ottenere l'affidamento esclusivo dei propri figli di per sé non assume alcuna valenza negativa, neanche ai fini della valutazione della sua credibilità in sede penale, in quanto innanzitutto corrisponde all'esercizio di un preciso diritto previsto dall'ordinamento a tutela sua e dei figli [...]**"⁶³.

3.6. Il controllo ossessivo.

Sintesi

Le condotte di maltrattamenti contro familiari e conviventi derivano anche dalla **gelosia**, sebbene detto sentimento non abbia nulla a che vedere con le condotte contestate che rientrano in una inequivoca e deliberata attività persecutoria volta a privare la vittima di qualsiasi minimale forma di autonomia e da inscrivere soltanto nella deliberata volontà prevaricatoria.

Queste le sentenze di interesse:

- “[...] Attraverso la chiave di lettura offerta dalle richiamate fonti sovranazionali in materia, per come recepita dall’interpretazione giurisprudenziale... viene riconosciuto il preciso disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza nei confronti delle donne, il cui nucleo **è costituito, non dalla gelosia o da perdita di controllo, ma da deliberati intenti di possesso e dominazione** [...]”⁶⁴;
- “[...] La sentenza di primo grado “[...] ha dato atto che “[...] le condotte violente, umilianti e controllanti dell’imputato fossero iniziate già nel corso del fidanzamento, tanto da avere impedito alla A. di avere una vita sociale e di frequentare le amiche, cancellandole i profili social, isolandola, imponendole di rispondere immediatamente ai suoi messaggi, schiaffeggiandola, denigrandola con umiliazioni sessiste, ritenendo che il figlio non fosse suo e dopo la chiusura della relazione, continuando a perseguirla e minacciarla di morte, tutti comportamenti impropriamente ricondotti alla “gelosia” del ricorrente anziché alla natura discriminatoria e gerarchica del rapporto [...]”⁶⁵.

⁶³ Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042/2024, in *Ced Cass.*, n. 286854.

⁶⁴ Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042/2024, in *Ced Cass.*, n. 286854.

⁶⁵ Cass. Pen., Sez. VI, n. 38603/2024.



3.7. Gli stereotipi giudiziari che inquinano la valutazione dei fatti.

Sintesi

Integra il vizio di illogicità della motivazione l'uso di veri e propri **stereotipi giudiziari** nella parte in cui, in assenza di elementi di fatto, ritiene **dolosamente non veritiera la denunciata violenza trattandosi di un tipo di argomentazione che si risolve in un soggettivo convincimento del tutto disancorato da dati oggettivi** già censurato dalla Corte EDU nella sentenza J.L. contro Italia 27 maggio 2021 che ammonisce l'Autorità giudiziaria italiana dall'utilizzo di motivazioni che esprimano «la persistenza di stereotipi sul ruolo delle donne» e le espongano «alla vittimizzazione secondaria usando parole colpevolizzanti e moralistiche che potrebbero scoraggiare la fiducia della vittima nella giustizia».

Questa la sentenza di interesse:

– [...] 4.4. A ciò si aggiunge che, nel caso di specie, oltre ai sopra citati travisamenti delle prove e alle omissioni valutative, la motivazione della sentenza impugnata risulta gravemente viziata da manifesta illogicità per l'uso di veri e propri stereotipi giudiziari (nei termini indicati dall'art. 12.1. della Convenzione di Istanbul e dal par. II.F. della Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2019)1, del 27 marzo 2019), che contrastano innanzitutto con l'art. 101 Cost., nella parte in cui, **in assenza di elementi di fatto, ritiene dolosamente non veritiera la denunciata violenza sessuale da parte di T. perché «verosimilmente» riferibile al rifiuto dell'uomo di sposare la ricorrente, per «regolarizzare una relazione sentimentale da cui era nata anche una prole».** Si tratta di **un tipo di argomentazione, che si risolve in un soggettivo convincimento del tutto disancorato da dati oggettivi ed arbitrariamente selezionato dalla Corte territoriale per motivare la denuncia dell'imputata**, già censurato dalla Corte EDU nella sentenza J.L. contro Italia 27 maggio 2021 che ammonisce l'Autorità giudiziaria italiana dall'utilizzo di motivazioni che esprimano «la persistenza di stereotipi sul ruolo delle donne» e le espongano «alla vittimizzazione secondaria usando parole colpevolizzanti e moralistiche che potrebbero scoraggiare la fiducia della vittima nella giustizia» (cfr. parr. 140 e ss.), in quanto «il potere discrezionale dei giudici ed il principio di indipendenza della magistratura sono limitati dall'obbligo di tutelare l'immagine e la riservatezza dei soggetti da qualsiasi interferenza ingiustificata» (cfr. par. 139), tale dovendosi ritenere l'utilizzo di congetture, disancorate da fatti, riferibili a condizionamenti e pregiudizi personali in cui matura la decisione [...].”⁶⁶.

3.8. L'ubriachezza e le dipendenze dell'autore.

Sintesi

⁶⁶ Cass. Pen., Sez. VI, n. 12066/2023, in *Questione.giustizia.it*, 4 ottobre 2023.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



La Corte di cassazione rileva una non adeguata valutazione, in contrasto con pacifici principi di diritto, **nel valutare l'ubriachezza e le dipendenze**, ritenute erroneamente causa delle violenze.

L'ubriachezza.

Questa la sentenza di interesse:

– “[...] **L'ubriachezza abituale non esclude né diminuisce l'imputabilità** dell'agente, a meno che non sia derivata da caso fortuito o forza maggiore (art. 92 cod. pen.), dal chè consegue che la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata, come avvenuto nella specie, secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato [...]. Infatti, gli artt. 91, 92, 94 e 95 cod. pen. si limitano a disciplinare i limiti della compatibilità dell'ubriachezza con l'imputabilità senza introdurre alcuna deroga rispetto alla regola generale di cui all'art. 42 cod. pen., che esige l'esistenza del dolo o della colpa al momento della commissione del fatto e non in un lasso temporale anteriore [...] **Questo rigoroso apparato normativo ed interpretativo vale a maggior ragione nei delitti di maltrattamenti intra-familiari, come quello oggetto di esame, in cui la violenza, innescata dalla mancata soggezione della moglie ai minimali voleri del marito, non solo assume i connotati dell'abitudine, perché costitutiva di una strutturata relazione di potere che lede il diritto umano delle donne di vivere libere dalla violenza [...]. L'ubriachezza abituale, dunque, merita, per il legislatore, un aggravio sanzionatorio proprio perché rende più gravi e devastanti gli effetti delle condotte dell'autore sia con riguardo alla persona offesa, che teme l'imprevedibilità e lo sviluppo dei comportamenti maltrattanti; sia con riferimento alla loro intensificazione e incombenza [...].**”⁶⁷.

Le dipendenze.

Questa la sentenza di interesse:

– “[...] come emerge dalla motivazione delle conformi sentenze, A aveva imposto un assetto di ordinaria sopraffazione alla sola donna della famiglia che, infatti, se non lo assecondava nelle sue pretese (ricariche telefoniche, denaro, ecc.) veniva picchiata, minacciata, umiliata e appellata con insulti sessisti; mentre alla presenza dei Carabinieri si calmava. [...] Nei delitti di violenza domestica, come quello oggetto di esame, l'aggressività inusitata di A nei confronti della madre, e non anche di altri familiari, aveva assunto i connotati dell'abitudine, non per l'abuso di cannabinoidi, alcol o disturbi della personalità, ma perché costitutiva di una ordinaria e deliberata volontà sopraffattrice fondata su precisi stereotipi culturali, fondati sulla forza, come scritto dal perito. **D'altra parte, la condizione di dipendenza, in quanto transitoria e consapevole, quando indirizza le violenze in modo mirato e costante solo nei confronti di individuate persone del contesto familiare e non di**

⁶⁷ Cass. Pen., Sez. VI, n. 39578/2022.



altre, al più amplifica le modalità e gli esiti dei maltrattamenti, ma non ne costituisce mai la causa e non genera asseriti impulsi incontrollabili [...].”⁶⁸.

4. L'elemento soggettivo: coscienza e volontà di negare libertà e dignità della persona offesa.

Sintesi

Nel delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, l'elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà dell'autore di negare libertà e dignità della persona offesa, affermando la propria posizione di incontrastato dominio proprio attraverso le condotte maltrattanti; svalutazione e persecuzione della persona offesa, negandole libertà e dignità; cosicché l'eventuale condotta della vittima, reattiva o passiva, diventa del tutto irrilevante ed utile, al più, a fini descrittivi o sintomatici.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] Invero, per ritenere integrato il dolo non è necessario comprovare la volontà di programmare una pluralità di atti idonei a cagionare sofferenze fisiche o morali, ma basta la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima e la sua dignità (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, Osintsev, Rv. 279326; Sez. 6, n. 12196 del 04/07/2019, Di Bono, non massimata; Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, D'A., Rv. 259677) [...] (occorre evitare) **di invertire l'oggetto dell'accertamento che viene illogicamente spostato dalla volontà dell'imputato alla reazione della persona offesa.** Il dolo, nel delitto in esame, non è provato dal livello di prostrazione procurato in chi subisce la condotta, anche perché questo cambia a seconda della sua personalità oltre che del tipo o del tempo del maltrattamento subito. **Ciò che, invece, costituisce oggetto dell'accertamento circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è la volontà dell'autore di piegare e sottomettere la persona offesa, negandole libertà e dignità, affermando la propria posizione di incontrastato dominio proprio attraverso le condotte maltrattanti;** cosicché l'eventuale condotta della vittima, reattiva o passiva, diventa del tutto irrilevante ed utile, al più, a fini descrittivi o sintomatici [...].”⁶⁹;

– “[...] Il dolo, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consiste nella consapevolezza e volontà dell'agente di persistere nella lesione di diritti fondamentali della persona offesa, quali la dignità, la libertà, l'integrità fisio-psichica [...].”⁷⁰;

– “[...] Invero, il reato di maltrattamenti, presupponendo il dolo generico, non implica l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze

⁶⁸ Cass. Pen., Sez. VI, n. 32347/2024.

⁶⁹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 19847/2022, in *Njus.it*, 19 maggio 2022.

⁷⁰ Cass. Pen., Sez. VI, n. 11733/2023.



fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria (Sez. 3, n. 1508 del 16/10/2018, Rv. 274341-02) [...]" ⁷¹;

- "[...] 4.3.1. **Il dolo**, quale coscienza e volontà del fatto tipico, **da intendersi**, nella specie, **come l'idoneità a ledere beni di rilievo costituzionale quali la dignità, l'autodeterminazione e l'integrità fisica e psichica** [...] non è accertabile sulla base delle condotte tenute dalla persona offesa, perché oltre a contrastare con la logica, finirebbe per sovvertire l'oggetto della valutazione giudiziaria, concernente, sul piano soggettivo, l'accertamento della colpevolezza di chi agisce. Infatti, i comportamenti della persona offesa sono estranei alla struttura oggettiva e soggettiva del reato di maltrattamenti. [...] 4.3.2. [...] In ogni caso, **ritenere l'infedeltà coniugale della persona offesa come determinatrice delle violenze dell'autore e tale da escludere il dolo del reato, come prospettato dal ricorso, richiama schemi interpretativi ampiamente superati dalla coscienza sociale e dall'ordinamento giuridico**[...]. Non considera il ricorrente che, a fronte di un delitto di mera condotta, come è quello di maltrattamenti, in cui è solo il comportamento dell'autore ad essere oggetto di accertamento per valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che lo integrano, non incide sul dolo del reato la circostanza che la persona offesa abbia legittimamente richiesto, al Tribunale civile, il riconoscimento dei propri diritti patrimoniali nei confronti del marito (Sez. 6, n. 38306 del 14/06/2023, P., Rv. 285185) [...]" ⁷²;

- "[...] 3.3.2. Il riferimento del ricorso alla giustificazione delle violenze esercitate da E. per la violazione di asseriti obblighi di ruolo, familiare e sociale, da parte della moglie, tale da escludere la sussistenza del reato – evidentemente sotto il profilo del dolo –, richiama schemi interpretativi stereotipati e modelli arcaici di relazione tra i generi che non solo non hanno cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico, interno e sovranazionale, ma sono vietati perché fondati sulla diseguaglianza. **È giuridicamente errato riconoscere, anche solo come plausibile, la chiave di lettura discriminatoria offerta dal ricorrente di avere il diritto di imporre, soprattutto alla presenza dei figli, a fini "educativi", il proprio potere assoluto e sovraordinato sulla moglie** che, in quanto donna, non solo è soggetto privo di libertà e diritti, ma obbligata a svolgere compiti di cura e di servizio secondo gli ordini impartiti dal marito, la cui inosservanza determina la legittima conseguenza di sanzioni corporali, con sostanziale richiamo allo *ius corrigendi* [...]" ⁷³.

5. Il momento consumativo.

5.1. La successione delle leggi penali nel tempo.

Sintesi

⁷¹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 8617/2024, in *Ced Cass.*, n. 286069.

⁷² Cass. Pen., Sez. VI, n. 26934/2024, in *Aiaf-avvocati*, 16 luglio 2024.

⁷³ Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042/2024, in *Ced Cass.*, n. 286854.



Il momento consumativo del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, qualificato come reato abituale, si compie nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dell'*iter criminis*, ossia alla cessazione dell'abitualità delle condotte.

Nel caso di successione delle leggi penali e di condotte poste in essere anche dopo l'entrata in vigore di una nuova legge si applica la legge in vigore al momento della consumazione del reato, anche se sfavorevole rispetto alla precedente.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] Deve osservarsi che in tema di maltrattamenti in famiglia, stante la natura abituale del reato, che si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie, **perché possa trovare applicazione la legge 19 luglio 2019, n. 69 è necessario quantomeno, che una delle condotte vessatorie sia stata posta in essere nella vigenza della nuova legge** (Sez. 6, n. 19832 del 19/05/2022, S., Rv. 283462-01) [...]”⁷⁴;

– “[...] La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, già chiarito che, in tema di maltrattamenti in famiglia, a fronte di condotte che abbiano avuto inizio prima della legge 1 ottobre 2012, n. 172, ma siano proseguite in epoca successiva, trova applicazione il più severo trattamento sanzionatorio previsto da detta legge, stante l'unitarietà del reato abituale, in cui ogni nuova azione si salda a quelle precedenti, trasferendo il momento della consumazione all'ultima delle condotte tipiche realizzate, salvo il caso in cui le condotte maltrattanti poste in essere dopo la modifica normativa siano intervenute dopo un significativo intervallo temporale, tale da far propendere per la autonomia dei fatti, eventualmente unificabili nel vincolo della continuazione (Sez. 6, n. 24710 del 31/03/2021, P., Rv. 281528) [...]”⁷⁵;

– “[...] il consolidato orientamento di questa Corte ritiene che il momento consumativo coincida con la cessazione dell'abitualità, per cui, nell'ipotesi di condotta protrattasi sotto due differenti regimi normativi, a prescindere dal numero di episodi posti in essere nel vigore della nuova legge e tali, dunque, da integrare o meno per intero l'abitualità, la sanzione è quella vigente alla data della consumazione del reato anche se sfavorevole rispetto a quella precedente [...]”⁷⁶.

5.2. La continuazione, medesima o diversa persona offesa.

Sintesi

In un reato abituale, come quello di cui all'art. 572 c. p., qualora sia interrotta la consumazione (ad esempio per espiazione pena) o siano realizzati maltrattamenti ai danni di più persone offese ricorrono diversi delitti, eventualmente unificabili con la continuazione.

⁷⁴ Cass. Pen., Sez. VI, n. 24710/2023, in *Ced. Cass.*, n. 281528.

⁷⁵ Cass. Pen., Sez. VI, n. 44335/2023, in *Ced. Cass.*, n. 285385.

⁷⁶ Cass. Pen., Sez. VI, n. 23204/2024, in *Ced. Cass.*, n. 286616.



Queste le sentenze di interesse:

- “[...] Qualora siano compiuti **diversi maltrattamenti nei confronti di più persone offese** potrà esservi continuazione (ad esempio maltrattamenti in danno di coniuge e di figli) [...]”⁷⁷;
- “[...] Quando **le condotte maltrattanti si esauriscono e, successivamente, ne sono poste in essere altre contro la stessa persona offesa**, come accade nel caso in cui l’autore si trovi in espiazione pena, dopo la condanna irrevocabile, e, una volta libero, prosegua le condotte, ricorrono due autonomi reati di maltrattamenti, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione ove sussista un medesimo disegno criminoso [...]”⁷⁸.

5.3. La c.d. contestazione aperta che consente di giudicare fatti commessi e accertati nel corso del dibattimento di primo grado.

Sintesi

In presenza di un reato abituale, come quello di cui all’art. 572 c.p., la contestazione aperta “In... dal..., condotta in atto”, consente di estendere il giudizio di penale responsabilità dell’imputato anche a fatti non espressamente indicati nel capo di imputazione e, tuttavia, accertati nel corso del giudizio, sino alla sentenza di primo grado, senza necessità di specifica contestazione.

In merito al momento consumativo dei reati per i quali vi sia stata una c.d. contestazione aperta (“In... dal..., condotta in atto”) vi è una recente giurisprudenza di legittimità ampiamente prevalente.

Queste le sentenze di interesse:

- “[...] 2.1. È anche vero che per i “reati abituali” - nei quali cioè l’evento del reato si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato - si ritiene che il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado, che cristallizza l’accertamento processuale, cosicché, **nell’ipotesi di “contestazione aperta”, è possibile estendere il giudizio di penale responsabilità dell’imputato anche a fatti non espressamente indicati nel capo di imputazione e, tuttavia, accertati nel corso del giudizio sino alla sentenza di primo grado** (ex plurimis, Sez. 5, n. 17350 del 20 gennaio 2020, C., Rv. 279401) [...]”⁷⁹;
- “[...] In tema di giudizio abbreviato, nel caso di contestazione “aperta” di un reato permanente (*rectius* abituale *N.d.R.*); estendendosi la cognizione giudiziale all’intero sviluppo della fattispecie criminosa temporalmente non delimitata, non è necessaria alcuna contestazione suppletiva, né all’imputato spettano le correlate facoltà processuali, in

⁷⁷ Cass. Pen., Sez. VI, n. 30340/2022.

⁷⁸ Cass. Pen., Sez. VI, n. 24710/2021; Cass. Pen., Sez. II, n. 11290/2023, in *Ced Cass.*, n. 284454.

⁷⁹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 12483/2023.



relazione al protrarsi della condotta fino alla sentenza, essendo invece la modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. necessaria nell'opposto caso di contestazione "chiusa". (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento a contestazione di maltrattamenti "aperta", ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la condanna per le condotte maltrattanti oggetto di una querela integrativa) [...]."⁸⁰.

In tal senso la pacifica giurisprudenza in materia del delitto abituale di cui all'art. 612-bis c.p.⁸¹.

In senso contrario, isolatamente:

– “[...] Il delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto reato di natura abituale, postula che le condotte che lo integrano siano contestate con riferimento a un periodo di tempo delimitato, sicché, se al dibattimento emergono fatti ulteriori, verificatisi oltre l'arco temporale indicato nell'imputazione, il pubblico ministero è tenuto alla loro formale contestazione, sia nel caso in cui integrino la fattispecie concreta contestata, sia in quello in cui costituiscano una serie autonoma, unificabile alla precedente sotto il vincolo della continuazione. (Conf.: n. 4636 del 1995, Rv. 201149-01) [...].”⁸².

La motivazione della sentenza ora citata, però, appare non convincente perché richiama esclusivamente la giurisprudenza che individua quale autonomo delitto i maltrattamenti che “costituiscano una serie autonoma unificati alla precedente per vincolo di continuazione”, questione estranea a quella in esame. Infatti, si legge: “[...] Al contrario, proprio perché il reato di cui all'articolo 572 cod pen. è abituale, i fatti nuovi acclarati in dibattimento devono sempre essere contestati all'imputato, sia che servano a perfezionare ad integrare la fattispecie criminosa enunciata nel capo di imputazione, sia-maggior ragione-che costituiscano una serie autonoma unificati alla precedente per vincolo di continuazione (sezione VI, n. 4635/ 1995, cit. RV 201149; nello stesso senso Sez. VI n. 9235 del 14/2/2001, Vitiello RV 218514) [...]”.

5.4. Specifiche Linee guida: contestazione e cessazione della consumazione.

Vanno confermate le Linee guida operative da anni presso questa Procura, con contestazione aperta tutte le volte in cui non risulti con certezza la cessazione della condotta maltrattante.

A fronte di un delitto abituale è necessario utilizzare sempre la formula della contestazione aperta; quella chiusa può essere adottata soltanto nel caso di accertata effettiva e perdurante cessazione dell'abitualità, altrimenti un singolo atto successivo diventerebbe privo di valenza illecita non saldandosi, come dovuto, con le precedenti condotte integrandone un'ulteriore porzione.

⁸⁰ Cass. Pen., Sez. VI, n. 30145/2023, in *Ced Cass.*, n. 284964.

⁸¹ Cass. Pen., Sez. V, n. 12498/2023, in *Ced Cass.*, n. 284306; Cass. Pen., Sez. V, n. 12055/2021, in *Ced Cass.*, n. 281021; Cass. Pen., Sez. V, n. 15651/2020, *ivi*, n. 279154.

⁸² Cass. Pen., Sez. II, n. 40368/2023, in *Ced Cass.*, n. 285100.



Nel caso di contestazione chiusa correttamente operata, qualora nel corso del processo — a partire dall'udienza preliminare e fino alla sentenza di primo grado — emergano ulteriori atti, il pubblico ministero dovrà procedere a espressa contestazione per prolungare “la durata” della condotta criminosa.

Non si pone un problema di contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. atteso che si è in presenza di un unico reato abituale e la contestazione opera al fine di consentire all'imputato di difendersi.

Nel caso di contestazione aperta la giurisprudenza ormai prevalente, che applica i principi propri del reato abituale, ritiene che il termine di consumazione, coincida con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale “cosicché è possibile estendere il giudizio di penale responsabilità dell'imputato anche a fatti non espressamente indicati nel capo di imputazione e, tuttavia, emersi nel corso del giudizio sino alla sentenza di primo grado”.

Appare ormai superata ed isolata a tesi per cui i fatti nuovi acclarati nel corso del processo debbano essere sempre formalmente contestati all'imputato. Ne consegue che a fronte di integrazioni di querela/denunce o, comunque, di ulteriori minacce o molestie accertate dopo che sia stata esercitata l'azione penale, e dunque non sia possibile procedere alla riunione dei diversi procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero dovrà:

— da un lato, fare confluire la copia degli atti nel procedimento ancora nella fase dell'udienza preliminare; ovvero, se già emesso il decreto che dispone il giudizio, inserirli nel fascicolo del pubblico ministero, procedendo all'assunzione delle prove innanzi al tribunale anche con riferimento a tali ulteriori fatti (ovvero farli confluire nel fascicolo dell'udienza predibattimentale nel caso di richiesta di riti alternativi);

— dall'altro, richiedere l'archiviazione per *ne bis in idem* del nuovo procedimento.

Quanto all'eventuale applicazione di misura cautelare, si ritiene che solo la sentenza di primo grado interrompa la consumazione.

Nel caso di applicazione di misura cautelare deve ritenersi che l'abitudine del reato comporti che gli eventuali ulteriori atti maltrattanti posti in essere dopo l'applicazione della misura non abbiano una propria autonomia e si saldino con le condotte precedenti, configurando quindi un unico delitto. Naturalmente ogni ulteriore condotta maltrattante costituirà una violazione della misura cautelare in atto e imporrà l'arresto nel caso di flagranza o di flagranza differita ovvero l'aggravamento della misura. Inoltre, le ulteriori condotte aggravano il delitto e influiscono sulla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. Detta soluzione, che corrisponde ai principi propri del reato abituale, comporta innanzitutto che la persona offesa non subisca una serie di obblighi che rischiano persino di metterla in ulteriore pericolo, ad esempio imponendole la presentazione di diverse querele/denunce, sottoporsi a più incidenti probatori o ad esami di dibattimentali. Inoltre, l'interpretazione secondo cui si configura comunque un unico delitto consente una lettura non parcellizzata della complessiva relazione maltrattante e attribuisce al medesimo



pubblico ministero — e al medesimo giudice — il materiale investigativo e probatorio acquisito da valutare nella sua integrità. Infine, la specificità della condotta e la loro pluralità consentono, in caso di realizzazione di un ulteriore atto di tale natura, di richiedere l'applicazione di una misura cautelare al giudice che procede, anche dopo l'esercizio dell'azione penale nonché nel corso del dibattimento.

5.5. Il carattere unitario del reato ex art. 572 c.p., gli atti commessi dopo la consumazione.

Sintesi

Gli atti compiuti successivamente alla consumazione della reato - coincidente con il compimento dell'ultimo atto della sequenza criminosa - vadano ad aggravarlo, non costituendo invero un nuovo reato a sé stante, alla luce del carattere unitario che connota il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Queste le sentenze di interesse:

- “[...] E, quindi, il reato di maltrattamenti in famiglia, configurando un’ipotesi di reato abituale, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti; fermo restando che, attesa la struttura persistente e continuativa del reato, **ogni successiva condotta di maltrattamenti compiuta si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturalmente unitario** (Sez. 6, n. 52900 del 04/11/2016, P., Rv. 268559-01). Ne deriva che, nel caso di entrata in vigore di legge più sfavorevole, la stessa troverà applicazione solo nel caso in cui, l’ultima condotta tenuta sia successiva all’entrata in vigore della legge più sfavorevole [...]”⁸³;

- “[...] 3.2. In primo luogo, è pacifico che il reato di cui all’art. 572 cod. pen. non presuppone la convivenza con le persone della “famiglia” (tale restando anche il coniuge fino al momento del divorzio, cfr. Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, Rv. 284020) e quindi la nozione di abitualità non va correlata alla quotidianità tipica della “coabitazione”. Quel che rileva è che i comportamenti maltrattanti siano inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall’imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio (per tutte, Sez. 6, n. 45037 del 02/12/2010, Rv. 249036); in tale quadro ciascuna condotta successiva di maltrattamento va a riannodarsi alle precedenti, saldandosi idealmente alle stesse e andando a costituire, in tal modo, un illecito di carattere strutturalmente unitario (Sez. 6, n. 56961 del 19/10/2017, Rv. 272200) [...]”⁸⁴.

6. La competenza funzionale e il reato commesso all'estero.

⁸³ Cass. Pen., Sez. VI, n. 34284/2023, in *Ced Cass.*, n. 281528.

⁸⁴ Cass. Pen., Sez. VI, n. 464/2024.



6.1. La competenza funzionale.

Sintesi

Il carattere abituale del reato di maltrattamenti *ex art. 572 cod. pen.* comporta una fattispecie unitaria e non suscettibile di essere frazionata.

Nel caso in cui la condotta posta in essere dal soggetto abbia avuto inizio nel momento in cui lo stesso fosse ancora minorenni e sia proseguita nel tempo, anche nel momento del raggiungimento della maggiore età, sia competente il giudice ordinario.

Questa la sentenza di interesse:

- “[...] la recente giurisprudenza ritiene che spetti al giudice ordinario la competenza a conoscere del delitto di maltrattamenti in famiglia allorché la condotta criminosa, benché iniziata quando l'imputato era ancora minorenni, sia terminata in epoca successiva al raggiungimento della maggiore età, trattandosi di una fattispecie di reato unica non suscettibile di frazionamenti [...]. Risulta quindi superato un non recente precedente secondo cui, a differenza dei reati permanenti, per i reati abituali [...] è possibile operare una scissione delle condotte del soggetto, e distinguere pertanto episodi realizzati in data antecedente ed episodi realizzati in data successiva al raggiungimento della maggiore età: attribuendo la competenza a conoscere i primi al Tribunale per i minorenni, ed attribuendo la competenza a conoscere i secondi al Tribunale ordinario [...]”⁸⁵.

6.2. La condotta posta in essere totalmente all'estero da un cittadino italiano.

Sintesi

Prima della modifica disposta dalla l. n. 68/2019 (entrata in vigore il 9 settembre 2019) il delitto di cui all'art. 572 c.p. era punito nel minimo con 2 anni di reclusione, di conseguenza trovava applicazione l'art. 9, secondo comma, c.p. e occorre la querela e la presenza nel territorio dello Stato (all'atto dell'esercizio dell'azione penale).

Per i fatti soggetti al nuovo minimo edittale, si applica l'art. 9, primo comma, c.p. per cui è sufficiente la presenza del cittadino nel territorio italiano (all'atto dell'esercizio dell'azione penale).

Questa la sentenza di interesse:

- “[...] 3.1. In ragione della cornice edittale del delitto di maltrattamenti in famiglia, che all'epoca dei fatti contemplava un minimo edittale di due anni di reclusione, nel caso di specie deve, tuttavia, trovare applicazione il secondo comma dell'art. 9 cod. pen. [...] Secondo la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ancorché il secondo comma dell'art. 9 cod. pen. non ne faccia menzione, anche per i delitti puniti con la reclusione inferiore nel minimo a tre anni la perseguibilità è subordinata alla presenza del cittadino nel territorio dello Stato dopo la commissione del reato [...], in quanto, essendo questa condizione espressamente richiesta per

⁸⁵ Cass. Pen. Sez. VI, n. 12483/2023.



i delitti più gravi (quelli puniti con la reclusione superiore nel minimo a tre anni), a maggior ragione deve ritenersi necessaria per i delitti meno gravi (quelli puniti con la reclusione inferiore al minimo a tre anni). Stante la querela presentata dalle persone offese, dunque, per il delitto di maltrattamenti in famiglia per cui si procede può ritenersi sussistente la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, cod. pen., nei confronti dell'imputato solo se ed in quanto sia dimostrata la sua presenza in territorio italiano dopo la commissione del fatto. [...] Al fine di radicare la **giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell'art. 9 cod. pen.**, dunque, **la presenza del cittadino in territorio italiano deve essersi già verificata al momento dell'esercizio dell'azione penale**, in quanto una diversa soluzione, condurrebbe a ritenere - contro ogni logica - che la condizione di procedibilità sia rimessa alla libera scelta dell'imputato, il quale, essendo libero di decidere di lasciare il territorio prima dell'esercizio dell'azione penale, potrebbe così fare cessare in base al suo arbitrio la giurisdizione italiana, dopo averla determinata in precedenza attraverso l'ingresso volontario nello stato italiano [...]."⁸⁶

7. I maltrattamenti nei confronti di conviventi e il rapporto con il delitto di atti persecutori aggravati ex art. 612-bis, secondo comma, c.p. (cenni).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 98/2021, **pur senza collocare la questione nell'ambito della cornice delle fonti sovranazionali in materia**, si è occupata della linea di demarcazione tra art. 572 c.p. e art. 612-bis, secondo comma, c.p. a partire proprio dal caso delle violenze perpetrate nell'ambito di una coppia, legata sentimentalmente da pochi mesi, che conviveva solo nei fine settimana. Si è posto il problema della nozione di convivenza e dell'*interpretazione estensiva* — contenuta nel più grave delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e non anche nell'art. 612-bis, secondo comma, c.p. — concludendo: "Il divieto di analogia non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali [...]"

La citata sentenza del giudice delle leggi **ha imposto alla Corte di legittimità di delineare la nozione di convivente** rilevante ai sensi dell'art. 572 c.p. evitando qualunque ipotesi di interpretazione estensiva e tenendo conto che la relativa nozione non è contenuta né nel codice penale né in quello di procedura penale. Numerose le sentenze che delineano le nozioni di convivenza, coabitazione e relazione affettiva che non possono ripercorsi in questa sede, se non rinviando ad alcune recenti decisioni⁸⁷.

Si sintetizzano i casi più frequenti che possono verificarsi, come risolti dalla giurisprudenza citata, con riferimento alla situazione in cui si trova la persona offesa rispetto all'autore del reato:

⁸⁶ Cass. Pen. Sez. VI, n. 19335/2023, in *Ced Cass.*, n. 284621.

⁸⁷ Cass. Pen. Sez. VI, n. 9187/2023; Cass. Pen. Sez. VI, n. 38603/2024.



1. coniuge (o parte di unione civile) che conviva o meno (separato di fatto), art. 572 c.p.;
2. coniuge legalmente separato (o parte di unione civile), art. 572 c.p.;
3. coniuge (o parte di unione civile) divorziato, art. 612-*bis*, comma secondo, c.p.;
4. convivente, con o senza figli con l'autore del reato, art. 572 c.p.⁸⁸;
5. persona già convivente, cessata la convivenza, art. 612-*bis*, comma secondo, c.p.;
6. persona legata da relazione affettiva in assenza di convivenza, art. 612-*bis*, comma secondo, c.p. 78;
7. relazione affettiva di qualunque natura con convivenza, art. 572 c.p.;
8. relazione affettiva di qualunque natura senza convivenza o con convivenza cessata, art. 612-*bis*, comma secondo, c.p.

8. L'aggravante prevista dall'art. 572, secondo comma, c.p.: la presenza del minorenni a uno o a più atti maltrattanti.

Sintesi

Vi è contrasto sulla configurabilità dell'aggravante della presenza del minorenni a uno o a più atti maltrattanti assiste.

Per valutare la sussistenza dell'aggravante dei maltrattamenti commessi alla *presenza* del minorenni solitamente si ricorre al numero di atti ai quali questi assiste.

Recentemente è stato affermato che è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico ⁸⁹.

Questo indirizzo è in contrasto con plurime decisioni che, condivisibilmente, valorizzano la necessità della maggiore tutela dei minorenni, sempre più consolidatasi nell'ordinamento, pertanto la Corte di legittimità a considerare **sufficiente anche un solo atto maltrattante commesso alla presenza del minorenni per integrare la circostanza aggravante** in esame e a prescindere dalla sua stessa età ⁹⁰. Tale indirizzo prevalente è fondato sulla *ratio dell'aggravante*, correlata all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti che "[...] proprio a cagione dell'incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultino più sensibili ai riflessi dell'altrui azione aggressiva, specie se commessa da un genitore in danno dell'altro, e possano così rimanerne vulnerati, esito che riflette gli approdi ormai adeguatamente consolidati della scienza psicologica, secondo cui anche bambini molti piccoli sono

⁸⁸ Si registra ad oggi ancora un orientamento secondo cui la presenza di figli della coppia (non sposata), non convivente o non più convivente, è determinante per configurare il delitto di maltrattamenti (Cass. Pen. Sez. II, n. 43846/2023, in *Ced Cass.*, n. 285330).

⁸⁹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 31929/24, in *Ced cass.*, n. 286867.

⁹⁰ Cass. Pen., Sez. VI, n. 8713/2023. In tal senso Cass. Pen, Sez. VI, n. 19832/2022, in *Ced cass.*, n. 283162, Cass. Pen., Sez. VI, n. 21998/2023, *ivi*, n. 285118



negativamente influenzati dagli eventi traumatici verificatisi nell'ambiente che li circonda. [...]”⁹¹.

9. La sospensione condizionale e la pena subordinata ex art. 165, quinto comma, c.p.

9.1. L'origine (sovranaazionale) della norma.

Sintesi

L'art. 165, quinto comma, c.p. è stato introdotto, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul (artt. 12, 16 e 48). Va richiamata anche la Direttiva del 14 maggio 2024 n. 2024/1385/UE «Sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica».

Questa la sentenza di interesse:

- “[...] Va premesso che già la Raccomandazione Rec(2002)5, del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne contro la violenza, adottata il 30 aprile 2002, invitava gli Stati a intraprendere azioni per garantire la protezione delle vittime menzionando specificamente i *Programmi d'intervento per gli autori delle violenze* [...] Come ricordato anche dalle Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851, l'art. 165, quinto comma, cod. pen. è stato introdotto, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011), ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77, ripercorrendo il contenuto dell'art. 16 («Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento») [...] Il paragrafo 3 aggiunge un elemento di particolare rilievo nella prospettiva di concreta funzione preventiva che connota l'istituto in esame ovvero la prioritaria tutela delle vittime rispetto alla lesione del loro diritto umano di vivere libere dalla violenza [...] Si tratta di una disposizione convenzionale da leggere tenendo conto che i Programmi previsti dall'art. 16 devono fare salvo **il divieto di mediazione e conciliazione tra autore e vittima**, stabilito dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul, escludendo dunque qualsiasi coinvolgimento della persona offesa e dei suoi figli. Inoltre, l'art. 165, quinto comma, cod. pen. adempie anche agli *Obblighi generali* previsti dall'art. 12 della Convenzione di Istanbul che impone agli Stati di **«promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pratiche basate sull'idea dell'inferiorità della donna e su modelli stereotipati dei ruoli delle donne degli uomini»** (Sez. 6, n. 8451 del 10/01/2023, M., non mass.). Da ultimo va richiamata la Direttiva del 14 maggio 2024 n. 2024/1385/UE «Sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica», entrata in vigore il 13 giugno 2024, che si occupa espressamente dei programmi di intervento per gli uomini autori di violenza, delineandone finalità e contenuti, sia nel Considerando 62

⁹¹ Cass. Pen., Sez. III, n. 21024/2022, in *Ced Cass.*, n. 283204.



[...]sia nel testo normativo il cui art. 38 [...] ricalca il citato art. 16 della Convenzione di Istanbul [...].”⁹².

9.2. La ratio dei percorsi di recupero: la consapevolezza necessaria per prevenire future reiterazioni.

Sintesi

L'art. 165, quinto comma, cod. pen. deve essere interpretato in una chiave social-preventiva e rieducativa affinché gli autori di violenza di genere e contro le donne, grazie ai **menzionati percorsi** acquisiscano la consapevolezza necessaria a modificare il proprio atteggiamento e comportamento, così da prevenire future reiterazioni di atti di violenza sessuale o domestica, ciò in una prospettiva di ampia tutela della vittima.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] 3.2. Come ricordato anche dalle Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851, l'art. 165, quinto comma, cod. pen. è stato introdotto, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011), ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77, ripercorrendo il contenuto dell'art. 16... 3.3. In questa cornice, è di tutta evidenza che l'art. 165, quinto comma, cod. pen. **deve essere interpretato in una chiave social-preventiva e rieducativa affinché gli autori di violenza di genere e contro le donne, grazie ai menzionati percorsi - dizione linguistica non casuale -, acquisiscano la consapevolezza necessaria a modificare «il proprio atteggiamento e comportamento, così da prevenire future reiterazioni di atti di violenza sessuale o domestica»** (paragrafo 102 della Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul), sempre ponendo al centro la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime che costituiscono una priorità (art. 16.3 cit.) **in una logica di prevenzione della recidiva.** [...] 3.4. È questa la ragione per la quale per i reati elencati dall'art. 165, quinto comma, cod. pen. la sospensione condizionale della pena può essere applicata solo previo espresso consenso dell'imputato in quanto questi assume un preciso e gravoso impegno, costituente un *facere*, quale è quello di seguire un preciso *percorso* di acquisizione di consapevolezza e rimozione delle proprie convinzioni circa la supremazia maschile e la sudditanza femminile, con i relativi ruoli di genere, su cui si fonda la natura discriminatoria che costituisce il sostato culturale del delitto che incide su diritti umani inalienabili [...].”⁹³;

– “[...] Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che l'obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., cui è subordinato il riconoscimento del beneficio in favore degli autori di reati di violenza domestica o di genere,

⁹² Cass. Pen, Sez. VI, n. 40888/2024.

⁹³ Cass. Pen., Sez. VI, n. 30593/2024.



ha un contenuto special-preventivo del tutto differente dalle altre forme di riparazione contemplate dallo stesso art. 165, essendo volto a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto e con l'ausilio di esperti, il pericolo di recidivanza rispetto a tali reati (Sez. 6, n. 39341 del 26/06/2023, Rv. 285275) [...].”⁹⁴;

- “[...] Gli obiettivi perseguiti dall’art. 165, quinto comma, cod. pen. proprio in una prospettiva convenzionale ed eurounitaria possono così declinarsi: a) prevenire il rischio di recidiva, stante l’alta percentuale di reiterazione dei reati di violenza domestica contro le donne in quanto fondati su una strutturata identità del loro autore che ha introiettato *modelli comportamentali violenti* nei confronti delle donne (così definiti dalle norme sovranazionali); b) consentire all’imputato, che ne assume consapevolezza, di manifestare la scelta libera ed autonoma di intraprendere un percorso di rivisitazione delle ragioni identitarie e discriminatorie sottese alla commissione del delitto; c) tutelare le vittime, dirette o potenziali, del delitto, incidendo sulle condotte dell’autore proprio nella fase processuale, quella a maggiore rischio per la persona offesa che, decidendo di denunciare e confermare la propria scelta di autonomia, si sottrae alla posizione di paura o soggezione cui è stata costretta; d) vincolare il giudice, in deroga alla discrezionalità concessa dal primo comma dello stesso art. 165 cod. pen., anche per evitare che una causa di estinzione del reato possa essere concessa con mere clausole di stile e senza precise condizioni, stante la prospettiva principalmente rieducativa dell’istituto in una logica di prevenzione del reato (Sez. 6, n. 30593 del 18/06/2024, L., non mass.; Sez. 6, n. 8451 del 10/01/2023, M., non mass.) [...].”⁹⁵.

9.3. Il contenuto del provvedimento del giudice, in generale.

Sintesi

Il provvedimento del giudice deve contenere a) l'avvenuto accertamento circa la presenza del consenso, libero ed informato, dell'imputato a seguire i percorsi, evincibile anche da comportamenti concludenti risultanti dagli atti processuali; b) l'ente/associazione che, in un'ottica individualizzata, è specializzato in ordine allo specifico reato accertato e alle caratteristiche del caso concreto; c) l'eventuale cadenza settimanale del percorso a seconda del delitto contestato e delle modalità dello stesso; d) la necessità che, ai fini dell'estinzione della pena, il percorso si conclude con esito favorevole; e) il termine di inizio del percorso da far decorrere dalla data di irrevocabilità della pronuncia; f) la durata massima.

Questa la sentenza di interesse:

- “[...] il provvedimento del giudice, con cui viene subordinata la sospensione condizionale della pena nei delitti elencati dall’art. 165, quinto comma, cod. pen., ha una natura complessa. 8.1. Esso deve contenere, innanzitutto, l'avvenuto accertamento circa la presenza del consenso, libero ed informato, dell'imputato a seguire i percorsi, evincibile anche da

⁹⁴ Cass. Pen., Sez. VI, n. 30720/2024, in *Ced Cass.*, n. 286832.

⁹⁵ Cass. Pen., Sez. VI, n. 40888/2024.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



comportamenti concludenti risultanti dagli atti processuali. 8.2. Inoltre, il provvedimento deve indicare l'ente/associazione che, in un'ottica individualizzata, è specializzato in ordine allo specifico reato accertato e alle caratteristiche del caso concreto. 8.3. Il provvedimento del giudice, inoltre, deve stabilire:

- l'eventuale cadenza settimanale del percorso (oggi testualmente indicata in almeno due giorni a settimana) a seconda del delitto contestato e delle modalità dello stesso;
- la necessità che, ai fini dell'estinzione della pena, il percorso si conclude con esito favorevole, non bastando la sola partecipazione, come si desume già dal testo normativo applicabile al caso in esame e oggi solo esplicitato dalla disposizione per come modificata;
- il termine di inizio del percorso da far decorrere dalla data di irrevocabilità della pronuncia (Sez. Un., n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 secondo cui il termine entro il quale l'imputato deve provvedere costituisce elemento essenziale dell'istituto e va fissato dal giudice in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione). 8.4. Con specifico riferimento al termine va ritenuto illegittimo un *dies a quo* fissato antecedentemente al passaggio in giudicato della sentenza. La durata del percorso va indicata dal giudice, nel dispositivo di sentenza, stabilendo quella massima che costituisce una delicata operazione di bilanciamento di una serie di elementi di merito non predefiniti (Sez. 5, n. 16548 del 9/02/2023, U., non mass.) [...]”.⁹⁶

9.4. Il contenuto del provvedimento del giudice: a) il consenso dell'imputato.

Sintesi

La concessione della sospensione condizionale della pena richiede il preliminare accertamento della libera, consapevole ed effettiva volontà di intraprenderli da parte dell'imputato, non bastando la sua “non opposizione”. Il consenso dell'imputato deve essere espresso formalmente o ritenuto dal giudice in base ad elementi oggettivi desumibili dagli atti.

Questa la più recente sentenza di interesse:

- “[...] I percorsi [...] per essere efficaci e non tradursi in un mero adempimento formale applicato unilateralmente dal giudice, tanto da svuotarsi del profondo significato loro attribuito dal legislatore, richiedono il preliminare accertamento della libera, consapevole ed effettiva volontà di intraprenderli da parte dell'imputato, non bastando la sua “non opposizione” [...] *i percorsi* devono approfondire un complesso intreccio di profili innanzitutto culturali, oltre che psicologici e relazionali, che richiedono una seria e dolorosa messa in discussione dell'imputato, costituente un *facere* volto a rimuovere le radicate convinzioni circa la supremazia maschile e la sudditanza femminile, ridisegnando i relativi ruoli di genere, che fondano la natura discriminatoria di questi delitti lesivi di diritti umani inalienabili. [...] Si tratta di un impegno che, pur richiedendo all'imputato di riconoscere e rivisitare i propri

⁹⁶ Cass. Pen., Sez. VI, n. 40888/2024.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



comportamenti, non significa ammissione di colpevolezza quanto consapevolezza e responsabilizzazione per evitare il rischio di recidiva. [...] 7.2. Il consenso dell'imputato, espresso formalmente o ritenuto dal giudice in base ad elementi oggettivi desumibili dagli atti, proprio per la gravosità del percorso, deve essere pieno perchè la sua manifestazione si riflette, in misura rilevante, sui suoi diritti fondamentali, nonché sulla stessa eseguibilità della pena ed è, dunque, necessario che egli sia cosciente delle sue conseguenze giuridiche (cfr. Corte cost., sent. n. 394 del 2002) [...] 7.3. Peraltro, la concessione del beneficio nei termini indicati comporta che l'imputato sostenga il costo economico della partecipazione a detti percorsi, posto espressamente a suo carico dall'art. 6, comma 2, l. n. 69/2019 come ulteriore riprova del suo impegno concreto (Sez. 6, n. 30593 del 18/06/2024, L., non mass.), semmai anche con sacrifici personali, che avvalorano la valutazione positiva per l'applicazione della sospensione condizionale della pena che tiene conto anche del comportamento successivo al reato [...].”⁹⁷.

9.5. Il contenuto del provvedimento del giudice: b) l'individuazione dell'ente/associazione.

Sintesi

Il provvedimento del giudice deve contenere l'indicazione dell'ente/associazione che, in un'ottica individualizzata, è specializzato in ordine allo specifico reato accertato e alle caratteristiche del caso concreto.

Questa la sentenza di interesse:

- “[...] L'individuazione dell'ente/associazione non è demandabile all'UEPE, come già sottolineato da questa Corte in relazione ai principi di prevenzione e rieducativi che connotano anche il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (Sez. 6, n. 32042 del 08/07/2024, F., non mass.; Sez. 6, n. 23620 del 14/05/2024, D., non mass.). Detta conclusione risulta fondata: a) sul dato testuale dell'art. 165, quinto comma, cod. pen., come modificato dalla l. n. 168 del 2023; b) sulla previsione del secondo comma dell'art. 18-bis disp att. coord. cod. pen. (sempre introdotto dalla l. n. 168 del 2023) che stabilisce espressamente che l'ufficio di esecuzione penale esterna accerti solo l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunichi l'esito al pubblico ministero. La scelta dell'ente, infatti, costituisce un compito molto delicato del giudice e sarà agevolato dall'approvazione delle Linee guida previste dall'art. 18 della l. n. 168 del 2023, sopra menzionato [...].”⁹⁸.

9.6. Il contenuto del provvedimento del giudice: c) il rilievo dello specifico delitto per cui vi è condanna.

Sintesi

⁹⁷ Cass. Pen., Sez. VI, n. 40888/2024.

⁹⁸ Cass. Pen., Sez. VI, n. 40888/2024. In tal senso, Sez. V, n. 16548/2023.



Il giudice, nel delineare i *percorsi* deve tenere conto dello specifico delitto commesso e delle modalità in cui si è concretamente consumato, della personalità del condannato e del movente che lo ha determinato; della personalità della vittima, della relazione con l'autore.

Questa la più recente sentenza di interesse:

- “[...] i *percorsi* devono tenere conto dello specifico delitto commesso e delle modalità in cui si è concretamente consumato (violenza sessuale, pedofilia, atti persecutori, maltrattamenti in contesto intrafamiliare, maltrattamenti nella relazione di coppia, violenza fisica, economica o psicologica, ecc.); della personalità del condannato e del movente che lo ha determinato; della personalità della vittima in chiave intersezionale (età, persone con disabilità, provenienza geografica, identità di genere, ecc.); della relazione con l'autore, ecc. 4.2. Conferma della necessaria individualizzazione dei *percorsi*, unico strumento a renderli davvero efficaci nella logica perseguita dal legislatore nazionale e sovranazionale, si trae proprio dall'intervento legislativo avvenuto con l'art. 15 della l. n. 168 del 2023 che non solo ha stabilito specifiche e più stringenti modalità applicative della sospensione condizionale della pena con modifiche del menzionato quinto comma dell'art. 165 cod. pen., ma ha introdotto anche l'art. 18-bis, comma 2, disp. coord. cod. pen. (sugli obblighi di comunicazione della sentenza che applica l'art. 165, quinto comma, cod. pen.) e l'art. 18 «Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato» [...] 4.3. In attesa dell'approvazione delle Linee guida di cui al citato art. 18 della l. n. 168 del 2023, per il giudice di merito **saranno utili le indicazioni contenute nell'art. 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022, pubblicata sulla G.U. n. 276 del 25 novembre 2022 «Sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere del 14 settembre 2022»** che stabilisce gli obiettivi e i contenuti dei programmi di intervento dedicati agli autori di violenza [...]”⁹⁹.

9.7. Il contenuto del provvedimento del giudice: d) il dies a quo (la non computabilità di periodi iniziati in precedenza) e il dies ad quem.

Sintesi

Il provvedimento del giudice deve contenere il termine di inizio del percorso da far decorrere dalla data di irrevocabilità della pronuncia e la durata massima.

Questa la sentenza di interesse:

- [...] il termine di inizio del percorso da far decorrere dalla data di irrevocabilità della pronuncia (Sez. Un., n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 secondo cui il termine entro il quale l'imputato deve provvedere costituisce elemento essenziale dell'istituto e va fissato dal giudice in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione). [...] va ritenuto illegittimo un *dies a quo* fissato antecedentemente al passaggio

⁹⁹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 40888/2024.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



in giudicato della sentenza. La durata del percorso va indicata dal giudice, nel dispositivo di sentenza, stabilendo quella massima che costituisce una delicata operazione di bilanciamento di una serie di elementi di merito non predefiniti (Sez. 5, n. 16548 del 9/02/2023, U., non mass.). Le ragioni poste a fondamento di detta conclusione sono che l'imputato ha il diritto alla certezza del termine entro cui si compie l'accertamento finale della sua posizione; che la sentenza, e l'esito estintivo della pena, sono prerogativa esclusiva del giudice. Ne consegue che non può essere demandata alla sola fase esecutiva e ai responsabili degli enti/associazioni la durata massima di un percorso che costituisce il presupposto dell'estinzione della pena. 8.5. Inoltre, non possono valere eventuali partecipazioni a corsi autonomamente iniziati dall'imputato o programmi di recupero dalle dipendenze (da alcol, droghe, ludopatie o altro) che prescindono dal delitto commesso, dalla tutela della persona offesa e hanno una finalità di cura (Sez. 6, n. 39341 del 26/06/2023, T., Rv. 285275; Sez. 6, n. 30593 del 18/06/2024, L., non mass.), in quanto non oggetto della complessa articolazione accertativa sopra esposta, affidata dal legislatore alla sola valutazione discrezionale del giudice. Detti corsi sono valutabili, però, ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare, quando ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 282-*quater* cod. proc. pen. [...]"¹⁰⁰.

9.8. La sospensione condizionale della pena e la misura cautelare personale in atto: rapporti.

Sintesi

Nel caso in cui l'imputato sia sottoposto a misura cautelare, il giudice deve operare una doppia prognosi per escludere il concreto rischio di recidiva: la prima concerne il profilo cautelare e la valutazione, da effettuarsi da parte del giudice in qualsiasi momento del giudizio, ai sensi dell'art. 299, comma 3, c.p.p.; la seconda, logicamente successiva, attiene al momento finale della deliberazione della sentenza e richiede una più ampia e stringente motivazione in ordine alla presunzione «che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati».

Queste la più recente sentenza di interesse:

- “[...] nel caso in cui l'imputato sia sottoposto a misura cautelare, il giudice deve operare una doppia prognosi per escludere il concreto rischio di recidiva. La prima concerne il profilo cautelare e la valutazione, da effettuarsi da parte del giudice in qualsiasi momento del giudizio, ai sensi dell'art. 299, comma 3, ultimo periodo cod. proc. pen., ha effetto immediato e deve tenere conto del rischio proprio dei delitti di violenza contro le donne e domestica che, quando abituali - come i maltrattamenti e gli atti persecutori - si connotano ontologicamente per la reiterazione della condotta nei confronti di una vittima determinata, sicché qualora non risulti con certezza che è

¹⁰⁰ Cass. Pen., Sez. VI, n. 40888/2024.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



cessata l'abitudine la prognosi non può che essere negativa. La seconda prognosi, logicamente successiva a quella menzionata, attiene al momento finale della deliberazione della sentenza e non avendo effetti definitivi immediati, in quanto «astensione a tempo» (Corte cost. sent. n. 295 del 1986), apre una parentesi che, proprio in virtù di obblighi e prescrizioni, richiede una più ampia e stringente motivazione in ordine alla presunzione «che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati», avendo riguardo non solo al rischio di recidiva per quelli per i quali era stata applicata la misura cautelare con accertamento dell'interruzione dell'abitudine; ma anche valutando la capacità dell'agente di autolimitarsi da condotte delittuose di altra natura nella più ampia prospettiva di estinzione del reato [...].”¹⁰¹.

9.9. *Le condotte dell'indagato/imputato protratte dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2019.*

Sintesi

Le condotte maltrattanti proseguite dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2019 impongono l'applicazione della nuova disposizione.

Questa la sentenza di interesse:

– “[...] Nel caso in esame la condotta abituale si è protratta sia prima che dopo la l. n. 69 del 2019 ed è proprio la reiterazione ad avere creato un *quid pluris* di disvalore perché esprime, appunto, un'abitudine relazionale vessatoria e gerarchica dell'autore idonea a costituire un'unica fattispecie illecita. [...] Il consolidato orientamento di questa Corte ritiene che il momento consumativo coincida con la cessazione dell'abitudine, per cui, nell'ipotesi di condotta protrattasi sotto due differenti regimi normativi, a prescindere dal numero di episodi posti in essere nel vigore della nuova legge e tali, dunque, da integrare o meno per intero l'abitudine, la sanzione è quella vigente alla data della consumazione del reato anche se sfavorevole rispetto a quella precedente[...]. Alla luce di tali condivisibili principi ritiene il Collegio che, anche **nel caso in esame, connotato dalla prosecuzione ininterrotta delle condotte maltrattanti sino al 14 aprile 2020 (cui ha fatto seguito l'interruzione della convivenza coniugale) e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 69 del 2019, sia obbligatoria l'applicazione dell'art. 165, quinto comma, cod. pen. [...].”**¹⁰².

9.10. *L'omessa applicazione dei corsi.*

Sintesi

La mancata subordinazione della pena al citato adempimento da parte del Giudice integra una violazione di legge in quanto determina l'illegittimità del trattamento sanzionatorio e «può essere fatta valere mediante l'impugnazione secondo le regole generali.

¹⁰¹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 40888/2024.

¹⁰² Cass. Pen., Sez. VI, n. 30593/2024.



Questa la sentenza di interesse:

– “[...] Diversamente da quanto sostenuto dal difensore dell’imputato nella memoria, la mancata subordinazione della pena al citato adempimento da parte del Giudice integra una violazione di legge in quanto determina l’illegittimità del trattamento sanzionatorio e «può essere fatta valere mediante l’impugnazione secondo le regole generali» (Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851). [...]”¹⁰³.

10. Le cause di non punibilità: a) l’irrelevanza delle consuetudini e prassi di natura culturale o religiosa; b) l’applicabilità della scriminante ex art. 54 c.p. alla parte offesa di maltrattamenti indagata/imputata per falsa testimonianza.

10.1. L’irrelevanza delle consuetudini e prassi di natura culturale o religiosa.

Sintesi

È escluso ogni rilievo a consuetudini e prassi di natura culturale o religiosa sotto il profilo scriminante o di esclusione del dolo, negandosi rilievo alla cd categoria di “reati culturalmente orientati”. La Convenzione di Istanbul, all’art. 42, *Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del c.d. ‘onore’* impone di garantire “che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto onore non possono essere adottati come scusa per giustificare tali atti”.

Queste le sentenza di interesse:

– “[...] È irrilevante l’ignoranza *juris* “quando le condotte oggetto di valutazione si caratterizzano per la palese violazione dei diritti essenziali e inviolabili della persona quali riconosciuti e affermati dalla Costituzione nazionale, che costituiscono la base indefettibile dell’ordinamento giuridico italiano e il cardine della regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali [...] L’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia, integrato dalla condotta dell’agente che sottopone la moglie ad atti di vessazione reiterata, non può essere escluso dalla circostanza che il reo sia di religione musulmana e rivendichi, perciò, particolari potestà in ordine al proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le norme cardine che informano e stanno alla base dell’ordinamento giuridico italiano e della regolamentazione concreta nei rapporti [...]”¹⁰⁴;

¹⁰³ Cass. Pen. Sez. VI, n. 30593/2024.

¹⁰⁴ Cass. Pen., Sez. VI, 46300/2008, in *CED Cass.*, n. 242229.



– “[...] Nessun sistema penale potrà mai abdicare, in ragione del rispetto di tradizioni culturali, religiose o sociali del cittadino o dello straniero, alla punizione di fatti che colpiscano o mettano in pericolo beni di maggiore rilevanza (quali i diritti inviolabili dell’uomo garantiti e i beni ad essi collegati tutelati dalle fattispecie penali), che costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che tali diritti inviolabili, della persona, cittadino o straniero, pongano in pericolo o danneggino [...]”¹⁰⁵;

– “[...] Non possono assumere alcuna incidenza in senso scriminante eventuali pretese o rivendicazioni legate all’esercizio di particolari forme di potestà in ordine alla gestione del proprio nucleo familiare, ovvero specifiche usanze, abitudini e connotazioni di dinamiche interne a gruppi familiari che costituiscano il portato di concezioni in assoluto contrasto con i principii e le norme che stanno alla base dell’ordinamento giuridico italiano e della concreta regolamentazione dei rapporti interpersonali, tenuto conto del fatto che la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, cui è certamente da ascrivere la famiglia (artt. 2, 29 e 31 Cost.), nonché il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale (art. 3 Cost., commi 1 e 2), costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione di diritto o di fatto nella società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso assolutamente incompatibili [...]”¹⁰⁶.

10.2 L'applicabilità della scriminante ex art. 54 c.p. (quanto meno putativa), alla parte offesa di maltrattamenti contro familiari e conviventi indagata/imputata per falsa testimonianza.

Sintesi

La ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art. 54 c.p. nel caso di parte offesa del delitto di cui all’art. 572 c.p. indagata/imputata del delitto di falsa testimonianza per avere ritrattato le accuse al dibattimento può desumersi, quanto meno, dagli elementi sintomatici dell’erronea supposizione di versare in una condizione di pericolo attuale, per sé (e per i propri figli) tenendo conto: a) del breve lasso temporale intercorso tra i maltrattamenti e le sentenze che assolvono l’imputato, b) delle modalità di escussione della donna; c) delle circostanze di avere la persona offesa riferito di avere subito minacce da parte dell’ex convivente.

Questa la sentenza di interesse:

– “[...] La sentenza impugnata, basandosi su una interpretazione meramente formale dell’art. 54 cod. pen., ha escluso l’applicabilità della scriminante in considerazione dell’assenza di una situazione di “pericolo concreto ed attuale” della ricorrente al momento in cui ha reso la falsa deposizione. Ciò in quanto l’imputata non ha riferito di avere subito minacce dal C in

¹⁰⁵ Cass. Pen., Sez. III, n. 29613/2018; Cass. Pen., Sez. VI, n. 19674/2014, in *CED Cass.*, n. 260288.

¹⁰⁶ Cass. Pen., Sez. III, n. 8986/2020, in *CED Cass.*, n. 247814.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull’applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



relazione alla deposizione che avrebbe dovuto rendere né di avere avuto dei contatti con costui in prossimità dell'udienza. Ad avviso del Collegio siffatta motivazione appare giuridicamente viziata in quanto la Corte, focalizzando l'attenzione solo sulla omessa allegazione di una precedente minaccia subita dalla ricorrente in vista della sua escussione dibattimentale, ha ommesso di considerare tutte le circostanze del caso concreto, emergenti anche dalla sentenza di primo grado in base alle quali avrebbe potuto valutare, alla luce delle specifiche allegazioni della LR, la configurabilità dello stato di necessità putativo. [...] Ad avviso del Collegio da tale ricostruzione della scansione procedimentale eseguita dai Giudici di merito **potevano, quanto meno, desumersi gli elementi sintomatici dell'erronea supposizione da parte della ricorrente di versare in una condizione di pericolo attuale, per sé e per la propria figlia, nel momento in cui fu sentita come teste. Rilevano, in tal senso, a) il breve lasso temporale intercorso tra i maltrattamenti, in relazione ai quali entrambe le sentenze di merito riferiscono dei riscontri acquisiti alla denuncia sporta dalla LR b) le modalità di escussione della donna; c) le circostanze, riferite dalla stessa ricorrente di avere subito minacce da parte dell'ex convivente.** Non può, infatti, escludersi, che proprio il confronto diretto tra la ricorrente e l'ex convivente nel corso dell'istruttoria dibattimentale, valutato alla luce delle condotte di maltrattamento subite dalla LR e delle pregresse minacce, abbia "attualizzato", quanto meno nel convincimento della ricorrente, la condizione di pericolo già sperimentata durante la convivenza e l'abbia, dunque, determinata a rendere le false dichiarazioni in dibattimento [...]."¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Cass. Pen., Sez. VI, n. 30592/2024.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



PARTE SECONDA - QUESTIONI PROCEDIMENTALI/PROCESSUALI RELATIVE AI DELITTI DI VIOLENZA DI GENERE, DOMESTICA E CONTRO LE DONNE

11. La valutazione dell'attendibilità della persona offesa, in generale. Il principio di presunzione di veridicità.

11.1. La persona offesa non costituita parte civile, in generale.

Sintesi

Il giudice può trarre il proprio convincimento, in ordine alla ricostruzione del fatto e alla responsabilità penale dell'imputato anche in base alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che siano sottoposte a vaglio positivo la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, in forza di idonea motivazione, senza la necessità di riscontri esterni. D'altra parte, la testimonianza della persona offesa è sorretta da una presunzione di veridicità, stante l'obbligo giuridico di deporre il vero ai sensi dell'art. 198 c.p.p.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] A ciò si aggiunge che secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il giudice può trarre il proprio convincimento, in ordine alla responsabilità penale dell'imputato e alla ricostruzione del fatto, **anche in base alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che siano sottoposte a vaglio positivo la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, in forza di idonea motivazione, senza la necessità di riscontri esterni** (ex multis Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, n. 8342, F., Rv. 281005 e Sez. 3, n. 25429 del 13/07/2020, L., non massimata). D'altra parte, la testimonianza della persona offesa è sorretta da una presunzione di veridicità, stante l'obbligo giuridico di deporre il vero ai sensi dell'art. 198 cod. proc. pen. per cui il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca consapevolmente il falso. Ciò può avvenire soltanto quando vi siano specifici e concreti elementi in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza (Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, n. 8342, F., Rv. 281005; Sez. 3, n. 25429 del 13/07/2020, L., non massimata) [...]”¹⁰⁸;

– “[...] D'altra parte, la testimonianza della persona offesa è sorretta da una presunzione di veridicità, stante l'obbligo giuridico di deporre il vero ai sensi dell'art. 198 cod. proc. pen. per cui il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste

¹⁰⁸ Tra le tante, Cass. Pen., Sez. VI, n. 14247/2023, in *Questione.giustizia.it*, 4 ottobre 2023; Cass. Pen., Sez. VI, n. 3377/2023; Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042/2024, in *Ced Cass.*, n. 286854.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



riferisca consapevolmente il falso. Ciò può avvenire soltanto quando vi siano specifici e concreti elementi in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza (Sez. 6, n. 39578 del 04/10/2022, V., non mass.; Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, n. 8342, F., Rv. 281005; Sez. 3 n. 25429 del 13/07/2020 L., non mass.) [...].”¹⁰⁹.

11.2. La persona offesa costituita parte civile, in generale.

Sintesi

In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione.

Questa una sentenza di interesse:

- (*È pacifico che*) “[...] in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione [...].”¹¹⁰.

12. La valutazione dell'attendibilità della persona offesa nei delitti di violenza di genere, domestica e contro le donne

12.1. La sufficienza delle sole dichiarazioni della persona offesa. La presunzione di veridicità soprattutto per la specificità dei delitti (contesti chiusi e privi di testimoni, condizione di isolamento della PO, sensazione di minaccia, etc.).

Sintesi

Con specifico riferimento ai reati di violenze di genere, che si connotano per la particolare dinamica delle condotte spesso commesse in contesti chiusi e privi di testimoni, la deposizione della persona offesa può costituire unica fonte di prova anche quando la condizione di prostrazione e solitudine, generata proprio dalla gravità o abitudine della

¹⁰⁹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 37978/2023, in *Ced Cass.*, n. 285273.

¹¹⁰ Cass. Pen., Sez. VI, n. 39578/2022, giurisprudenza costante.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



violenza, la portano, nell'immediato, a nascondere quanto subisce per il senso di minaccia permanente che, da un lato, rinforza il controllo dell'autore, e dall'altro rende possibile che la prosecuzione della violenza senza essere denunciata.

Queste le sentenze di interesse:

– “ [...]...nei reati di violenza domestica, e più in generale di violenza di genere, **la prova - come noto - sia di regola costituita dalla testimonianza della persona offesa, visto che le condotte vessatorie si sviluppano in un contesto chiuso, cui spesso nessuno assiste,** bastando quindi un'agevole attività di accertamento e interpretazione delle dinamiche della relazione tra autore e vittima, al fine di individuarne la disparità (economica, psicologica, sociale, culturale, fisica, ecc.), ivi inscrivendovi, se ve ne sono, singoli episodi costituenti di per sé reati [...].”¹¹¹;

– “[...] Con specifico riferimento ai reati di violenze di genere, che si connotano per la particolare dinamica delle condotte spesso commesse in contesti chiusi e privi di testimoni, **la deposizione della persona offesa può costituire unica fonte di prova anche quando la condizione di prostrazione e solitudine, generata proprio dalla gravità o abitudine della violenza, la portano, nell'immediato, a nascondere quanto subisce** per il senso di minaccia permanente che, da un lato, rinforza il controllo dell'autore, e dall'altro rende possibile che la prosecuzione della violenza senza essere denunciata, come avvenuto nel caso di specie. 2.2. [...] la puntuale valutazione di credibilità della persona offesa, di per sé bastevole per l'affermazione di responsabilità, sia risultata riscontrata anche dalle certificazioni mediche, dalle fotografie sugli esiti delle botte, dalle dichiarazioni rese dall'operante che aveva acquisito la denuncia della donna trovandola piena di lividi [...].”¹¹²;

– “[...] Con specifico riferimento ai reati di violenze di genere, che si connotano per la particolare dinamica delle condotte spesso commesse in contesti chiusi e privi di testimoni, la deposizione della persona offesa può costituire unica fonte di prova quando la condizione di prostrazione, generata proprio dalla gravità o abitudine della violenza, la portano, nell'immediato, a nascondere quanto subisce per il senso di minaccia permanente che, da un lato, rinforza il controllo dell'autore, e dall'altro rende possibile la prosecuzione della violenza [...].”¹¹³;

– “[...] Con specifico riferimento ai reati di violenze di genere, che si connotano per la particolare dinamica delle condotte, quasi sempre commesse in contesti chiusi e privi di testimoni perché frutto di relazioni gerarchiche e discriminatorie, **la deposizione della persona offesa può costituire unica fonte di prova anche quando resa a distanza di tempo dall'inizio degli abusi.** È la condizione di prostrazione e solitudine, generata dalla gravità o abitudine dei maltrattamenti, a portare inevitabilmente la donna, nell'immediato, a

¹¹¹ Cass. Pen. Sez. VI, n. 19847/2022.

¹¹² Cass. Pen., Sez. VI, n. 27174/2022.

¹¹³ Cass. Pen. Sez. VI, n. 31569/2022; Cass. Pen. Sez. VI, n. 14247/2023, in *Questione.giustizia.it*, 4 ottobre 2023.



nascondere quanto subisce, proprio per il senso di minaccia permanente che le impone l'autore del reato che, da un lato, ne rinforza il controllo e, dall'altro, rende possibile la prosecuzione e l'aggravamento delle violenze senza che vengano riferite alle autorità [...]."¹¹⁴.

12.2. La tossicodipendenza della persona offesa non ne pregiudica l'attendibilità.

Sintesi

Con specifico riferimento ai reati di violenze di genere la condizione di tossicodipendenza della persona offesa la rende vittima vulnerabile e non incide sulla sua attendibilità.

Questa la sentenza di interesse:

“ [...] Il ricorso, con argomenti fondati su mere asserzioni, non si confronta, in nessun passaggio, con il nucleo della sentenza del Tribunale [...] costituito dalle gravi violenze fisiche e psicologiche imposte da V.E., alla compagna, a cui per mesi aveva impedito di uscire da casa e che più volte aveva picchiato anche con un bastone o con un portacenere, come comprovato da due referti medici attestanti «trauma cranico e facciale con poli secondari a violenza di genere», con prognosi di quindici giorni, e «frattura scomposta delle ossa nasali e frattura della IX costa sinistra» con prognosi di ventidue giorni. A fronte di tali univoci elementi di fatto, ammessi peraltro in un primo momento anche dallo stesso imputato in sede dibattimentale, l'atto di appello si è limitato: a) a prospettare aprioristici difetti di credibilità della dichiarante in base a pregiudizi discriminatori, fondati sulla condizione di tossicodipendenza della vittima, come tali inidonei ad incidere sulla prova del fatto contestato e, comunque, non rilevanti per la sua valutazione complessiva (pag. 1); b) a ricondurre a mera conflittualità, priva di dolo, le gravissime violenze e le forme di abituale controllo ai danni della convivente (pag. 2); c) a censurare, infine, come severo il trattamento sanzionatorio che il giudice di primo grado aveva puntualmente argomentato (pag. 3) [...]”..

12.3. Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: a) il ciclo della violenza come presupposto per la loro valutazione.

Sintesi

Una corretta interpretazione del delitto impone, innanzitutto, la conoscenza della ciclicità che connota questo delitto, ovvero l'esistenza di fasi a conclusione delle quali le condotte violente e minacciose riprendono in modo sempre più aggressivo; ciclicità necessaria proprio per collocare correttamente il momento, la condizione personale della vittima e le ragioni per cui avvenivano sia le denunce che le remissioni di querela e, alla fine, la ritrattazione dinnanzi al giudice.

Queste le sentenze di interesse:

¹¹⁴ Cass. Pen. Sez. VI, n. 39578/2022; Cass. Pen. Sez. VI, n. 11723/2024.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



– “[...] Va del resto rimarcato come il delitto di maltrattamenti, per precisa scelta di politica criminale del legislatore, non sia rimesso alla disponibilità di chi ne è vittima: militano in tal senso la condizione di vulnerabilità relazionale (oggettiva o soggettiva) in cui essa potrebbe trovarsi; il rischio di sottoposizione a pressioni o ritorsioni, volte a propiziare remissioni di querele; l’ inviolabilità dei diritti che lede; la valutazione di particolare gravità delle condotte che meritano di essere soggette alla repressione penale; **la ciclicità che connota questo reato, con violenze che, dopo periodi di quiete, ben possono riprendere con pari o maggiore intensità [...]**.¹¹⁵;

– “[...] **Innanzitutto, è stata approfondita la ciclicità che connota questo delitto, ovverosia l'esistenza di fasi a conclusione delle quali le condotte violente e minacciose riprendono in modo sempre più aggressivo; ciclicità necessaria proprio per collocare correttamente il momento, la condizione personale della vittima e le ragioni per cui avvenivano sia le denunce che le remissioni di querela e, alla fine, la ritrattazione dinnanzi al giudice [...]**. È questa la ragione per la quale la perseguibilità di ufficio della violenza domestica [...] non è rimessa alla disponibilità di chi ne è vittima sia per la condizione di vulnerabilità relazionale (oggettiva o soggettiva) [...] sia per la ciclicità che connota questo reato, con violenze che, dopo periodi di quiete capaci di confondere la vittima, riprendono con maggiore crudeltà [...].”¹¹⁶.

– “[...] 5.3.1. La sentenza impugnata, a fronte di questo progressivo ed importante apparato, legislativo e interpretativo, si limita a sostenere sinteticamente che per integrare il delitto è richiesta la «sistematica sopraffazione», ignorando **l’orientamento, ormai consolidato di questa Corte, secondo il quale il reato di cui all’art. 572 cod. pen. è consumato allorché siano compiuti, anche in un limitato contesto temporale e nonostante periodi pacifici, vista la ciclicità che connota questo delitto (Sez. 2, n. 11290 del 03/02/2023, S., Rv. 284454) più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria, finalizzati a determinare sofferenze fisiche o morali della vittima [...]**.”¹¹⁷;

– “[...] La peculiarità della dinamica che caratterizza le forme di realizzazione della violenza domestica commessa ai danni della donna si manifesta nel delitto in esame sotto due profili: [...]; 2) **assume una modalità ciclica (Sez. 6, n. 25841 del 30/03/2023, A., non mass. e Sez. 6, n. 11733 del 26/01/2023, F., non mass.) e, per questo, discontinua ma progressiva rispetto alla lesione del bene giuridico tutelato [...]**.”¹¹⁸.

12.4. Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: b) la perseguibilità d’ufficio del delitto ex art. 572 c. p., la necessaria valutazione degli eventuali tentativi di condizionamento.

Sintesi

¹¹⁵ Cass. Pen., Sez. VI, n. 11733/2023.

¹¹⁶ Cass. Pen., Sez. VI, n. 25841/2023; in tal senso Cass. Pen., Sez. VI, 39562/2024.

¹¹⁷ Cass. Pen., Sez. VI, n. 37978/2023, in *Ced. Cass.*, n. 285273.

¹¹⁸ Cass. Pen., Sez. VI, n. 23204/2024, in *Ced. Cass.*, n. 286616.



In tema di valutazione della prova testimoniale nei reati commessi in ambito familiare, **l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite, ma richiede solo una maggiore prudenza** nell'analisi delle dichiarazioni nel contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice e quindi, nel caso di ritrattazione di precedenti dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza di elementi rilevanti che possano aver condizionato il teste/persona offesa e ben può attribuire maggiore attendibilità alle prime, fondando il suo convincimento su una motivazione logica e congrua.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] In tema di valutazione della prova testimoniale, **l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite**, imponendo solo una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente giudicato credibili le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa di violenza sessuale in danno del proprio partner, cui, nonostante le violenze subite, era rimasta accanto "sia per paura, sia perché gli voleva bene") [...].”¹¹⁹;

– “[...]... La sentenza impugnata si è soffermata sulla ritrattazione delle accuse che la teste, dopo la conferma delle prime dichiarazioni, aveva svolto nel dibattimento e ne ha disatteso la valenza favorevole all'imputato soffermandosi sul movente indicato dalla donna a fondamento delle accuse originarie, ritenuto del tutto implausibile, avendo giustificato la scelta di accusare il compagno [...] Si tratta di argomentazioni logiche ma soprattutto, complete perché approfondite sulla scorta di una **complessiva valutazione della dinamica dei rapporti personali e familiari che avevano visto la denunciante completamente sola rispetto alla scelta di denunciare l'ex compagno ed alle minacce che questi era solito rivolgerle per impedirle di denunciarlo, già durante la convivenza**. Parimenti la Corte ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese da testimoni indotti dall'imputato, che non potevano avere piena cognizione delle reali ed effettive dinamiche del rapporto familiare [...].”¹²⁰;

– “[...] **neppure assume rilievo il parere della persona offesa, non idoneo ad attenuare le esigenze cautelari in assenza di altri elementi concreti**. Le stesse dichiarazioni rese dalla C. nel dibattimento ne rivelano la fragilità emotiva e la propensione ad attenuare il doloroso vissuto a fronte della presenza di figli minori, della ripetitività dei maltrattamenti nonostante lo stato di gravidanza della donna, la totale dipendenza economica dal marito e la mancata costituzione di parte civile con conseguente assenza di un difensore che potesse assistenza

¹¹⁹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 31309/2015, in *Ced Cass.*, n. 264334.

¹²⁰ Cass. Pen., Sez. VI, n. 24027/2020.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



anche nell'istanza di revoca della misura. L'atteggiamento della donna è semmai espressione dello stato di soggezione a S. la cui disponibilità a sostenere economicamente la famiglia, oltre ad essere un atto dovuto, è strumentale alla sottomissione della moglie, il cui unico sostentamento economico è appunto costituito dal coniuge [...]."¹²¹.

– “[...] alla luce della [...] Convenzione di Istanbul) [...] Il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza è qualificato "un diritto umano" (art. 3 della Convenzione) cosicché lo Stato deve garantire che esso sia preservato[...] Ciò impone, implicitamente, un particolare impegno motivazionale al giudice che nei reati di violenza di genere, **a fronte di eventuali ridimensionamenti, supposti riappacificamenti e persino ritrattazioni della persona offesa**, anziché qualificarti come un elemento valido per escludere il rischio di reiterazione del reato e/o la pericolosità dell'autore, **deve accertare che non siano sintomatiche dell'esposizione della persona offesa alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti, intimidazioni e rappresaglie, specialmente quando ci sono figli in comune, come nella specie**. Nel motivare l'irrelevanza del presunto riavvicinamento tra i coniugi ai fini cautelari penali, il provvedimento impugnato aderisce correttamente ad un principio di diritto sancito dall'art. 55 della Convenzione di Istanbul [...] trattandosi di una disposizione che pone a totale carico dello Stato e delle sue istituzioni la responsabilità e l'obbligo di perseguire i reati di violenza di genere e di garantire la sicurezza delle vittime, prescinde dalla loro volontà, in quanto esclude che questa possa essere immune da pressioni e ricatti [...].”¹²²;

– “[...] Il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza è qualificato "un diritto umano" (art. 3 della Convenzione di Istanbul) cosicché lo Stato deve garantire che esso sia preservato [...] anche quando queste non abbiano denunciato, come nella specie, la condotta maltrattante che, infatti, è perseguibile d'ufficio in quanto la ratio dell'art. 572 cod. pen. è proprio quella di svincolare la procedibilità del delitto dalla volontà della persona offesa, stante la sua condizione di particolare vulnerabilità relazionale. **Ciò impone un impegno motivazionale al giudice che, nei reati di violenza di genere, a fronte di mancate denunce, ridimensionamenti, supposti riappacificamenti e persino ritrattazioni della persona offesa, anziché qualificare dette condotte come un elemento utile ad escludere il rischio di reiterazione del reato e/o la pericolosità dell'autore, deve accertare che non siano sintomatiche dell'esposizione della persona offesa alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti, intimidazioni e rappresaglie [...]**Il provvedimento impugnato nell'attribuire particolare rilevanza, ai fini cautelari penali, alla circostanza che la persona offesa avesse espressamente dichiarato di non intendere sporgere denuncia nei confronti del coniuge per maltrattamenti - limitando le proprie dichiarazioni all'aggressione che aveva determinato l'arresto dell'uomo - e collegando detta condotta a quella già subita nel 2018, allorché aveva chiesto alla madre di ritirare la denuncia, si pone in

¹²¹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 19847/2022.

¹²² Cass. Pen., Sez. VI, n. 29688/2022



linea con il principio di diritto sancito dall'art. 55 della Convenzione di Istanbul secondo il quale le indagini e i procedimenti penali dei reati di violenza di genere devono continuare "anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia". [...] Inoltre, lo sforzo motivazionale del provvedimento impugnato risponde all'onere imposto al giudice di merito da questa Corte che, proprio con riferimento ai reati commessi in ambito familiare, reputa l'ambivalenza o la ritrosia della persona offesa rispetto all'indagato attribuibile anche ai condizionamenti subiti (Sez. 3, n. 32379 dell'11/05/2021, S., non massimata) che può valere a maggior ragione nel caso di specie in cui condivide con il marito una figlia di due anni, ragione della sua maggiore vulnerabilità [...]" ¹²³;

– “[...] **le mancate denunce, i ridimensionamenti, i riappacificamenti, la ripresa della coabitazione, così come le remissioni di querela, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono addirittura divenire elementi sintomatici dell’esposizione della vittima alla prosecuzione o all’aggravamento di una relazione maltrattante** (Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, O., cit.; Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, P., non mass.; Sez. 3, n. 32379 dell’11/05/2021, S., non mass.), tanto più nel caso di persona convivente, priva di adeguate forme di protezione: in tale coerente lettura si inserisce del resto anche la circostanza che la persona offesa versasse in stato di agitazione, apprendendo della sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva subito dopo l’interrogatorio di garanzia all’esito dell’arresto di E. [...] “Stesso ragionamento deve seguirsi con riguardo sia **alla remissione di querela sia al ridimensionamento del suo contenuto, entrambe avvenute in dibattimento, situazioni che la sentenza impugnata, correttamente, ha escluso che assumessero rilievo per la sussistenza del reato di cui all’art. 572 cod. pen., anche alla luce della conferma dei fatti all’esito delle doverose contestazioni del pubblico ministero, dovendosi respingere il tentativo difensivo di attribuirlo al timore di essere denunciata per calunnia.** [...] Va del resto rimarcato come il delitto di maltrattamenti, per precisa scelta di politica criminale del **legislatore, non sia rimesso alla disponibilità di chi ne è vittima: militano in tal senso la condizione di vulnerabilità relazionale (oggettiva o soggettiva) in cui essa potrebbe trovarsi; il rischio di sottoposizione a pressioni o ritorsioni, volte a propiziare remissioni di querele; l’inviolabilità dei diritti che lede; la valutazione di particolare gravità delle condotte che meritano di essere soggette alla repressione penale; la ciclicità che connota questo reato, con violenze che, dopo periodi di quiete, ben possono riprendere con pari o maggiore intensità[...]**” ¹²⁴;

– “3.1. [...] I Giudici di merito[...] hanno comunque inteso dar conto della sostanziale inattendibilità della ritrattazione, fra l’altro segnalando «lo stato di soggezione della persona offesa, vittima indifesa dell’arrogante contegno del compagno». **In tale prospettiva la ritrattazione non è stata reputata idonea a suffragare la linea difensiva, essendosi ritenuto che il quadro probatorio complessivamente acquisito, comprensivo delle sia pur ridotte**

¹²³ Cass. Pen. Sez. VI, n. 31570/2022.

¹²⁴ Cass. Pen., Sez. VI, n. 11733/2023.



conferme della persona offesa, lette anche alla luce di una inattendibile ritrattazione, fosse sufficiente a corroborare gli assunti accusatori. 3.2. Detta motivazione si pone in linea con le fonti sovranazionali recepite dal nostro Paese e con l'interpretazione di queste offerte dalle sentenze della Corte EDU in materia di violenza domestica [...] secondo cui costituisce un dato di comune esperienza che la ritrattazione o il ridimensionamento sono un prevedibile e ordinario esito di detto reato. Infatti, esso è connotato dalla ciclicità, capace di confondere la persona offesa, perché le sue diverse fasi si alternano fino a riprendere in modo sempre più aggressivo[...] È proprio la ciclicità a consentire all'Autorità giudiziaria di collocare correttamente il momento, la condizione personale della vittima e le ragioni per cui avvengono sia le denunce che le remissioni di querela e, alla fine, la ritrattazione dinnanzi al giudice (Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, O.). Questa però, come il ridimensionamento, può derivare anche dalla mancanza di un'efficace ed immediata protezione delle vittime. [...] In particolare, nel delitto di violenza domestica **le mancate denunce, i ridimensionamenti, i supposti riappacificamenti, le ritrattazioni della persona offesa, così come le remissioni di querela, anziché costruire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono essere addirittura sintomatici del contrario ovvero sia dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie e condizionamenti** [...], a maggior ragione quando si sia al cospetto di una persona offesa che, in assenza di adeguate forme di protezione, rischia di essere vittima certa delle ritorsioni dell'imputato [...]"¹²⁵;

– “[...] Inoltre, deve ricordarsi che l'art. 55 (*Procedimenti d'ufficio o ex parte*), proprio riconoscendo che **la ritrattazione costituisce un esito possibile, se non addirittura certo, dovuto alle modalità insidiose, circolari e manipolatorie in cui può svilupparsi la violenza domestica** (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273; Sez. 6, n. 7289 dell'11/01/2024, F.; Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, O.), impone che i procedimenti penali continuino «anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia». Inoltre, trattandosi di una disposizione che pone a totale carico dello Stato e delle sue istituzioni la responsabilità e l'obbligo di perseguire i reati di violenza contro le donne e i loro figli, oltre che di garantirne la sicurezza, prescinde dalla loro volontà in quanto parte dall'assunto che queste non siano libere per timore di più gravi conseguenze (Sez. 6, n. 7289 dell'11/01/2024, F.), soprattutto quando vi sia il rischio di una non efficace difesa. E' questo il motivo per il quale la violenza domestica, per precisa scelta di politica criminale del legislatore, **non è rimessa alla disponibilità di chi ne è vittima sia per la condizione di vulnerabilità relazionale (oggettiva o soggettiva) in cui potrebbe trovarsi; sia per evitare che le si possa ripercuotere contro sollecitando minacce dell'autore affinché questo avvenga; sia per la inviolabilità dei diritti che lede; sia per la valutazione di particolare gravità delle condotte** che meritano di essere soggette alla repressione penale; sia per la ciclicità che connota questo reato, con violenze che, dopo periodi di quiete, capaci di confondere la vittima, riprendono con maggiore crudeltà.

¹²⁵ Cass. Pen., Sez. VI, n. 7289/2024.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



Nel delitto di violenza domestica, dunque, **le ritrattazioni della persona offesa, così come le remissioni di querela**, soprattutto ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Autorità giudiziaria, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, **possono essere addirittura sintomatiche del contrario ovvero sia dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie o condizionamenti** (Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, N.; Sez. 6, n. 7289 dell'11/01/2024, F.; Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, O.; Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, P.; Sez. 3, n. 32379 dell'11/05/2021, S.) **a maggior ragione quando le persone offese siano minorenni o donne con prole minorenni [...].**¹²⁶.

12.5. La separazione come atto di tutela propria della persona offesa e dei suoi figli.

Sintesi

La circostanza che una donna che denuncia di avere subito violenza domestica da parte del marito, in pendenza di una separazione coniugale, possa averlo fatto per ottenere l'affidamento esclusivo dei propri figli di per sé non assume alcuna valenza negativa, neanche ai fini della valutazione della sua credibilità in sede penale, in quanto innanzitutto corrisponde all'esercizio di un preciso diritto previsto dall'ordinamento a tutela sua e dei figli.

Questa la sentenza di interesse:

– “[...] va ricordato che a fronte di un delitto di mera condotta, come è quello di maltrattamenti, in cui è solo il comportamento dell'autore ad essere oggetto di accertamento per valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che lo integrano, non rileva la più volte valorizzata circostanza che la persona offesa abbia legittimamente richiesto, al Tribunale civile, la separazione coniugale e il riconoscimento dei propri inalienabili e personalissimi diritti anche rispetto all'affidamento dei figli minorenni vittime di violenza da parte del padre. [...] Peraltro, proprio con riferimento al ricorso per separazione coniugale, soprattutto quando venga richiesto l'affidamento dei figli in contesti di violenza, il legislatore, in ossequio al principio, immanente all'ordinamento interno (artt. 2 e 30 Cost.) ed internazionale, del *best interest of the child*, sancito dalla CEDU (artt. 3 e 8), ma soprattutto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza[...]. Il diritto del minore a non subire pregiudizi, fatto proprio dall'ordinamento interno, penale e civile, è stato ulteriormente ribadito e rafforzato, proprio in fase di separazioni e divorzi, dalla c.d. riforma Cartabia (il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 [...]). **La circostanza che una donna che denuncia di avere subito violenza domestica da parte del marito, in pendenza di una separazione coniugale, possa averlo fatto per ottenere l'affidamento esclusivo dei propri figli di per sé non assume alcuna valenza negativa, neanche ai fini della valutazione della sua credibilità in sede**

¹²⁶ Cass. Pen., Sez. VI, n. 39562/2024.



penale, in quanto innanzitutto corrisponde all'esercizio di un preciso diritto previsto dall'ordinamento a tutela sua e dei figli [...]"¹²⁷.

12.6. L'erroneità di consulenze tecniche sull'attendibilità della parte offesa.

Sintesi

Sono irrilevanti consulenze tecniche di parte (di neuropsichiatra o criminologo) che fonda l'attendibilità o meno della parte offesa (donna) su asserita letteratura scientifica. Non solo, la valutazione circa la credibilità e attendibilità di un dichiarante è sempre e comunque prerogativa attribuita dall'ordinamento solo al giudice del merito che può avvalersi di ogni elemento utile al fine di un giudizio adeguato e coerente, ma la CT ignora le fonti sovranazionali e la giurisprudenza della Corte di cassazione.

Quando la violenza si consuma nell'ambito di una coppia costituita da un uomo e da una donna, come nel caso in esame, o nell'ambito familiare (figlio verso madre, fratello verso sorella, padre verso figlia, ecc.) non c'è alcuna *ideologia di genere*, ma viene adottata la *prospettiva di genere* nei termini indicati dalle fonti sovranazionali.

Questa la sentenza di interesse:

– “[...] Il ricorso ha lungamente insistito sulla valenza da attribuire alla consulenza tecnica della Dottoressa X, neuropsichiatra e criminologa, che tenta di attribuire valenza scientifica a test sull'attendibilità della persona offesa in base ad una non meglio precisata letteratura sull'Intimate Partner Violence (IPV) e a linee guida forensi internazionali volte a contrastare la valutazione di credibilità della persona offesa operata dal Tribunale perché fondata sull' «ideologia gender-based della violenza tra partner» e sul pregiudizio, frutto di deformazioni percettive, che l'aggressività sia sempre dell'uomo nei confronti della donna. [...] 2.4.1. **Si tratta dunque di assunti fondati: su costrutti interpretativi astratti, privi di riscontri metodologicamente affidabili**, volti ad disarticolare il significato di comportamenti e fatti ritenuti comprovati dall'ordinanza cautelare genetica; sull'utilizzo di un approccio che allo stato risulta, alla resa dei conti, assertivo rispetto alla complessità del caso esaminato, che coinvolge anche un minorenni, e che non si misura in alcun modo con gli atti e con la fisiologia della valutazione spettante solo al giudice; sulla mancata valutazione delle fonti interne ed internazionali in materia di violenza di genere e domestica che infatti non sono mai citate; sull'utilizzo di test di cui non è concretamente attestata l'idoneità all'apprezzamento del caso concreto, peraltro non specificamente convalidati dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, in rapporto alla loro reale capacità di distinguere il disagio psicologico, costituente diretta conseguenza della violenza reiteratamente vissuta, da meri disturbi di personalità, nonché la violenza dal mero conflitto, in assenza dell'indicazione dei rispettivi parametri. [...] **Si tratta di un tipo di argomentazione che si risolve in congetture, disancorate da fatti, riferibili a condizionamenti e pregiudizi personali**, dovendosi reputare coerente la

¹²⁷ Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042/2024, in *Ced Cass.*, n. 286854.



valutazione del Tribunale che ha reputato i dati difensivamente valorizzati ad incidere sulla valutazione di attendibilità e credibilità delle persone offese e, per l'effetto, sulla chiesta revoca della misura cautelare. [...] **Quando la violenza si consuma nell'ambito di una coppia costituita da un uomo e da una donna, come nel caso in esame, o nell'ambito familiare (figlio verso madre, fratello verso sorella, padre verso figlia, ecc.) non c'è alcuna "ideologia di genere", come scritto dal ricorso, ma viene adottata la prospettiva di genere nei termini sopra indicati dalle fonti sovranazionali, ovverosia una categoria interpretativa, correttamente e doverosamente adottata dai giudici di merito, volta ad accertare e valutare la violenza:** a) per inquadrare i fatti in modo integrale e non parziale, b) per collocare il delitto non come atto isolato mosso da ragioni naturali, biologiche, religiose, economiche o psicologiche, ma come riproduttivo di una quotidiana relazione di dominio di quell'uomo su quella donna proprio per motivi di genere; c) per riflettere la radice strutturale e discriminatoria del rapporto tra i sessi di cui al citato Preambolo della Convenzione di Istanbul [...]"¹²⁸.

12.7. L'infondatezza delle generiche affermazioni delle "false accuse".

Sintesi

Sono privi di rilievo e inconferenti richiami alle cd "false accuse" delle donne che denunciano violenza con un chiaro «intento manipolatorio del sistema legale, causando spesso errori giudiziari ma soprattutto gravi conseguenze per le persone ingiustamente accusate». Trattasi di apodittiche e generalizzate asserzioni, volte esclusivamente a colpevolizzare la vittima, spostando del tutto l'attenzione e l'analisi da quello che è l'unico oggetto del procedimento penale ovverosia l'accertamento della condotta maltrattante dell'autore.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] entrambe le sentenze di merito non spiegano perché la donna dovesse falsamente denunciare R. in base a moventi intesi dai giudici, in assenza di prove e secondo il loro punto di vista individuale, come dovuti a vendetta o alla volontà di allontanare il figlio dal padre, quando al contrario la situazione si era da tempo assestata [...]"¹²⁹.

– “[...] il ricorso concentra la propria intera attenzione, così come la consulenza tecnica in esso inglobata, sulle condotte assunte successivamente o contestualmente ai fatti da M. persino con un inconferente richiamo alle cd "false accuse" delle donne che denunciano violenza con un chiaro «intento manipolatorio del sistema legale, causando spesso errori giudiziari ma soprattutto gravi conseguenze per le persone ingiustamente accusate». Ancora una volta si tratta di apodittiche e generalizzate asserzioni, volte esclusivamente a colpevolizzare la vittima, spostando del tutto l'attenzione e l'analisi da quello che è l'unico

¹²⁸ Cass. Pen., Sez. VI, n. 14247/2023 in *Questione.giustizia.it*, 4 ottobre 2023.

¹²⁹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 12066/2023, in *Questione.giustizia.it*, 4 ottobre 2023.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



oggetto del procedimento penale ovverosia l'accertamento della condotta maltrattante dell'autore. È questo, infatti, l'unico elemento oggettivo e descrittivo della fattispecie penale contestata al capo a) non assumendo alcuna valenza, sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza dell'illiceità penale, la condotta della persona offesa [...]."

130.

12.8. L'infondatezza delle generiche affermazioni di "strumentalità" delle denunce/querele per ottenere "vantaggi" nel corso del procedimento di separazione legale in sede civile.

Sintesi

Sono privi di rilievo e inconferenti richiami alle cd "strumentalità" delle denunce/querele. Il termine *strumentale* propone un concetto estraneo all'ambito giuridico in quanto una denuncia (o una querela), così come un'azione civile, possono essere fondate o infondate, in base ad accertamenti giudiziari spettanti soltanto all'autorità giudiziaria e secondo regole di giudizio indicate dallo stesso legislatore, così non assumendo alcun rilievo la circostanza che una persona abbia richiesto la tutela dei propri diritti, in sede civile, nei confronti dell'autore del delitto che ha denunciato. Peraltro, proprio con riferimento al ricorso per separazione coniugale, soprattutto quando venga richiesto l'affidamento dei figli in contesti di violenza, il legislatore dispone che tutte le autorità operino una corretta valutazione del rischio di reiterazione dei comportamenti maltrattanti, per garantire sicurezza alle vittime di violenza domestica.

Questa la sentenza di interesse:

– “[...] La qualificazione della denuncia di D. come *strumentale* propone un concetto estraneo all'ambito giuridico in quanto **una denuncia (o una querela), così come un'azione civile, possono essere fondate o infondate, in base ad accertamenti giudiziari spettanti soltanto all'autorità giudiziaria** e secondo regole di giudizio indicate dallo stesso legislatore, così non assumendo alcun rilievo la circostanza che una persona abbia richiesto la tutela dei propri diritti, in sede civile, nei confronti dell'autore del delitto che ha denunciato (Sez. 6, n. 38306 del 14/06/2023, P., Rv. 285185). Peraltro, proprio con riferimento al ricorso per separazione coniugale, soprattutto quando venga richiesto l'affidamento dei figli in contesti di violenza, il legislatore, in ossequio al principio, immanente all'ordinamento interno (artt. 2 e 30 Cost.) ed internazionale, del *best interest of the child*, sancito dalla CEDU (artt. 3 e 8), ma soprattutto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) e dalla richiamata Convenzione di Istanbul (artt. 26, 31, 48 e 51) dispone che tutte le autorità operino una corretta valutazione del rischio di reiterazione dei comportamenti maltrattanti, per garantire sicurezza alle vittime di violenza domestica (Sez. 6, n. 20004 del 12/03/2024, S., Rv. 286478). [...] Diversamente interpretando, si perverrebbe

¹³⁰ Cass. Pen., Sez. VI, n. 14247/2023, in *Questione.giustizia.it*, 4 ottobre 2023.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



al paradosso, contrastante con il principio di non contraddizione immanente all'ordinamento oltre che con il ruolo istituzionale spettante ai Tribunali civili, che una donna vittima della violenza del proprio partner non possa mai chiedere la separazione, anche a tutela (fisica, psicologica ed economica) propria e dei bambini, perché questa da diritto inalienabile e personalissimo si trasformerebbe, illegittimamente, in un atto di matrice vendicativa tale da renderla inattendibile per il giudice penale e precluderle anche l'accesso alla giustizia civile, così da imporre una sistematica vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano violenza in fase di separazione [...]"¹³¹.

12.9. L'irrelevanza della mancanza di precedenti denunce.

Sintesi

Non rileva l'eventuale mancata presentazione, in precedenza, di denunce, potendo trovare origine in diverse ragioni.

Questa la sentenza di interesse:

– “[...] 4.2. Le sentenze di merito hanno chiarito, in maniera congrua e completa, quali fossero le ragioni per ritenere pienamente attendibili le dichiarazioni di L. che aveva descritto la dinamica violenta impostale dal marito **spiegando di non avere denunciato per paura di mettere in pericolo l'incolumità propria e dei propri figli, anch'essi vittime della violenza del padre.** Inoltre, i giudici avevano richiamato l'inverosimiglianza e l'illogicità della tesi difensiva evidenziando che V. non solo si era limitato a negare tutto, ma aveva persino addossato alla moglie la responsabilità della violenza di cui era vittima [...]"¹³².

12.10. La progressione dichiarativa e la vulnerabilità della persona offesa.

Sintesi

In tema di valutazione della prova testimoniale, la vulnerabilità della persona offesa, nella misura in cui produce fratture non decisive della progressione dichiarativa, emergenti anche a seguito delle contestazioni, e si manifesta attraverso un contegno timoroso, non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, dovendo la credibilità dei contenuti essere valutata anche sulla base della comunicazione non verbale, della quale deve essere verificata la coerenza con le cause della vulnerabilità e, segnatamente, con la relazione che lega il dichiarante con l'accusato.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] In tema di valutazione della prova testimoniale, la vulnerabilità della persona offesa, nella misura in cui produce fratture non decisive della progressione dichiarativa, emergenti anche a seguito delle contestazioni, e si manifesta attraverso un contegno timoroso, non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, dovendo

¹³¹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042/2024, in *Ced Cass.*, n. 286854.

¹³² Cass. Pen., Sez. VI, n. 39578/2022.



la credibilità dei contenuti essere valutata anche sulla base della comunicazione non verbale, della quale deve essere verificata la coerenza con le cause della vulnerabilità e, segnatamente, con la relazione che lega il dichiarante con l'accusato. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure la valutazione della Corte territoriale, secondo cui l'atteggiamento particolarmente agitato ed impaurito del testimone ne avvalorava l'attendibilità, in quanto pienamente coerente con il clima di intimidazione causato dal comportamento dell'imputato) [...]."¹³³;

– “[...] **In tema di valutazione della prova testimoniale, la natura progressiva delle dichiarazioni rese dalla vittima vulnerabile non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità**, in quanto tali dichiarazioni spesso non si esauriscono in un'unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento, di regola condizionato dall'affidamento nei confronti dell'autorità procedente e intrecciato con quello psicologico di superamento del trauma, sicché il giudizio sull'attendibilità del dichiarato impone una valutazione d'insieme comprensiva di tutti gli stadi di tale percorso [...].”¹³⁴.

12.11. L'incidente probatorio (cenni).

Sintesi

Il rischio di inquinamento probatorio durante il processo può essere limitato o evitato con l'incidente probatorio. La giurisprudenza sta delineando l'obbligatorietà o meno dell'ammissione da parte del Giudice

La Corte di cassazione aveva operato **un'interpretazione convenzionalmente orientata dell'incidente probatorio a tutela delle vittime vulnerabili** per consolidare la prova nella fase investigativa ed evitare la loro vittimizzazione secondaria nelle fasi successive. Con ampio richiamo alla normativa sovranazionale, era stato fissato **un vero e proprio obbligo per il giudice di ammettere l'incidente probatorio** nei casi di cui all'art. 392, comma 1-*bis*, c.p.p. Si affermava “[...] laddove, come nella specie, non si rimuovesse l'ordinanza con cui il giudice per l'udienza preliminare ha arbitrariamente negato l'incidente probatorio dal pubblico ministero richiesto in un caso disciplinato dalla legge, pur non essendo ovviamente precluso il prosieguo del procedimento — né conculcati il dovere di svolgere le indagini (essendo possibile l'acquisizione di s.i.t. dalla persona offesa) ed il diritto all'assunzione della prova testimoniale nel corso del giudizio — l'alternativa procedimentale determinerebbe quella vittimizzazione secondaria della persona offesa che lo Stato si è impegnato ad evitare, così, da un lato, recando pregiudizio insanabile alla vittima vulnerabile, e, d'altro lato, esponendo lo

¹³³ Cass. Pen. Sez., II, n. 46100/2015.

¹³⁴ Cass. Pen. Sez. III, n. 6710/2021.



Stato a possibili responsabilità per la violazione di norme internazionali pattizie e dell'Unione europea [...]”¹³⁵.

Detto avanzato è stato poi disatteso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità che ha escluso l'abnormità (e, dunque, la ricorribilità in cassazione) del rigetto ritenendolo non estraneo al sistema processuale e tale da non determinare la stasi del procedimento¹³⁶.

Ancora oggi, parte della giurisprudenza di legittimità sostiene “l'abnormità funzionale per carenza di potere in concreto” del rigetto della richiesta di incidente probatorio nel caso in esame qualora il giudice “non esponga le cogenti ragioni che, nello specifico, prevalgono sulle esigenze di tutela della vittima e della genuinità della prova”¹³⁷.

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite¹³⁸.

12.12. Il rischio di inquinamento probatorio per l'intera durata del processo derivante dalla pregressa relazione e dalla condotta dell'indagato.

Sintesi

Il rischio di inquinamento probatorio sussiste per l'intera durata del processo per il legame affettivo tra l'autore e le persone offese, soprattutto quando queste siano figli e minorenni.

Questa la sentenza di interesse:

- “[...] In ordine al rischio di inquinamento probatorio va ribadita l'irrelevanza dell'avvenuto espletamento dell'incidente probatorio dei figli minorenni dell'indagato (celebratosi nelle more della presente decisione). Infatti, in materia di misure cautelari l'esigenza di salvaguardare l'acquisizione della genuinità della prova dichiarativa, non si esaurisce con la chiusura delle indagini preliminari o, come nel caso, con un segmento di queste quali la celebrazione dell'incidente probatorio, ma si protrae per l'intero procedimento penale di merito, compreso il processo di appello in cui, come è noto, la prova può essere rinnovata (Sez. 6, n. 13896 dell'11/02/2010, Cipriani, Rv. 246684). A ciò si aggiunge **la peculiarità dell'inquinamento probatorio nei delitti di violenza domestica in cui è proprio il legame affettivo tra l'autore e le persone offese, soprattutto quando queste siano figli e minorenni, a rendere il pericolo molto più stringente** e meritevole di attenzione attesa la sottile linea tra continuità del rapporto, garantito al maltrattante per la sua qualità di genitore, **e rischio della manipolazione probatoria**, sino a riconoscere priorità alla prima con il duplice effetto di mettere a repentaglio non solo la genuinità del testimone, ma persino la sua stessa sicurezza [...]”¹³⁹.

¹³⁵ Cass. Pen., Sez. III, n. 34091/2019, in *CED Cass.*, n. 277686; Cass. Pen., Sez. III, 47572/2019, *ivi*, n. 277756

¹³⁶ Tra le tante, Cass. Pen., Sez. VI, n. 24996/2020, in *CED Cass.*, n. 279604; Cass. Pen., Sez. I, n. 46821/2023, *ivi*, n. 285455;

¹³⁷ Cass. Pen., Sez. II, n. 29363/2023, in *CED Cass.*, n. 284962.

¹³⁸ Cass. Pen., Sez. VI, n. 27104/2024. E' fissata l'udienza delle Sezioni Unite il 13 dicembre 2024

¹³⁹ Cass. Pen. Sez. VI, n. 39562/2024.



13. Il divieto di vittimizzazione secondaria. La necessità di evitare conseguenze pregiudizievoli per la persona che denuncia.

Sintesi

L'aprioristica e non provata colpevolizzazione della persona offesa costituisce un caso di vittimizzazione secondaria con ciò intendendosi le conseguenze pregiudizievoli, ascrivibili alle istituzioni, che la persona che denuncia è costretta ad affrontare a causa del procedimento penale che ha instaurato. La definizione di vittimizzazione secondaria, che va di pari passo con l'affermazione dello statuto della vittima e di una sua più adeguata tutela anche rispetto a soggetti diversi dall'autore del reato, è contenuta in plurime normative sovranazionali e costituisce ormai oggetto di una puntuale elaborazione giurisprudenziale interna, in ambito penale e in ambito civile proprio in ragione dell'inevitabile intersecazione dei due ambiti allorché le denunce riguardino le violenze nel contesto familiare e in fase di affidamento dei figli minorenni.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] Il substrato fattuale della vicenda in esame, l'aprioristica e non provata colpevolizzazione di T.i per avere denunciato l'abuso sessuale rivelatole dal figlio, nei termini rappresentati dalla sentenza impugnata, costituisce un caso emblematico di **vittimizzazione secondaria con ciò intendendosi le conseguenze pregiudizievoli, ascrivibili alle istituzioni, che la persona che denuncia è costretta ad affrontare a causa del procedimento penale che ha instaurato.** La definizione di vittimizzazione secondaria, che va di pari passo con l'affermazione dello statuto della vittima e di una sua più adeguata tutela anche rispetto a soggetti diversi dall'autore del reato, è contenuta nella Raccomandazione CM/Rec (2006)8, del 14 giugno 2006, al par. 1.3. («vittimizzazione secondaria significa vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima»), ed è puntualizzata dal quadro normativo sovranazionale incentrato proprio sull'obbligo degli Stati di garantire le vittime di specifici reati, quali quelli di violenza nei confronti delle donne e dei loro figli in contesti familiari, che ledono la loro integrità, fisica e morale, tanto da renderle particolarmente vulnerabili soprattutto nel percorso processuale (Direttiva 2012/29/UE, recepita ed attuata con il d.lgs. n. 212 del 2015, parr. 17 e 18, nonché l'art. 18 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, anch'essa ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013) e ponendole, per questo, a rischio, persino di fronte alle istituzioni, anche rispetto alla tutela dei loro diritti. **Il divieto di vittimizzazione secondaria, contenuto pressoché in tutti gli atti normativi internazionali di tutela delle donne e dei minorenni, costituisce ormai oggetto di una puntuale elaborazione giurisprudenziale interna, in ambito penale** (Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016, C., Rv.265893; Sez. 3, n. 34091 del 16/05/2019, P., Rv. 277686) **e in ambito civile** (Sez. U, n. 35110 del 17/11/2021, Rv. 662942, parr. 5.3.7.4. e 5.3.7.5.) proprio in

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



ragione dell'inevitabile intersecazione dei due ambiti allorché le denunce riguardino le violenze nel contesto familiare e in fase di affidamento dei figli minorenni; sia di interventi delle Corti sovranazionali (da ultimo Corte EDU I.M. e altri contro Italia 10 novembre 2022 in cui lo Stato è stato condannato per violazione dell'art. 13 della Convenzione perché una donna che aveva denunciato il marito per violenza domestica era stata qualificata come «genitore poco collaborativo» e le era stata sospesa la responsabilità genitoriale). Attraverso le menzionate fonti, tutte recepite dal nostro ordinamento interno e dunque vincolanti, all'autorità giudiziaria è richiesto di non sottovalutare o ignorare le violenze denunciate dalle donne e/o dai figli nel contesto familiare, ritenendole false in assenza di elementi di fatto, per evitare che si producano due effetti che rischiano di esporre lo stato alla responsabilità per violazione degli obblighi sovranazionali assunti e sopra indicati: 1) non adottare strumenti di tutela, nei confronti loro e dei loro bambini, così da esporre ulteriormente alle violenze; 2) limitarne la responsabilità genitoriale perché ritenute pregiudizialmente responsabili della paura dei figli rispetto al padre violento. [...].”¹⁴⁰;

– “[...] **La sentenza impugnata attraverso un rigoroso esame degli atti e dei fatti, evitando di sconfinare in valutazioni di plausibilità soggettiva e costrutti pregiudiziali da questi del tutto disancorate, come invece richiesto dall'imputato, ha evitato la vittimizzazione secondaria della persona offesa e dei suoi figli, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità** (Sez. U, civili, n. 35110 del 17/11/2021, Rv. 662942, parr. 5.3.7.4. e 5.3.7.5.; Sez. 6, n. 12066 del 24/11/2022, dep. 2023, T.) e dalle Corti sovranazionali. La vittimizzazione secondaria, formalmente vietata alle istituzioni, soprattutto giudiziarie, dall'art. 18 della Convenzione di Istanbul (vedi *infra* par. 5) e definita dalla Raccomandazione CM/Rec(2006)8, del 14 giugno 2006, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sull'assistenza alle vittime della criminalità (par. 3.1), è data dalle conseguenze pregiudizievoli, anche in sede civile, che la persona che denuncia è costretta ad affrontare a causa del procedimento penale che ha instaurato (in questi termini il par. 52 del Preambolo della Direttiva 2012/29/UE recepita ed attuata con il d.lgs. n. 212 del 2015) [...].”¹⁴¹;

– “[...] Né può valere a ridimensionare le esigenze cautelari la circostanza, valorizzata dal ricorrente, che le donne vittime di violenza e i loro figli si trovino in una struttura protetta, attesa la natura del tutto eccezionale e provvisoria di detta condizione. Infatti, è **escluso dall'ordinamento interno ed internazionale, oltre che dalla logica giuridica, che le persone offese di violenza domestica subiscano una qualsiasi forma di limitazioni della loro libertà personale o altro pregiudizio per effetto della denuncia del delitto, anche sotto forma di protezione quando questa determini un protratto sradicamento dal loro contesto abitativo per vivere in una casa rifugio. Se ciò accadesse lo Stato si renderebbe responsabile della vittimizzazione secondaria** nei loro confronti, nei termini delineati dalla giurisprudenza della

¹⁴⁰ Cass. Pen., Sez. VI, n. 12066/2023, in *Questione.giustizia.it*, 4 ottobre 2023.

¹⁴¹ Cass. Pen., Sez. V, n. 32042/2024, in *Ced Cass.*, n. 286854.



Corte EDU (I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022) e di legittimità (Sez. 6, n. 12066, del 24/11/2023, dep. 2024, T.; Sez. U civ., n.35110 del 17/11/2021, Rv. 662942, parr. 5.3.7.4. e 5.3.7.5.), vietata non solo dalle norme sovranazionali (Par. 52 e art. 12 della Direttiva 2012/29/UE; artt. 15, par. 1, 18, par.3, 42 della Convenzione di Istanbul), ma dall'intero apparato processuale penale e civile interno [...]"¹⁴².

14. La misura precautelare dell'arresto: la prioritaria tutela della persona offesa.

14.1. La valutazione della flagranza (e quasi flagranza) ex ante, in linea generale.

Sintesi

In tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida deve limitarsi alla verifica della sussistenza dei presupposti legali per l'arresto e (se trattasi di arresto facoltativo) dell'uso ragionevole dei poteri da parte della polizia giudiziaria, che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari; non può sovrapporre una propria autonoma interpretazione di elementi oggettivi evidenziati nel verbale di arresto e negli atti e deve porsi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto.

Questa la sentenza di interesse:

– “[...] Costituisce principio consolidato nella “giurisprudenza di questa Corte che, **in sede di convalida dell'arresto (anche facoltativo) in flagranza, il giudice** (oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e art. 390, comma 1, del codice di rito), **deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza**, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato riservato alla cognizione del giudice di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv. 258230; Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007, Rv. 236672) [...]”¹⁴³;

– “[...] Per consolidata giurisprudenza, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la

¹⁴² Cass. Pen., Sez. VI, n. 39562/2024.

¹⁴³ Cass. Pen., Sez. I, n. 9524/2020, in *Ced Cass.*, n. 278565.



responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento [...]" ¹⁴⁴.

14.2. La valutazione della quasi flagranza, in linea generale.

Sintesi

La quasi flagranza, costituita dalla sorpresa dell'indiziato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, occorre invece la diretta percezione degli elementi idonei a fare ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato immediatamente prima.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] l'integrazione dell'ipotesi di quasi flagranza, costituita dalla sorpresa dell'indiziato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato immediatamente prima [...]" ¹⁴⁵;

– “[...] In tema di arresto in flagranza, la c.d. "quasi flagranza" presuppone che l'inseguimento dell'indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all'arresto. (Fattispecie in cui il dipendente di un negozio, dopo aver assistito al furto di alcuni oggetti, aveva inseguito l'autore senza perderlo di vista, fino all'arrivo della polizia) [...]" ¹⁴⁶;

– “[...] la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può ricomprendere anche l'atteggiamento assunto dall'autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell'avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all'intervento della polizia giudiziaria [...]" ¹⁴⁷;

– “[...] In tema di convalida dell'arresto, ricorre lo stato di quasi-flagranza nel caso in cui l'indagato sia sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose e tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto. (Fattispecie in cui la Corte, in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente la polizia giudiziaria avesse

¹⁴⁴ Cass. Pen., Sez. VI, n. 15427/2023, in *Ced Cass.*, n. 284596. Numerose conformi, tra cui: Cass. Pen., Sez. VI, n. 25849/2024; Cass. Pen., Sez. VI, n. 32354/2024.

¹⁴⁵ Cass. Pen., Sez. IV, n. 38404/2019, in *Ced Cass.*, n. 277187.

¹⁴⁶ Cass. Pen., Sez. V, n. 12767/2020, in *Ced Cass.*, n. 279023.

¹⁴⁷ Cass. Pen., Sez. V, n. 21494/2021, in *Ced Cass.*, n. 281210.



proceduto all'arresto nella quasi flagranza del reato di lesioni, dal momento che l'indagato aveva dichiarato spontaneamente agli operanti "state cercando me" e recava sulla gamba il segno del morso infertogli dalla vittima nella colluttazione, quali tracce della contiguità temporale tra il fatto-reato e la constatazione degli operanti) [...]" ¹⁴⁸;

14.3. La ratio dell'arresto obbligatorio (in flagranza, quasi flagranza, flagranza differita) per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (e 612-bis c.p.).

Sintesi

La previsione dell'arresto obbligatorio per i delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p. risponde alla necessità di consentire l'adozione di provvedimenti protettivi immediati, quali sono le misure pre-cautelari, per impedire di porre ulteriormente in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle persone offese di questi reati, la cui esigenza prioritaria di tutela è riconosciuta anche dalle fonti sovranazionali, recepite nel nostro ordinamento, tanto da richiedere ai giudici di merito, anche in fase di convalida dell'arresto, **di operare un'esegesi conforme alla Convenzione di Istanbul.**

Questa la sentenza di interesse:

– “[...] 2.2. Il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., per il quale nella specie l'arresto è stato convalidato, si inserisce tra quelli di violenza di genere e contro le donne che hanno progressivamente esteso le tutele per le persone offese non solo prevedendo *l'arresto obbligatorio* (art. 380 comma 2, lett. d-bis per il delitto di violenza sessuale non di minore gravità e lett. l-ter cod. proc. pen. per i delitti di maltrattamenti e di atti persecutori), ma anche stabilendo nuove misure precautelari come l'allontanamento urgente del pubblico ministero e l'arresto differito con la l. n. 168 del 2023. L'obiettivo della disciplina in esame, nella logica dell'eccezionalità sancita a livello costituzionale, è di **consentire l'adozione di provvedimenti protettivi immediati, quali sono le misure pre-cautelari, per impedire di porre ulteriormente in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle persone offese di questi reati, la cui esigenza prioritaria di tutela è riconosciuta anche dalle fonti sovranazionali, recepite nel nostro ordinamento, tanto da richiedere ai giudici di merito, anche in fase di convalida dell'arresto, di operare un'esegesi conforme alla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011** (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77, con specifico riferimento agli artt. 48 e 55 e alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE recante «Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato», recepita con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, per come interpretate dalla Corte EDU). In particolare, le sentenze pronunciate nei confronti dell'Italia in relazione ai reati di violenza domestica e contro le donne (Talpis contro Italia, 2 marzo 2017; Landi c. Italia, 7 aprile 2022; De Giorgi c. Italia, 16 giugno 2022; M.S. c. Italia, 7 luglio 2022; I.M. e altri

¹⁴⁸ Cass. Pen., Sez. VI, n. 25531/2021, in *Ced Cass.*, n. 281749.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



c. Italia, 10 novembre 2022) hanno riconosciuto la responsabilità dello Stato, soprattutto nella fase cautelare, per inosservanza degli obblighi di efficace ed immediata protezione delle vittime di violenza domestica e di genere, obiettivo prioritario rispetto a detti delitti per le peculiarità relazionali che le connotano (artt.18, parr. 1 e 3, 19, 24 e 25 Convenzione di Istanbul), a causa della sottovalutazione dei fattori di rischio da parte degli operatori giudiziari che non aveva condotto all'applicazione di tempestive ed adeguate misure di tutela. [...]."¹⁴⁹.

14.4. L'arresto (obbligatorio, in flagranza e quasi flagranza) per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (e 612-bis c.p.), i presupposti.

Sintesi

Sussistono i presupposti per procedere all'arresto in flagranza (obbligatorio ex art. 380, comma 2, lett. l-ter) anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto derivi da pregresse denunce della vittima, purché **assista a una frazione dell'attività delittuosa**, che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitudine richiesta dalla norma, ovvero sorprenda il reo con cose o **tracce indicative** dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima (giurisprudenza relativa anche al delitto di cui all'art. 612-bis c.p., egualmente reato abituale).

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] È legittimo l'arresto in flagranza per il delitto di maltrattamenti qualora la polizia giudiziaria, dopo avere raccolto le dichiarazioni della persona offesa su comportamenti di reiterata sopraffazione, assista personalmente ad un singolo episodio che, pur non integrando autonoma ipotesi di reato, si pone inequivocabilmente in una situazione di continuità con le condotte denunciate dalla persona offesa medesima. (Fattispecie in cui una persona, la cui convivente aveva denunciato reiterate ipotesi di violenze e sopraffazioni, il giorno dell'arresto, recatosi presso l'abitazione della donna e verificato che quest'ultima era in auto con i carabinieri, aveva provato in modo irruento ad aprire la portiera dell'auto di servizio per parlare con la predetta) [...].”¹⁵⁰;

– “[...] È configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia allorché il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente era stata desunta la flagranza del reato sulla base della constatazione da parte delle forze dell'ordine delle condizioni dell'abitazione, delle modalità con le quali era stato richiesto l'intervento d'urgenza, delle condizioni soggettive della persona offesa, costretta a

¹⁴⁹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 32354/2024.

¹⁵⁰ Cass. Pen., Sez. VI, n. 34551/2013, in *Ced Cass.*, n. 256128.



rifugiarsi presso una vicina per sottrarsi all'aggressione del figlio il quale, anche alla presenza degli agenti, non aveva esitato ad inveire contro la madre, ingiuriandola con epiteti vari) [...]”¹⁵¹;

– “[...] ricostruendo le condotte maltrattanti in base a quanto accertato in occasione dell’ intervento a seguito di chiamata della figlia minore della coppia, constatando anche il terrore delle vittime nei confronti del padre ed acquisendo le dichiarazioni da cui emergevano comportamenti violenti e aggressivi dell’ uomo reiterati nel tempo [...]”¹⁵²;

– “ [...] Costituisce espressione di un consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo il quale è configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia **purché il singolo episodio lesivo risulti non isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi, che tale episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e che l'autore di esso si sia dato alla fuga ovvero sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che egli abbia appena commesso il reato** (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 44090 del 14/10/2014, P., Rv. 260718; conf., in seguito, Sez. 6, n. 7139 del 16/01/2019, G., Rv. 275085) [...] non ha fatto corretta applicazione, limitandosi ad evidenziare come il personale della polizia giudiziaria avesse individuato l'autore della condotta delittuosa sulla base delle dichiarazioni della persona offesa: omettendo di considerare come gli agenti avessero proceduto subito dopo essersi recati presso l'abitazione familiare, poco dopo aver ricevuto notizia dell'ennesimo episodio di maltrattamenti cui era stata vittima la moglie ed aver acquisito percezione delle 'tracce' del reato poco prima commesso, consistenti nello stato di evidente alterazione da abuso di alcool in cui si trovava l'autore di quella condotta; dato fattuale, quest'ultimo, rivelatore della immediata commissione di un delitto che, tra i suoi moventi, aveva anche quello dello smodato consumo di bevande alcoliche [...]”¹⁵³;

– “[...] Nel caso di specie, **pur non dandosi atto dell’esistenza di pregresse denunce o interventi da parte delle forze dell’ordine, è innegabile che agli operanti giunti sul luogo si è palesata una situazione tipicamente compatibile con la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia.** In tal senso depongono, in primo luogo, i segni evidenti sulla persona offesa della recente aggressione fisica, le circostanze riferite dai vicini di casa e, in particolare, da colui che aveva materialmente sottratto la donna e il figlio dall’ aggressione in atto. A ciò deve aggiungersi l’ atteggiamento di timore mostrato dalla donna che, pur ammettendo pregressi disguidi e litigi, negava pregresse aggressioni o minacce, circostanza scarsamente credibile ove si consideri che un’ altra vicina di casa riferiva di un episodio recente, nel corso del quale aveva sentito forti urla provenienti dall’ abitazione della persona offesa e richieste di aiuto da parte di quest’ ultima. Orbene, valutando il fatto sulla scorta del quadro che si è presentato agli operanti e tenendo conto che ai predetti non è richiesto un vaglio in termini di gravità indiziaria, è agevole ritenere che il riscontro diretto delle

¹⁵¹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 7139/2019, in *Ced Cass.*, n. 275085.

¹⁵² Cass. Pen., Sez. VI, n. 17680/2020, in *Ced Cass.*, n. 278965.

¹⁵³ Cass. Pen., Sez. VI, n. 17853/2020.



condizioni della persona offesa, unitamente a quanto riferito dai testi presenti, forniva un quadro pienamente compatibile con la flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia. Applicando il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi conosciuti al momento dell'intervento gli operanti, deve ritenersi che il quadro complessivo denotava, non solo l'attualità delle lesioni e il perdurante atteggiamento alterato dell'indagato, ma anche la natura non isolata fatto, come testimoniato da alcuni dei soggetti presenti e dallo stesso allarme che la lite aveva generato tra i vicini di casa [...]" ¹⁵⁴.

Utile anche la giurisprudenza sul delitto di atti persecutori.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] È consentito procedere all'arresto in flagranza, ove sia contestato un reato abituale, anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto deriva da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui egli non abbia assistito personalmente, purché tale soggetto assista ad una frazione dell'attività delittuosa, che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitualità richiesta dalla norma, ovvero sorprenda il reo con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima. (Fattispecie in tema di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen.) [...]" ¹⁵⁵;

– “[...] l'autore del reato era stato visto dalla polizia giudiziaria mentre si disfaceva di un coltello utilizzato per minacciare una persona che aveva in precedenza sporto più denunce con riferimento ad altre minacce di tentata intrusione nella sua abitazione ascrivibili alla medesima persona [...]" ¹⁵⁶;

– “[...] l'intervento dei carabinieri era stato richiesto perché un vicino aveva udito le grida di aiuto di una ragazza provenire da altro appartamento dove era poi stato effettuato l'intervento e gli operanti, a loro volta, le avevano direttamente sentite vedendo poi la donna in lacrime che dichiarava di essere stata picchiata; verificando la presenza di suppellettili sparse sul pavimento con referto delle lesioni per giorni sette e precedente denuncia successivamente ritirata [...]" ¹⁵⁷;

– “[...] 2.3. **Poiché quello in esame è un delitto abituale, è necessario che la Polizia giudiziaria prima e l'Autorità giudiziaria poi, senza incorrere in sottovalutazioni, operino una lettura complessiva dei fatti**, che, da un lato, dia atto delle evidenze rilevate nei luoghi (danneggiamenti di suppellettili, condizione dell'abitazione, presenza di bambini impauriti o di armi, ecc.), dall'altro valorizzi la constatazione della condizione soggettiva in cui viene trovata la persona offesa, sia rispetto ad accertate lesioni o segni sul suo corpo, prendendone conoscenza attraverso le dichiarazioni (sue o di altri), sia dalle manifestazioni di sofferenza, paura, ansia, nonché il contestuale stato ed atteggiamento del ritenuto autore. [...] 3.4. A fronte

¹⁵⁴ Cass. Pen., Sez. VI, n. 25849/2024.

¹⁵⁵ Cass. Pen., Sez. V, n. 7915/2019, in *Ced Cass.*, n. 275627.

¹⁵⁶ Cass. Pen., Sez. V, n. 19759/2019, in *Ced Cass.*, n. 277521.

¹⁵⁷ Cass. Pen., Sez. V, n. 4938/2022.



di un delitto abituale quale quello di atti persecutori o di maltrattamenti, per il quale è previsto l'arresto obbligatorio, è una questione di mera logica, oltre che di compatibilità e applicabilità convenzionale dell'istituto in esame, posto a presidio di un prioritario, efficace e tempestivo intervento a tutela della vittima di questi reati, che i segni sul suo corpo (o sugli abiti) e il suo atteggiamento (espressivo di paura, ansia, soggezione, precedenti remissioni di querela), unitamente a quello del ritenuto autore e/o dell'ambiente in cui avviene l'intervento (come ad esempio danneggiamento di suppellettili o messa a soqquadro), contestualizzati e chiariti dalle dichiarazioni della persona offesa e/o di altri testimoni presenti, siano qualificabili come "tracce", nei termini indicati dal disposto dell'art. 382, comma 1, cod. proc. pen., da cui la polizia giudiziaria può ricavare la ragionevole convinzione che sia stato commesso, immediatamente prima, il reato denunciato dalla vittima, in quanto quei segni, constatati in modo unitario costituiscono un indicatore della stretta contiguità rispetto al momento dell'intervento e il ragionevole sviluppo dell'ennesimo episodio di una violenza abituale (Sez. 5, n. 4938 del 25/11/2021, dep. 2022, M.; Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, Toschi, Rv. 281210; Sez. 5, n. 3719 del 28/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278295) [...]."¹⁵⁸.

14.5. L'arresto (obbligatorio) in flagranza differita per il delitto di cui all'art. 572 c.p., i presupposti.

Sintesi

Il giudice, verificata l'osservanza del termine di cui all'art. 382-bis cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria, secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi conosciuti e della documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen. e il fatto documentato, attribuibile alla persona arrestata, risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi.

Questa la sentenza di interesse:

– “[...] in sede di convalida dell'arresto in flagranza differita, il giudice, verificata l'osservanza del termine di cui all'art. 382-bis cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria, secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi conosciuti e della documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen. e il fatto documentato, attribuibile alla persona arrestata, risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi [...].”¹⁵⁹.

¹⁵⁸ Cass. Pen., Sez. VI, n. 32354/2024.

¹⁵⁹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 16668/2024.



14.6. Specifiche Linee Guida su arresto obbligatorio in flagranza, quasi flagranza e flagranza differita.

Si confermano le indicazioni contenute nella direttiva n. 1/2024 alla polizia giudiziari *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere, domestica e contro le donne* ¹⁶⁰.

Arresto in flagranza: "...per il reato ex art. 572 c.p., qualora si intervenga sul luogo di una violenza assistendo non solo ad episodi quali percosse o tentativi di percosse, ma anche ad insulti, umiliazioni e minacce da parte dell'indagato nei confronti della vittima, che costituiscano l'ennesima condotta susseguente ad altri episodi di violenze fisiche e psicologiche; occorrerà a tal riguardo che il verbale di arresto sia dettagliato, in quanto la flagranza ricorre solamente laddove la P.G. segnali in cosa si sia concretizzata la condotta dell'indagato ed emerga l'abitudine anche attraverso le sole dichiarazioni della persona offesa, ovvero avendo notizia di precedenti denunce in corso di trattazione da parte della Procura..".

Arresto in quasi flagranza:"

- nel caso in cui si proceda all'inseguimento dell'autore del reato, subito dopo che questi abbia compiuto l'ultimo segmento della condotta ai danni della vittima, senza che sia necessario svolgere attività investigativa per identificare il reo;
- nel caso in cui l'indagato sia trattenuto da un soggetto terzo immediatamente dopo il reato;
- nel caso in cui la P.G. intervenga nei luoghi di una violenza non più in corso, o nei luoghi di pertinenza di essa, e rintracci il responsabile con cose (per esempio l'arma) o tracce (lesioni visibili o altro) dalle quali appaia che ha commesso il reato immediatamente prima.

¹⁶⁰ Reperibile, con i relativi allegati, in www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448. Questi gli allegati:

- Allegato A, sommarie linee guida di intervento per operatori che intervengono nei casi di violenza di genere, domestica e contro le donne a seguito di: 1) contatto telefonico, 2) sul luogo, 3) presso il comando di Polizia Giudiziaria;
- Allegato B (soppresso);
- Allegato C (formato word), schema di domande per la P.G.: serie di domande, oltre a quelle dell'allegato B), da rivolgere alla persona offesa relativamente al delitto denunciato al momento della redazione della denuncia in modo tale da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili (1) maltrattamenti, 2) violenza sessuale, 3) stalking);
- Allegato D (formato word), schema di annotazione di servizio: documento che deve essere compilato dagli agenti di P.G. che effettuano il sopralluogo di iniziativa, in modo tale da dare conto delle attività svolte sino a quel momento;
- Allegato E), schema di attività della Polizia Giudiziaria nella flagranza o quasi flagranza del reato;
- Allegato F), procedure per l'intervento sul posto delle pattuglie: documento riepilogativo e sintetico dell'attività da svolgere;
- Allegato G) (formato word), scheda di accompagnamento della C.N.R., redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G.;
- Allegato H) (formato word), consegna della guida "Mai più sole" e informazioni date alla parte offesa;
- Allegato I, Guida alla rilevazione di indicatori e fattori di rischio per il contrasto alla violenza domestica e nei confronti delle donne;
- Allegato L (formato word), format per la comunicazione ai servizi sociali.



In ogni caso, il **pubblico ministero** potrà acquisire elementi preesistenti (ad esempio, procedimenti penali pendenti con indagini in corso o anche con richiesta di misura cautelare avanzata e pendente innanzi al giudice) o attraverso indagini disposte ed espletate entro la celebrazione dell'udienza di convalida per supportare la **richiesta di misura cautelare** i cui presupposti, come è noto, vanno valutati autonomamente da quelli della convalida.

Arresto in flagranza differita.

Si eseguirà l'arresto in flagranza differita nei casi previsti, tenendo conto:

- **della documentazione rilevante (video fotografica o tratta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica).** L'ipotesi più frequente sarà il deposito di mail, sms, WhatsApp (scritti, vocali, con foto e video);
- **del contenuto della documentazione rilevante,** da cui deve emergere **inequivocabilmente il fatto** e risultarne autore la persona; ad esempio: la fotografia o il video dovranno non solo ritrarre o riprodurre una condotta rilevante dell'autore ma anche consentire la sua collocazione temporale nelle quarantotto ore precedenti; particolare rilievo potranno assumere le mail (purché sia univoca l'orario della ricezione e il suo autore) e spesso SMS e WhatsApp (di qualunque contenuto) in cui è univoco chi riceve e l'orario ed è agevolmente individuabile colui che in via;
- **della legittimità dell'acquisizione della documentazione (v. sopra);** di norma non vi saranno questioni trattandosi di documenti legittimamente in possesso della parte offesa perché la ritraggono o sono stati ricevuti sul proprio cellulare o sul computer;
- **degli ordinari presupposti** in ordine alla configurabilità del reato, in cui assumono rilievo (a questi fini) anche le sole dichiarazioni della persona offesa con gli usuali criteri di valutazione;
- **della necessità di procedere all'arresto** non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto; **applicando le ordinarie disposizioni relative all'arresto.**

15. Le misure cautelari personali: la prioritaria tutela della persona offesa.

15.1. La prioritaria tutela della persona offesa nei reati di violenza di genere e ai danni delle donne.

Sintesi

Quando si procede per reati consumati all'interno di "relazioni strette", come per i maltrattamenti in famiglia e contro conviventi, la funzione preventiva della misura ha una direzione cautelare specifica, funzionale a contenere una pericolosità "mirata", orientata nei confronti di una specifica persona, dovendo valutarsi che la concretezza del pericolo e la sua attualità possono escludersi solo in presenza di elementi che indichino la recisione della relazione nella quale si è manifestata la condotta criminosa. La normativa sovranazionale impone un impegno motivazionale al giudice che, nei reati di violenza di genere, con una



corretta valutazione dei rischi di letalità e di reiterazione dei comportamenti violenti in presenza di un apparato cautelare volto a "dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

Queste le sentenze di interesse:

– “[...] In tema di esigenze cautelari, allorché si procede per reati consumati all'interno di "relazioni strette" (nella specie, maltrattamenti in famiglia), la funzione preventiva della misura ha una direzione cautelare specifica, funzionale a contenere una pericolosità "mirata", orientata nei confronti di una specifica persona, **sicché la concretezza del pericolo e la sua attualità possono escludersi solo in presenza di elementi che indichino la recisione della relazione nella quale si è manifestata la condotta criminosa [...].**”¹⁶¹;

– “[...] Il ricorso ha valorizzato che la persona offesa, in sede di sommarie informazioni, avesse negato di aver subito maltrattamenti dal figlio. [...] L’ordinanza del Tribunale di Firenze, nell’accogliere l’appello del pubblico ministero, ha valorizzato l’originaria segnalazione dei servizi sociali, da cui era scaturita l’indagine, e i verbali delle sommarie informazioni testimoniali sopra richiamate sottoponendoli a puntuale e organico vaglio, così **adeguandosi al costante orientamento di questa Corte, di particolare pregnanza nei reati abituali, secondo cui il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sussiste quando di essi venga fornita una valutazione coordinata e globale che prescindano da una lettura separata ed atomistica** (Sez. 2, n. 36104 del 21/07/2017, Mastro, Rv. 271243) [...].”¹⁶²;

– “[...] Il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza è qualificato "un diritto umano" (art. 3 della Convenzione di Istanbul) cosicché lo Stato deve garantire che esso sia preservato, specialmente nella fase delle indagini, innanzitutto attraverso una corretta valutazione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione dei comportamenti violenti, come sancito dall'art. 51 della Convenzione (Gestione dei rischi) e poi predisponendo un apparato, come previsto dall'art. 52 (Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice) che dia "priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo" anche quando queste non abbiano denunciato, come nella specie, la condotta maltrattante che, infatti, è perseguibile d'ufficio in quanto la ratio dell'art. 572 cod. pen. è proprio quella di svincolare la procedibilità del delitto dalla volontà della persona offesa, stante la sua condizione di particolare vulnerabilità relazionale [...].”¹⁶³;

– “[...] L'ordinanza del Tribunale di Firenze, nell'escludere correttamente l'adeguatezza e la proporzionalità di una misura diversa dalla custodia in carcere, si pone pienamente in linea con gli obblighi sovranazionali in materia di violenza di genere, gravanti sull'Autorità giudiziaria, specialmente nella fase delle indagini, come sancito dagli artt. 51 e 52 della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la

¹⁶¹ Cass. Pen., Sez. II, n. 11031/2018, in *Ced Cass.*, n. 272471

¹⁶² Cass. Pen., Sez. VI, n. 30377/2022.

¹⁶³ Cass. Pen., Sez. VI, n. 31570/2022.



violenza domestica), ratificata con I. 27 giugno 2013, n. 77, **che impone da un lato una corretta valutazione dei rischi di letalità e di reiterazione dei comportamenti violenti e dall'altro un apparato cautelare volto a "dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo"** (art. 52) [...]"¹⁶⁴;

– “[...] la finalità della misura cautelare è quella di evitare il concreto e attuale pericolo della reiterazione del delitto e nell'accertare che esso esista, l'Autorità giudiziaria non si affida alle condotte della vittima [...] costituisce un elemento di particolare rilievo ai fini cautelari, risultante nel caso di specie, fatto proprio dalle Convenzioni internazionali, che la violenza domestica tra coniugi, fondata su motivi di genere e discriminatori, continui e si aggravi proprio con la scelta della donna di separarsi e non per motivi affettivi, ma perché costituisce un atto di affermazione di autonomia e libertà, negate nella relazione di coppia, soprattutto se si condivide un rapporto genitoriale. Infatti, in situazione di pregressa violenza domestica, sono proprio i figli a costituire per l'agente l'occasione o lo strumento per proseguire i maltrattamenti ai danni della persona offesa (Sez. 6, n. 11723 del 22/02/2024, L., non mass; Sez. 6, n. 46797 del 18/10/2023, T., Rv. 285542)” [...]"¹⁶⁵;

– “[...] Così argomentando e, dunque, desumendo il pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato dalla particolare gravità dei fatti, [...] il Tribunale si è posto in linea con l'insegnamento di questa Corte secondo cui il requisito del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (cfr., *ex multis*, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242 - 01). 3.2. **Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione anche dei principi sovranazionali** [...] Siffatte prescrizioni impongono, quindi, all'autorità giudiziaria di tutelare la vittima non affidandosi alle iniziative dalla medesima adottate per arginare o escludere il rischio di reiterazione del delitto ai suoi danni, ma intervenendo esclusivamente sull'autore del reato affinché non commetta ulteriori condotte illecite (Corte EDU sentenza Talpis contro Italia del 2 marzo 2017; I.M. e altri contro Italia del 10 novembre 2022; Landi contro Italia del 7 aprile 2022; M.S. contro Italia del 7 luglio 2022; De Giorgi contro Italia del 16 luglio 2022). **In tal senso si è già espressa questa Corte, che ha precisato che, in relazione ai reati di violenza domestica e contro le donne, vanno osservati gli obblighi di matrice sovranazionale**, con particolare riguardo alla corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti, in un'ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo, che non può essere affidata all'iniziativa delle stesse (Sez. 6, n. 46797 del 18/10/2023, T., Rv. 285542 - 01) [...]"¹⁶⁶;

¹⁶⁴ Cass. Pen., sez. VI, n. 4143/2023.

¹⁶⁵ Cass. Pen., Sez. VI, n. 19115/2024.

¹⁶⁶ Cass. Pen., Sez. VI, n. 23635/2024.



– “[...] L’intera disciplina sulle misure cautelari in materia di violenza domestica e di tutela dei minorenni è stata costantemente rinforzata dal succedersi degli interventi legislativi, come da ultimo con la l. n. 168 del 2023 che ha stabilito l’obbligatorietà del braccialetto elettronico nelle misure non custodiali (artt. 282-*bis*, comma 6, e 282-*ter*, comma 1, cod. proc. pen.) e l’arresto obbligatorio in caso di loro violazione. Ciò è avvenuto anche a causa delle numerose condanne subite dall’Italia da parte della Corte EDU per la non adeguata protezione assicurata alle vittime di questi reati soprattutto in fase di indagini (Talpis c. Italia del 2 marzo 2017, Landi c. Italia del 7 aprile 2022; M.S. c. Italia del 7 luglio 2022; De Giorgi c. Italia del 16 luglio 2022; I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022). L’evoluzione interpretativa in detta materia richiede di allineare le norme interne agli obblighi sovranazionali gravanti sull’Autorità giudiziaria, soprattutto alla luce della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con l. 27 giugno 2013, n. 77) **imponendo, innanzitutto, che sia svolta una corretta valutazione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione dei comportamenti violenti**, come sancito dall’art. 51 della Convenzione (*Gestione dei rischi*), **senza ridimensionamento soprattutto delle violazioni degli indagati, e poi predisponendo un idoneo apparato di tutela, come previsto dall’art. 52 (Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice), che dia «priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo»** (Sez. 6, n. 46797 del 18/10/2023, T., Rv. 285542; Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, N.; Sez. 6, n. 7289 dell’11/01/2024, F.; Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, P.) [...]”¹⁶⁷.

Negli stessi sensi la sentenza n. 173/2024 della Corte costituzionale che richiama “l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue” richiamando “il criterio di priorità” enunciato dall’art. 52 della Convenzione di Istanbul secondo cui deve darsi “priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo”.

15.2. La prioritaria tutela del figlio minorenne rispetto ai provvedimenti del Giudice civile.

Sintesi

È legittimo il provvedimento cautelare che dispone il divieto di avvicinamento dell’indagato al figlio minore, vittima diretta ed indiretta di violenza da parte del padre, sebbene il giudice civile in sede di separazione gli avesse riconosciuto il diritto di visita dovendo essere primariamente tutelato proprio il minore, anche alla luce del principio di matrice internazionalistica del “best interest of the child”.

Questa la sentenza di interesse:

– “[...] **Il Tribunale, nel ritenere «l’assoluta necessità di vietare qualsiasi forma**

¹⁶⁷ Cass. Pen., Sez. VI, n. 39562/2024.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull’applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



di avvicinamento, allo stato legittimato dal diritto di visita disposto in sede di separazione consensuale» (pur senza braccialetto elettronico e con una distanza di soli 200 metri) **ha operato un doveroso bilanciamento tra il diritto di visita del padre, stabilito in sede civile, e le esigenze di tutela della minorenni**, che ne è stata vittima - sia diretta che come testimone di quelle praticate ai danni della madre (art. 572, ultimo comma, cod. pen.) -, ritenendo queste ultime prevalenti. [...] trova conforto, ancora una volta, nel principio, immanente all'ordinamento interno (artt. 2 e 30 Cost.) ed internazionale, del *best interest of the child*. Questo non solo è sancito dalla CEDU (artt. 3 e 8), ma soprattutto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 [...]) Il diritto del minore a non subire pregiudizi, fatto proprio dall'ordinamento interno, penale e civile, è stato ulteriormente ribadito e rafforzato, proprio in fase di separazioni e divorzi, dalla c.d. riforma Cartabia (il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha infatti previsto una Sezione del codice di procedura civile interamente dedicata alla «violenza domestica o di genere» ex artt. 473-bis, 40-46 cod. proc. civ.) sul presupposto che la sua tutela deve considerarsi sempre preminente rispetto ad interessi diversi od opposti, quali quelli del genitore che ha esercitato violenza [...].”¹⁶⁸.

15.3. L'importanza del cd. braccialetto elettronico (oggi obbligatorio) e della distanza congrua nel divieto di avvicinamento. La sentenza della Corte costituzionale n. 173/2024.

Sintesi

Il cd. braccialetto elettronico - introdotto, in una logica di massima protezione delle persone offese dei reati di violenza di genere, proprio a seguito della condanna dell'Italia da parte della Corte EDU con la sentenza Talpis del 2017 - costituisce un efficace strumento di tutela della persona offesa specie a fronte di provvedimenti cautelari rimessi alla spontanea osservanza dell'indagato, per delitti connotati da grave rischio di violazioni - tanto da avere meritato un delitto ad hoc come l'art. 387-bis c.p.

Queste le sentenze di interesse:

- “[...] Per le misure non custodiali del divieto di avvicinamento alla persona offesa (art. 282-ter cod. proc. pen.) e dell'allontanamento dalla casa familiare **il braccialetto elettronico è applicabile proprio per i reati di violenza di genere o i reati spia di questi, anche fuori dei limiti di pena dell'art. 280 cod. proc. pen. (art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen.), in quanto **potenzia e rafforza la protezione della persona offesa rispetto a provvedimenti cautelari rimessi alla spontanea osservanza****

¹⁶⁸ Cass. Pen., Sez. VI, n. 20004/2024, in *Ced Cass.*, n. 286478.



dell'indagato, per delitti connotati da grave rischio di violazioni - tanto da avere meritato un delitto ad hoc [...] Con riferimento alla distanza da tenere rispetto alle persone offese (elemento di particolare rilievo specialmente quando la misura cautelare sia applicata con il cd braccialetto elettronico, previsto con interventi normativi *ad hoc* nel 2013 e nel 2019 proprio per questi reati), è di tutta evidenza che questa debba essere indicata dall'Autorità giudiziaria al fine di non lasciarla alla scelta di chi vi è sottoposto e previa precisa valutazione del rischio esistente nel caso concreto. **La distanza deve essere valutata avendo di vista sempre la tutela della persona offesa, finalità prioritaria delle misure cautelari, che, proprio per reati connotati da alto tasso di recidiva, come questi**, richiede che sia innanzitutto adeguata cioè sufficiente a consentire o direttamente alla persona offesa di sottrarsi alla reiterazione delle violenze, allertando le Forze dell'ordine e consentire il loro immediato intervento o con l'automatica segnalazione dello strumento elettronico di controllo (cd braccialetto elettronico) quando sia applicato. In sostanza la distanza deve essere obbligatoriamente fissata dal Giudice non per ragioni formali, ma per consentire alla persona offesa di sottrarsi alla reiterazione delle violenze in applicazione dei principi fissati dalle sentenze di condanna emesse dalla Corte Europea per i diritti umani nei confronti dell'Italia proprio per mancata adeguata protezione delle vittime di violenza domestica (Sentenza 2 marzo 2017, Talpis contro Italia [...]."¹⁶⁹;

- [...] Inoltre, l'ordinanza [...] **ha correttamente applicato anche il presidio del braccialetto elettronico** che, per le misure non custodiali del divieto di avvicinamento alla persona offesa (art. 282-ter cod. proc. pen.) e dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen.), è stato **introdotto, in una logica di massima protezione delle persone offese dei reati di violenza di genere**, proprio a seguito della condanna dell'Italia da parte della Corte EDU con la sentenza Talpis del 2 marzo 2017 per sottovalutazione delle denunce di una vittima di violenza domestica, tanto da collocarsi in linea con gli obblighi sovranazionali gravanti sull'Autorità giudiziaria, [...] cosicché lo Stato deve garantire che esso sia preservato, specialmente nella fase delle indagini, innanzitutto attraverso una corretta valutazione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione dei comportamenti violenti, come sancito dall'art. 51 della Convenzione (Gestione dei rischi) e poi predisponendo un apparato, come previsto dall'art. 52 [...], di cui **il braccialetto elettronico è di certo un efficace strumento specie a fronte di provvedimenti cautelari rimessi alla spontanea osservanza dell'indagato, per delitti connotati da grave rischio di violazioni - tanto da avere meritato un delitto ad hoc come l'art. 387-bis cod. pen. - e di recidiva [...]."**¹⁷⁰.

¹⁶⁹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 8452/2023.

¹⁷⁰ Cass. Pen., Sez. VI, n. 3393/2023.



La Corte costituzionale, con la sentenza n. 173/2024 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 282-ter, co. 1 e 2, c.p.p. con riferimento all'obbligatorietà del braccialetto elettronico e alla distanza minima di 500 mt prevista dagli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., affermando importanti principi:

- l'idoneità del "bilanciamento tra i valori in tensione: da un lato, la libertà di movimento della persona indagata, dall'altro, l'incolumità fisica e psicologica della persona minacciata"

- "Il braccialetto elettronico – dispositivo di scarso peso, applicato alla caviglia dell'indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi – non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessità di vita [...]. La distanza indicata non appare in sé esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità, che è quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla potenziale vittima di più gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso. [...]"

- "A un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue.";

- "[...] questo bilanciamento asseconda il criterio di priorità" previsto dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul;

- "Il controllo elettronico nell'attuazione delle ordinanze restrittive e degli ordini di protezione è inoltre specificamente previsto dalla direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (considerando 46).";

-nel caso di accertata "non fattibilità tecnica" la norma va interpretata in senso costituzionalmente adeguato. Pertanto, "[...]se l'indagato consente a indossare il dispositivo e questo non può funzionare per motivi tecnici (quale il difetto della copertura di rete), il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all'esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave (in primis, il divieto od obbligo di dimora ex art. 283 cod. proc. pen.), ma anche una misura più lieve (segnatamente, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 cod. proc. pen.).".

15.4. L'irrilevanza della concorrenza di misura cautelare applicata per altro delitto.

Sintesi

Il fatto che un soggetto sia detenuto per altro reato non escluda *ex se* il pericolo di reiterazione del reato in quanto non vi sono «titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà. Questo principio assume una valenza ulteriore e richiede una lettura ancora più rigorosa, allorché si



tratti di prevenire il rischio di recidiva dei reati di violenza contro le donne, in una prioritaria dimensione di tutela della persona offesa.

Questa la sentenze di interesse:

– “[...] In ordine al primo profilo delineato dal ricorso, concernente l'assenza di pericolo di reiterazione del reato, in ragione del contestuale stato detentivo dell'indagato per altro titolo, il Tribunale di Catania ha richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui **non è di per sé in contrasto con il pericolo di reiterazione atteso che, nel vigente ordinamento penitenziario, non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà** (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep 2022, Abouelseoud, Rv. 282416). A ciò si aggiunge, sempre in termini generali, che «Qualunque titolo detentivo (cautelare o definitivo) può andare incontro a estinzione a causa dell'incidenza delle più varie situazioni, la cui cognizione e valutazione implica, ordinariamente, la competenza di organi di differenti, ciascuno dei quali può influire come ovvio unicamente nell'ambito del procedimento devoluto la sua sfera decisionale, potendo un determinato titolo restrittivo essere caducato per cause non sottoposte al controllo del giudice vestito dall'altro titolo. Diversità di perimetro cognitivo, oltre che di competenze, che rende impraticabile una valutazione prognostica, da parte di quel giudice, riferita ad altri titoli, in specie se afferenti altri ambiti procedimentali (cautelari o esecutivi)» (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv.278498, in motivazione). **Questi principi assumono una valenza ulteriore e richiedono una lettura ancora più rigorosa, allorché si tratti di prevenire il rischio di recidiva dei reati di violenza contro le donne e, in particolare, di quello in questa sede contestato di violenza domestica, in una prioritaria dimensione di tutela della persona offesa [...].”**¹⁷¹.

15.5. L'irrilevanza delle condotte autoprotettive per la persona offesa (ricovero in casa rifugio, casa famiglia o trasferimento altrove).

Sintesi

La prioritaria tutela della vittima non viene meno né è ridotta da condotte autoprotettive per la persona offesa, come ad esempio trovare rifugio in una casa rifugio o altrove. L'autorità giudiziaria è tenuta a tutelare la vittima non affidandosi alle iniziative adottate dalla vittima per arginare o ad escludere il rischio di reiterazione del delitto dovendo intervenire esclusivamente sull'autore del reato affinché non commetta ulteriori condotte illecite. Ciò vale a maggior ragione quando vi siano (anche) vittime minorenni.

Questa la sentenze di interesse:

- “[...] Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata ha correttamente fondato l'accertamento delle esigenze cautelari sulla condotta dell'indagato e

¹⁷¹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 46797/2023.

Procura Tivoli, della Repubblica di Tivoli, Linee Guida sull'applicazione e su questioni procedimentali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.



non sul dato, estraneo alla fattispecie, della reazione o delle iniziative della vittima, che proprio a causa di quella condotta è stata costretta a trovare rifugio in un centro antiviolenza e che, come sottolineato dal Tribunale, il 25 novembre 2023, contattata per essere sentita da personale del VI Distretto di P.S., aveva chiesto di formalizzare le sue dichiarazioni presso l'ufficio più vicino all'attuale dimora, evidenziando che in zona di competenza del VI Distretto risiedeva l'indagato [...].”¹⁷².

- “[...] Né può valere a ridimensionare le esigenze cautelari la circostanza, valorizzata dal ricorrente, che le donne vittime di violenza e i loro figli si trovino in una struttura protetta, attesa la natura del tutto eccezionale e provvisoria di detta condizione. Infatti, è **escluso dall’ordinamento interno ed internazionale, oltre che dalla logica giuridica, che le persone offese di violenza domestica subiscano una qualsiasi forma di limitazioni della loro libertà personale o altro pregiudizio per effetto della denuncia del delitto**, anche sotto forma di protezione quando questa determini un protratto sradicamento dal loro contesto abitativo per vivere in una casa rifugio. Se ciò accadesse lo Stato si renderebbe responsabile della vittimizzazione secondaria nei loro confronti, nei termini delineati dalla giurisprudenza della Corte EDU (I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022) e di legittimità (Sez. 6, n. 12066, del 24/11/2023, dep. 2024, T.; Sez. U civ., n.35110 del 17/11/2021, Rv. 662942, parr. 5.3.7.4. e 5.3.7.5.), vietata non solo dalle norme sovranazionali (Par. 52 e art. 12 della Direttiva 2012/29/UE; artt. 15, par. 1, 18, par.3, 42 della Convenzione di Istanbul), ma dall'intero apparato processuale penale e civile interno. Proprio nella logica di evitare che le istituzioni si rendano responsabili di produrre conseguenze dannose per chi denuncia condotte maltrattanti, questa Corte ha già precisato che l'autorità giudiziaria è tenuta a tutelare la vittima non affidandosi alle iniziative da questa adottate per arginare o ad escludere il rischio di reiterazione del delitto ai suoi danni, anche trovando rifugio in un centro antiviolenza, ma intervenendo esclusivamente sull'autore del reato affinché non commetta ulteriori condotte illecite (Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, N.). Detti principi valgono a maggior ragione quando, come nella specie, le vittime siano minorenni in quanto l’art. 22, par. 4, della Direttiva 2012/29/UE le ritiene portatrici di esigenze specifiche di protezione, prima tra tutte quella di mantenere il loro contesto abitativo e la continuità con il loro ambiente (di scuola, di gioco, di affetti, di amicizie, di abitudini, ecc.), «essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni», tanto da imporre all’interprete una precisa regola di giudizio, che permea l’intero ordinamento, interno ed internazionale, del *best interest of the child* (Sez. 6, n.20004 del 12/03/2024, S., Rv. 286478) secondo cui «un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore» (art. 56, par. 1, della Convenzione di Istanbul) [...].”¹⁷³.

¹⁷² Cass. Pen., Sez. VI, n. 23635/2024.

¹⁷³ Cass. Pen., Sez. VI, n. 39562/2024.



15.6. L'irrilevanza della volontà dell'indagato/imputato di separarsi legalmente e di trasferirsi in altro luogo.

Sintesi

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, è ininfluyente, ai fini del persistere del pericolo di condotte reiterative da parte di soggetto sottoposto a custodia cautelare per il reato commesso in danno del coniuge, la manifestata volontà della persona offesa di separarsi legalmente e di trasferirsi altrove. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riguardo ai reati di violenza domestica e contro le donne, vanno osservati gli obblighi di matrice sovranazionale, con particolare riguardo alla corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti, come previsto dall'art. 51 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata con legge 26 giugno 2013, n. 77, in un'ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo, che non può essere affidata alla iniziativa delle stesse).

Questa la sentenza di interesse:

– “[...] 2.3. Il provvedimento impugnato, con apprezzamenti di fatto immuni da illogicità e mostrando di conoscere la specificità dei delitti di violenza nelle relazioni strette, ha ritenuto del tutto ininfluyente la dichiarazione della persona offesa circa la volontà di separarsi legalmente dal T. in quanto, anche se ciò avvenisse, non escluderebbe il rischio che questi, rimesso in libertà, proseguirebbe comunque le condotte violente. [...] **Peraltro, diversamente da quanto scritto nel ricorso, l’Autorità giudiziaria non tutela la vittima affidandosi a lei e auspicando che vada a vivere altrove o si allontani «dall’incivile coniuge» (pag. 2) per arginare o escludere il rischio di reiterazione del delitto ai suoi danni, ma è obbligata ad intervenire esclusivamente sull’autore affinché non commetta ulteriori condotte illecite** (Corte EDU sentenza Talpis contro Italia del 2 marzo 2017; I.M. e altri contro Italia del 10 novembre 2022; Landi contro Italia del 7 aprile 2022; M.S. contro Italia del 7 luglio 2022; De Giorgi contro Italia del 16 luglio 2022) [...]”¹⁷⁴.

16. Le sanzioni sostitutive, la specifica motivazione nei delitti di violenza di genere, domestica e ai danni delle donne.

Sintesi

L’UEPE, nel predisporre in via preventiva un programma individualizzato per la richiesta pena sostitutiva, deve indicare prescrizioni che tengano conto della prospettiva di tutela delle vittime dei reati di violenza domestica

Queste le sentenze di interesse:

¹⁷⁴ Cass. Pen., sez. VI, n. 46797/2023, in *Ced Cass.*, n. 285542.



– “[...] Il giudice deve, perciò, compiere un vaglio in ordine alla presenza tanto dei presupposti dell’*an* della sostituzione, quanto delle condizioni per “disegnare” il *quomodo* della esecuzione della sanzione sostitutiva, controllando che il programma trattamentale elaborato dall’UEPE risponda alla logica rieducativa che informa il sistema. In tale contesto, il giudicante è tenuto a stabilire anche quelle specifiche prescrizioni costitutive del programma trattamentale che risultano indispensabili ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva (art. 58, comma 1, l. n. 689 del 1981): indicazione normativa, quest’ultima, tanto più importante nell’ambito di un rinnovato “meccanismo processuale” che ha visto notevolmente ampliato il suo spettro di operatività, essendo oggi consentita l’applicazione delle sanzioni sostitutive anche a gravi reati, come sono quelli di violenza di genere e domestica, soprattutto quando abituali e con vittime predeterminate e minorenni, che comportano la necessità di garantire una specifica protezione della persona offesa. ...l’obbligo di predisporre in via preventiva un programma individualizzato, la cui definizione spetta, invece, all’UEPE secondo le prescrizioni che il giudice deve dettare, anche in una prospettiva di tutela delle vittime dei reati di violenza domestica [...]”¹⁷⁵;

– “[...] 5.3. Come già argomentato da questa Corte in un caso analogo a quello di specie, concernente il medesimo delitto di maltrattamenti contro familiari (Sez. 6, n. 23620 del 14/05/2024, D.) [...] Il giudice deve, perciò, compiere un vaglio in ordine alla presenza tanto dei presupposti dell’*an* della sostituzione, quanto delle condizioni per “disegnare” il *quomodo* della esecuzione della sanzione sostitutiva, controllando che il programma trattamentale elaborato dall’UEPE risponda alla logica rieducativa che informa il sistema. In tale contesto, il giudicante è tenuto a stabilire anche quelle specifiche prescrizioni che risultano indispensabili ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva (art. 58, comma 1, l. n. 689 del 1981): indicazione normativa, quest’ultima, tanto più importante nell’ambito di un rinnovato “meccanismo processuale” che ha visto notevolmente ampliato il suo spettro di operatività, essendo oggi consentita l’applicazione delle sanzioni [...]”¹⁷⁶.

Tivoli, 8 novembre 2024.

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Dott. Francesco Menditto
F.to

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dott. Andrea Calice
F.to

¹⁷⁵ Cass. Pen., Sez. VI, n. 23620/2024.

¹⁷⁶ Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042/2024, in *Ced Cass.*, n. 286854.



Appendice: elenco cronologico delle sentenze citate, con l'indicazione dei paragrafi in cui sono riportate.

Corte EDU, Sentenza De Giorgi c. Italia del 16 giugno 2022

3.4. La differenza tra liti familiari o conflitto (penalmente irrilevanti) e violenza (che integra il delitto ex art. 572 c.p.).

Corte costituzionale, sentenza n. 98/2021

1.1. L'origine della norma nel codice Rocco del 1930, l'estensione normativa nel 2012 al convivente come adeguamento alla mutata realtà sociale. Il rilievo centrale della Convenzione di Istanbul.

7. I maltrattamenti nei confronti di conviventi e il rapporto con il delitto di atti persecutori aggravati ex art. 612-bis, secondo comma, c.p. (cenni).

Corte costituzionale, sentenza n. 173/2024

II. L'applicazione delle fonti sovranazionali. La doverosa interpretazione convenzionalmente orientata.

15.1. La prioritaria tutela della persona offesa nei reati di violenza di genere e ai danni delle donne.

15.3. L'importanza del cd. braccialetto elettronico (oggi obbligatorio) e della distanza congrua nel divieto di avvicinamento. La sentenza della Corte costituzionale n. 173/2024

Cass. Pen., Sez. VI, n. 34551/2013, in Ced Cass., n. 256128

3.4. La differenza tra liti familiari o conflitto (penalmente irrilevanti) e violenza (che integra il delitto ex art. 572 c.p.).

14.4. L'arresto (obbligatorio, in flagranza e quasi flagranza) per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (e 612-bis c.p.), i presupposti.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 19674/2014, in Ced Cass., n. 260288

10.1. L'irrilevanza delle consuetudini e prassi di natura culturale o religiosa.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 31309/2015, in Ced Cass., n. 264334 12.4. Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: b) la perseguibilità d'ufficio del delitto ex art. 572 c. p., la necessaria valutazione degli eventuali tentativi di condizionamento.

12.10. La progressione dichiarativa e la vulnerabilità della persona offesa.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 13422/2016, in Ced Cass., n. 267270

2.1. I Fatti di per sé non costituenti reato.

Cass. Pen., Sez. II, n. 11031/2018, in Ced Cass. n. 272471

15.1. La prioritaria tutela della persona offesa nei reati di violenza di genere e ai danni delle donne.

Cass. Pen., Sez. III, n. 29613/2018

10.1. L'irrilevanza delle consuetudini e prassi di natura culturale o religiosa.



Cass. Pen. Sez. VI, n. 4395/2019, in Ced Cass., n. 278393

3.3. L'irrelevanza della reciprocità delle condotte.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 7139/2019, in Ced Cass., n. 275085

14.4. L'arresto (obbligatorio, in flagranza e quasi flagranza) per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (e 612-bis c.p.), i presupposti.

Cass. Pen., Sez. V, n. 7915/2019, in Ced Cass., n. 275627

14.4. L'arresto (obbligatorio, in flagranza e quasi flagranza) per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (e 612-bis c.p.), i presupposti.

Cass. Pen., Sez. V, n. 19759/2019, in Ced Cass., n. 277521

14.4. L'arresto (obbligatorio, in flagranza e quasi flagranza) per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (e 612-bis c.p.), i presupposti.

Cass. Pen., Sez. V, n. 21133/2019, in Ced Cass., n. 275315

2.1. I fatti di per sé non costituenti reato.

Cass. Pen., Sez. IV, n. 38404/2019, in Ced Cass., n. 277187

14.2. La valutazione della quasi flagranza, in linea generale.

Cass. Pen., Sez. I, n. 9524/2020, in Ced Cass., n. 278565

14.1. La valutazione della flagranza (e quasi flagranza) ex ante, in linea generale.

Cass. Pen., Sez. III, n. 12026/2020, in Ced Cass., n. 278968

3.3. L'irrelevanza della reciprocità delle condotte.

Cass. Pen., Sez. V, n. 12767/2020, in Ced Cass., n. 279023

14.2. La valutazione della quasi flagranza, in linea generale.

Cass. Pen., Sez. V, n. 15651/2020, in Ced Cass., n. 279154

5.3. La c.d. contestazione aperta che consente di giudicare fatti commessi e accertati nel corso del dibattimento di primo grado.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 17680/2020, in Ced Cass., n. 278965

14.4. L'arresto (obbligatorio, in flagranza e quasi flagranza) per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (e 612-bis c.p.), i presupposti.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 17853/2020

14.4. L'arresto (obbligatorio, in flagranza e quasi flagranza) per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (e 612-bis c.p.), i presupposti.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 24027/2020

12.4. Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: b) la perseguibilità d'ufficio del delitto ex art. 572 c. p., la necessaria valutazione degli eventuali tentativi di condizionamento.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 46300/2020, in Ced Cass., n. 242229

10.1. L'irrelevanza delle consuetudini e prassi di natura culturale o religiosa.

Cass. Pen. Sez. II, n. 6710/2021

12.10. La progressione dichiarativa e la vulnerabilità della persona offesa.

Cass. Pen., Sez. V, n. 12055/2021, in Ced Cass., n. 281021

5.3. La c.d. contestazione aperta che consente di giudicare fatti commessi e accertati nel corso del dibattimento di primo grado.

Cass. Pen. Sez. V, n. 21494/2021, in Ced Cass., n. 281210

14.2. La valutazione della quasi flagranza, in linea generale.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 24710/2021

5.2. La continuazione, medesima o diversa persona offesa.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 25531/2021, in Ced Cass. n. 281749

14.2. La valutazione della quasi flagranza, in linea generale.

Cass. Pen., Sez. V, n. 4938/2022

14.4. L'arresto (obbligatorio, in flagranza e quasi flagranza) per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (e 612-bis c.p.), i presupposti.

Cass. Pen. Sez. VI, n. 19832/2022, in Ced cass., n. 283162

8. L'aggravante prevista dall'art. 572, secondo comma, c.p.: la presenza del minorenni a uno o a più atti maltrattanti.



Cass. Pen., Sez. VI, n. 19847/2022, in Njus.it, 19 maggio 2022

1.2. La *ratio* e il bene giuridico tutelato: la protezione dell'integrità fisica e morale, della dignità umana e dell'autodeterminazione della persona da condotte di sopraffazione di un familiare o convivente ai danni dell'altro.

3.4. La differenza tra liti familiari o conflitto (penalmente irrilevanti) e violenza (che integra il delitto ex art. 572 c.p.).

3.3. L'irrelevanza della reciprocità delle condotte.

4. L'elemento soggettivo: coscienza e volontà di negare libertà e dignità della persona offesa.

12.4. Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: b) la perseguibilità d'ufficio del delitto ex art. 572 c. p., la necessaria valutazione degli eventuali tentativi di condizionamento.

Cass. Pen., Sez. III, n. 21024/2022, in Ced Cass., n. 283204

8. L'aggravante prevista dall'art. 572, secondo comma, c.p.: la presenza del minorenne a uno o a più atti maltrattanti.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 27171/2022

3.4. La differenza tra liti familiari o conflitto (penalmente irrilevanti) e violenza (che integra il delitto ex art. 572 c.p.).

Cass. Pen., Sez. VI, n. 29688/2022

12.4. Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: b) la perseguibilità d'ufficio del delitto ex art. 572 c. p., la necessaria valutazione degli eventuali tentativi di condizionamento.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 30340/2022

1.2. La *ratio* e il bene giuridico tutelato: la protezione dell'integrità fisica e morale, della dignità umana e dell'autodeterminazione della persona da condotte di sopraffazione di un familiare o convivente ai danni dell'altro.

3.3. L'irrelevanza della reciprocità delle condotte.

5.2. La continuazione, medesima o diversa persona offesa.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 30377/2022

15.1. La prioritaria tutela della persona offesa nei reati di violenza di genere e ai danni delle donne.

Cass. Pen. Sez. VI, n. 31569/2022

12.1. La sufficienza delle sole dichiarazioni della persona offesa. La presunzione di veridicità soprattutto per la specificità dei delitti (contesti chiusi e privi di testimoni, condizione di isolamento della PO, sensazione di minaccia, etc.).

Cass. Pen. Sez. VI, n. 31570/2022

12.4. Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: b) la perseguibilità d'ufficio del delitto ex art. 572 c. p., la necessaria valutazione degli eventuali tentativi di condizionamento.

15.1. La prioritaria tutela della persona offesa nei reati di violenza di genere e ai danni delle donne.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 39578/2022

1.2. La *ratio* e il bene giuridico tutelato: la protezione dell'integrità fisica e morale, della dignità umana e dell'autodeterminazione della persona da condotte di sopraffazione di un familiare o convivente ai danni dell'altro.

3.8. L'ubriachezza e le dipendenze dell'autore.

11.2. La persona offesa costituita parte civile, in generale.

12.1. La sufficienza delle sole dichiarazioni della persona offesa. La presunzione di veridicità soprattutto per la specificità dei delitti (contesti chiusi e privi di testimoni, condizione di isolamento della PO, sensazione di minaccia, etc.).

12.9. L'irrelevanza della mancanza di precedenti denunce.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 45400/2022, in Ced Cass., n. 284020

3.5. Le violenze in corso di separazione.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 809/2023, in Altalex.com, 23 gennaio 2023

3.2. L'irrelevanza della soggezione della persona offesa.

3.3. L'irrelevanza della reciprocità delle condotte.



Cass. Pen., Sez. II, n. 2122/2023

2.3. L'abitudine, l'irrilevanza di un tempo prolungato.

Cass. Pen., sez. VI, n. 4143/2023

15.1. La prioritaria tutela della persona offesa nei reati di violenza di genere e ai danni delle donne.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 3377/2023

1.2. La *ratio* e il bene giuridico tutelato: la protezione dell'integrità fisica e morale, della dignità umana e dell'autodeterminazione della persona da condotte di sopraffazione di un familiare o convivente ai danni dell'altro.

3.4. La differenza tra liti familiari o conflitto (penalmente irrilevanti) e violenza (che integra il delitto ex art. 572 c.p.).

11.1. La persona offesa non costituita parte civile, in generale.

Cass. Pen. Sez. VI, n. 3393/2023

15.3. L'importanza del cd. braccialetto elettronico (oggi obbligatorio) e della distanza congrua nel divieto di avvicinamento.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 4143/2023

15.1. La prioritaria tutela della persona offesa nei reati di violenza di genere e ai danni delle donne.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 7289/2024

12.4. Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: b) la perseguibilità d'ufficio del delitto ex art. 572 c. p., la necessaria valutazione degli eventuali tentativi di condizionamento.

13. Il divieto di vittimizzazione secondaria. La necessità di evitare conseguenze pregiudizievoli per la persona che denuncia.

Cass. Pen. Sez. VI, n. 8447/2023

2.3. L'abitudine, l'irrilevanza di un tempo prolungato.

Cass. Pen, Sez. VI, n. 8452/2023

15.3. L'importanza del cd. braccialetto elettronico (oggi obbligatorio) e della distanza congrua nel divieto di avvicinamento.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 8452/2023

3.1. L'esclusivo rilievo della condotta dell'autore, l'irrilevanza della condotta della persona offesa (resistenza e reazione).

Cass. Pen., Sez. VI, n. 8713/2023

8. L'aggravante prevista dall'art. 572, secondo comma, c.p.: la presenza del minore a uno o a più atti maltrattanti.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 9187/2023, in Sistemapenale.it, 8 maggio 2023

1.2. La *ratio* e il bene giuridico tutelato: la protezione dell'integrità fisica e morale, della dignità umana e dell'autodeterminazione della persona da condotte di sopraffazione di un familiare o convivente ai danni dell'altro.

3.1. L'esclusivo rilievo della condotta dell'autore, l'irrilevanza della condotta della persona offesa (resistenza e reazione).

3.5. Le violenze in corso di separazione.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 9845/2023

3.1. L'esclusivo rilievo della condotta dell'autore, l'irrilevanza della condotta della persona offesa (resistenza e reazione).

3.6. Il controllo ossessivo.

Cass. Pen., Sez. II, n. 11290/2023, in Ced Cass., n. 284454

5.2. La continuazione, medesima o diversa persona offesa.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 11733/2023

3.1. L'esclusivo rilievo della condotta dell'autore, l'irrilevanza della condotta della persona offesa (resistenza e reazione).

3.2. L'irrilevanza della soggezione della persona offesa.

3.3. L'irrilevanza della reciprocità delle condotte.



4. L'elemento soggettivo: coscienza e volontà di negare libertà e dignità della persona offesa.

12.1. La sufficienza delle sole dichiarazioni della persona offesa. La presunzione di veridicità soprattutto per la specificità dei delitti (contesti chiusi e privi di testimoni, condizione di isolamento della PO, sensazione di minaccia, etc.).

12.3. Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: a) il ciclo della violenza come presupposto per la loro valutazione.

12.4. Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: b) la perseguibilità d'ufficio del delitto ex art. 572 c. p., la necessaria valutazione degli eventuali tentativi di condizionamento.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 12066/2023, in *Questione.giustizia.it*, 4 ottobre 2023

3.7. Gli stereotipi giudiziari che *inquinano* la valutazione dei fatti.

12.7. L'infondatezza della generica affermazioni delle "false accuse".

13. Il divieto di vittimizzazione secondaria. La necessità di evitare conseguenze pregiudizievoli per la persona che denuncia.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 12483/2023

5.3. La c.d. contestazione aperta che consente di giudicare fatti commessi e accertati nel corso del dibattimento di primo grado.

6.1. La competenza funzionale.

Cass. Pen., Sez. V, n. 12498/2023, in *Ced Cass.*, n. 284306

5.3. La c.d. contestazione aperta che consente di giudicare fatti commessi e accertati nel corso del dibattimento di primo grado.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 14247/2023, in *Questione.giustizia.it*, 4 ottobre 2023

11.1. La persona offesa non costituita parte civile, in generale.

12.1. La sufficienza delle sole dichiarazioni della persona offesa. La presunzione di veridicità soprattutto per la specificità dei delitti (contesti chiusi e privi di testimoni, condizione di isolamento della PO, sensazione di minaccia, etc.).

12.6. L'erroneità di consulenze tecniche sull'attendibilità della parte offesa.

12.7. L'infondatezza della generica affermazioni delle "false accuse".

Cass. Pen., Sez. VI, n. 15427/2023, in *Ced Cass.*, n. 284596

14.1. La valutazione della flagranza (e quasi flagranza) ex ante, in linea generale.

Cass. Pen., Sez. V, n. 16548/2023

9.6. La sospensione condizionale della pena, il contenuto del provvedimento del giudice: il *dies a quo* (la non computabilità di periodi iniziati in precedenza) e il *dies ad quem*.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 16668/2024

14.5. L'arresto (obbligatorio) in flagranza differita per il delitto di cui all'art. 572 c.p., i presupposti.

Cass. Pen. Sez. VI, n. 19335/2023, in *Ced Cass.*, n. 284621

6.2. La condotta posta in essere totalmente all'estero da un cittadino italiano.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 21998/2023, in *Ced Cass.*, n. 285118

8. L'aggravante prevista dall'art. 572, secondo comma, c.p.: la presenza del minorenne a uno o a più atti maltrattanti.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 23322/2023

3.5. Le violenze in corso di separazione.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 24719/2023, in *Ced Cass.* n. 281528

5.1. La successione delle leggi penali nel tempo.

5.5. Il carattere unitario del reato ex art. 572 c.p., gli atti compiuti dopo la consumazione.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 25841/2023

3.5. Le violenze in corso di separazione.

12.3. Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: a) il ciclo della violenza come presupposto per la loro valutazione.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 30145/2023, in *Ced Cass.*, n. 284964

5.3. La c.d. contestazione aperta che consente di giudicare fatti commessi e accertati nel corso del dibattimento di primo grado.



Cass. Pen., Sez. VI, n. 37978/2023, in Ced Cass., n. 285273

1.2. La *ratio* e il bene giuridico tutelato: la protezione dell'integrità fisica e morale, della dignità umana e dell'autodeterminazione della persona da condotte di sopraffazione di un familiare o convivente ai danni dell'altro.

3.4. La differenza tra liti familiari o conflitto (penalmente irrilevanti) e violenza (che integra il delitto ex art. 572 c.p.).

3.3. L'irrelevanza della reciprocità delle condotte.

11.1. La persona offesa non costituita parte civile, in generale.

12.3. Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: a) il ciclo della violenza come presupposto per la loro valutazione.

Cass. Pen., Sez. II, n. 40368/2023, in Ced Cass. n. 285100

5.3. La c.d. contestazione aperta che consente di giudicare fatti commessi e accertati nel corso del dibattimento di primo grado.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 44335/2023, in Ced Cass. n. 285385

5.1. La successione delle leggi penali nel tempo.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 46797/2023 in Ced Cass., n. 285542

5.5. Il carattere unitario del reato ex art. 572 c.p., gli atti compiuti dopo la consumazione.

15.4. L'irrelevanza della concorrenza di altra misura cautelare applicata per altro delitto.

15.6. L'irrelevanza della volontà dell'indagato/imputato di separarsi legalmente e di trasferirsi altrove.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 8617/2024, in Ced Cass., n. 286069

2.1. I fatti di per sé non costituenti reato.

2.2. La forma omissiva.

4. L'elemento soggettivo: coscienza e volontà di negare libertà e dignità della persona offesa.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 11724/2024, in Ced Cass., n. 286294

3.3. L'irrelevanza della reciprocità delle condotte.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 17656/2024, in Avvocatoandreaani.it, 6 maggio 2024

3.4. La differenza tra liti familiari o conflitto (penalmente irrilevanti) e violenza (che integra il delitto ex art. 572 c.p.).

Cass. Pen., Sez. V, n. 18832/2024, in Ced Cass., n. 286452

2.2. La forma omissiva.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 19115/2024

15.1. La prioritaria tutela della persona offesa nei reati di violenza di genere e ai danni delle donne.

Cass. Pen., Sez. III, n. 19769/2024, in Ced Cass., n. 286399

3.3. L'irrelevanza della reciprocità delle condotte.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 20004/2024, in Ced Cass., n. 286478

3.5. Le violenze in corso di separazione.

15.2. La prioritaria tutela del figlio minorenni rispetto ai provvedimenti del Giudice civile.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 23204/2024, in Ced. Cass. n. 286616

1.2. La *ratio* e il bene giuridico tutelato: la protezione dell'integrità fisica e morale, della dignità umana e dell'autodeterminazione della persona da condotte di sopraffazione di un familiare o convivente ai danni dell'altro.

2.1. I fatti di per sé non costituenti reato.

2.3. L'abitudine, l'irrelevanza di un tempo prolungato.

3.5. Le violenze in corso di separazione.

5.1. La successione delle leggi penali nel tempo.



12.3. Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: a) il ciclo della violenza come presupposto per la loro valutazione.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 23619/2024

2.3. L'abitudine, l'irrelevanza di un tempo prolungato.

3.5. Le violenze in corso di separazione.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 23620/2024

16. Le sanzioni sostitutive, la specifica motivazione nei delitti di violenza di genere, domestica e contro le donne.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 23635/2024

15.1. La prioritaria tutela della persona offesa nei reati di violenza di genere e ai danni delle donne.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 25849/2024

14.1. La valutazione della flagranza (e quasi flagranza) ex ante, in linea generale.

14.4. L'arresto (obbligatorio, in flagranza e quasi flagranza) per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (e 612-bis c.p.), i presupposti.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 26934/2024, in Aiaf-avvocati, 16 luglio 2024

1.2. La *ratio* e il bene giuridico tutelato: la protezione dell'integrità fisica e morale, della dignità umana e dell'autodeterminazione della persona da condotte di sopraffazione di un familiare o convivente ai danni dell'altro.

1.3. La prospettiva di genere come criterio interpretativo dell'abitudine.

3.1. L'esclusivo rilievo della condotta dell'autore, l'irrelevanza della condotta della persona offesa (resistenza e reazione).

3.4. L'irrelevanza della reciprocità delle condotte.

4. L'elemento soggettivo: coscienza e volontà di negare libertà e dignità della persona offesa.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 30592/2024

10.2. L'applicabilità della scriminante ex art. 54 c.p. (quanto meno putativa), per la parte offesa di maltrattamenti contro familiari e conviventi indagata/imputata per falsa testimonianza.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 30593/2024

9.2. La sospensione condizionale e la pena subordinata ex art. 165, quinto comma, c.p., l'omessa applicazione.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 31929/24, in Ced cass., n. 286867

8. L'aggravante prevista dall'art. 572, secondo comma, c.p.: la presenza del minorenne a uno o a più atti maltrattanti.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042/2024, in Ced Cass. n. 286854

1.2. La *ratio* e il bene giuridico tutelato: la protezione dell'integrità fisica e morale, della dignità umana e dell'autodeterminazione della persona da condotte di sopraffazione di un familiare o convivente ai danni dell'altro.

2.3. L'abitudine, l'irrelevanza di un tempo prolungato.

3.4. La differenza tra liti familiari o conflitto (penalmente irrilevanti) e violenza (che integra il delitto ex art. 572 c.p.).

3.5. Le violenze in corso di separazione.

3.6. Il controllo ossessivo.

4. L'elemento soggettivo: coscienza e volontà di negare libertà e dignità della persona offesa.

11.1. La persona offesa non costituita parte civile, in linea generale

12.8. L'infondatezza delle generiche affermazioni di "strumentalità" delle denunce/querele per ottenere "vantaggi" nel corso del procedimento di separazione legale in sede civile.

13. Il divieto di vittimizzazione secondaria. La necessità di evitare conseguenze pregiudizievoli per la persona che denuncia.

16. Le sanzioni sostitutive, la specifica motivazione nei delitti di violenza di genere, domestica e contro le donne.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 32347/2024

3.8. L'ubriachezza e le dipendenze dell'autore.

5.1. La successione delle leggi penali nel tempo.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 32354/2024

12.4. Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: b) la perseguibilità d'ufficio del delitto ex art. 572 c.p., la necessaria valutazione degli eventuali tentativi di condizionamento.

14.1. La valutazione della flagranza (e quasi flagranza) ex ante, in linea generale.

14.4. L'arresto (obbligatorio, in flagranza e quasi flagranza) per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (e 612-bis c.p.), i presupposti.

14.5. L'arresto (obbligatorio) in flagranza differita per il delitto di cui all'art. 572 c.p., i presupposti.



Cass. Pen., Sez. VI, n. 37453/2024

1.2. La *ratio* e il bene giuridico tutelato: la protezione dell'integrità fisica e morale, della dignità umana e dell'autodeterminazione della persona da condotte di sopraffazione di un familiare o convivente ai danni dell'altro.

3.4. La differenza tra liti familiari o conflitto (penalmente irrilevanti) e violenza (che integra il delitto ex art. 572 c.p.).

Cass. Pen., Sez. VI, n. 38603/2024

3.6. Il controllo ossessivo.

7. I maltrattamenti nei confronti di conviventi e il rapporto con il delitto di atti persecutori aggravati ex art. 612-bis, secondo comma, c.p. (cenni).

Cass. Pen., Sez. VI, n. 38602/2024

1.2. La *ratio* e il bene giuridico tutelato: la protezione dell'integrità fisica e morale, della dignità umana e dell'autodeterminazione della persona da condotte di sopraffazione di un familiare o convivente ai danni dell'altro.

1.3. La prospettiva di genere come criterio interpretativo dell'abitudine.

2.1. I fatti di per sé non costituenti reato.

2.2. La violenza psicologica ed economica.

3.3. L'irrelevanza della reciprocità delle condotte.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 39544/2024.

12.3. Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: a) il ciclo della violenza come presupposto per la loro valutazione.

12.4. Le ritrattazioni e i ridimensionamenti: b) la perseguibilità d'ufficio del delitto ex art. 572 c. p., la necessaria valutazione degli eventuali tentativi di condizionamento.

12.12. Il rischio di inquinamento probatorio per l'intera durata del processo derivante dalla pregressa relazione e dalla condotta dell'indagato.

13. Il divieto di vittimizzazione secondaria. La necessità di evitare conseguenze pregiudizievoli per la persona che denuncia.

15.5. L'irrelevanza della concorrenza di misura cautelare applicata per altro delitto.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 39554/2024.

1.3. La prospettiva di genere come criterio interpretativo dell'abitudine.

2.1. I fatti di per sé non costituenti reato.

3.3. L'irrelevanza della reciprocità delle condotte.

Cass. Pen., Sez. VI, n. 40888/2024.

9.1. La sospensione condizionale della pena e la pena subordinata ex art. 165, quinto comma c.p., l'origine (sovranazionale) della norma.

9.2. La sospensione condizionale della pena e la pena subordinata ex art. 165, quinto comma c.p., la *ratio* dei percorsi di recupero, la consapevolezza necessaria per prevenire future reiterazioni.

9.3. La sospensione condizionale della pena e la pena subordinata ex art. 165, quinto comma c.p., il contenuto del provvedimento del giudice, in generale.

9.4. La sospensione condizionale della pena e la pena subordinata ex art. 165, quinto comma c.p., il contenuto del provvedimento del giudice: a) il consenso dell'imputato.

9.5. La sospensione condizionale della pena e la pena subordinata ex art. 165, quinto comma c.p., il contenuto del provvedimento del giudice: b) l'individuazione dell'ente/associazione.

9.6. La sospensione condizionale della pena e la pena subordinata ex art. 165, quinto comma c.p., il contenuto del provvedimento del giudice: c) il rilievo dello specifico delitto per cui vi è condanna.

9.7. La sospensione condizionale della pena e la pena subordinata ex art. 165, quinto comma c.p., il contenuto del provvedimento del giudice: d) il *dies a quo* (la non computabilità di periodi iniziati in precedenza) e il *dies ad quem*.